SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 agosto 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionita Andreea Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10167)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Boicu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10168)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cimpian Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10169)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mardale Andreea Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10170)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ganea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10171)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nemes Dorica Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10172)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Racz Beata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10173)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mancas Ionela Gina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10174)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Plesa Tincuta Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10175)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Manolea Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10176)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Nicola Ionel Cosmin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10177)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Nica Laurentiu Marian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10178)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gheorghe Dorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10179)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Csog Lorand Zsolt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10180)*

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Moraru Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10181)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tarau Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10140)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tamasanu Manuela Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10141)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Timpau Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10142)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Plesa Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10143)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Potcolina Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10144)*
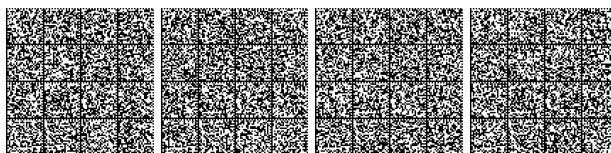
DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Telea Stefania Sidonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10145)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Daniela Anamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10146)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10147)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Trandafir Roxana Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10148)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Muñico Gonzales Maria Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10149)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Phongo Boado Francisco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10150)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramos Mostajo Ingrid Socorro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10151)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cubas Regalado Elmer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10152)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stan Silvia Olivia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10153)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Maxim Doru Fabian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10154)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Marincas Antal Silviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10155)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pirnus Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10188)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zerghe Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10190)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kolozsvari Emese-Tunde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10191)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Isac Elena Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10192)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Odagiu Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10193)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonina Calapà Romiti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A10194)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cristiano Guilherme Silva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A10195)*

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Negrut Delia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10139)*

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Choub Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psichiatra. *(10A10200)*
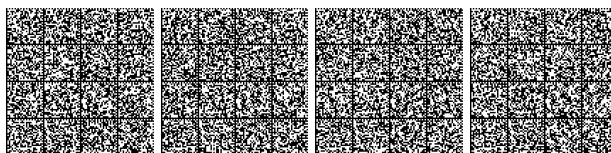
DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lengyel Judit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10182)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Drahoslava Pavlovicova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10183)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocanu Steluta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10184)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mot Adina Emanuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10185)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fluturas Silvioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10186)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Margineanu Ramona Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10187)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Iulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A10189)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gian Carlo Carta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A10196)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Angela Maria Loche, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(10A10197)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Aurora Pareja Mallafre, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario *(10A10198)*
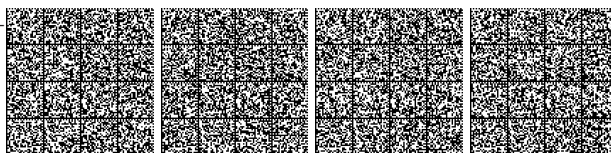
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 2009, registrato alla Corte dei Conti il 28 aprile 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 395

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Onofrio (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2009, registrato alla Corte dei Conti il 28 aprile 2009, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Come rilevato dal Prefetto di Vibo Valentia con relazione del 18 giugno u.s., nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

Una concorde pluralità di atti giudiziari e investigativi, nonché l'attualità di una lunga serie di episodi di criminalità, anche di natura intimidatoria, perpetrati durante la gestione commissariale, denotano la diffusione del fenomeno mafioso che potrebbe ancora compromettere una libera espressione del consenso elettorale, qualora il Comune fosse interessato dalle consultazioni amministrative già nel prossimo turno straordinario autunnale.

La commissione straordinaria, nell'illustrare i risultati conseguiti, ha evidenziato la necessità di una proroga della gestione al fine di completare attività già iniziate.

In particolare, sano state avviate le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche individuate nel piano triennale e, quindi, si rende necessario portare a compimento una serie di progetti già avviati, tra cui l'ampliamento della sede municipale e del cimitero, per i quali sono previsti anche finanziamenti statali e regionali.

Considerato che l'impiego dei suddetti finanziamenti potrebbe suscitare un forte richiamo per gli imprenditori locali legati alla criminalità organizzata, appare opportuno che i suddetti progetti, al fine di assicurare la trasparenza delle relative procedure, possano continuare ad essere gestiti dalla commissione straordinaria

Un ulteriore settore di fondamentale importanza per la vita amministrativa dell'ente è quello relativo alla gestione dei tributi e delle entrate. In tale ambito sono state poste in essere una serie di iniziative volte a riequilibrare la situazione contabile dell'amministrazione locale. Tali programmi, che è opportuno vengano portati a termine prima dell'insediamento degli organi ordinari, riguardano in particolare il completamento del riordino delle attività di riscossione dei tributi, essenziale per risanare le casse dell'Ente ed affermare contestualmente una presenza di legalità sul territorio, dinanzi al generalizzato e riscontrato fenomeno dell'evasione fiscale.

Come rilevato dalla commissione straordinaria, tale impegnativa attività di recupero delle entrate, in pieno svolgimento, potrebbe essere compromessa ove non ultimata con la definitiva riorganizzazione funzionale dell'ufficio tributi, con effetti pregiudizievoli per l'attività di risanamento sul piano finanziario intrapresa, ed esponendo il Comune al rischio di una dichiarazione di dissesto finanziario.

Risulta, altresì, necessario consentire alla commissione di completare l'attività programmata per la piena riattivazione degli uffici tecnici, dei lavori pubblici ed urbanistica, in quanto le anomalie riscontrate in tali settori sono tra le cause che hanno dato origine allo scioglimento.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Vibo Valentia), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10388
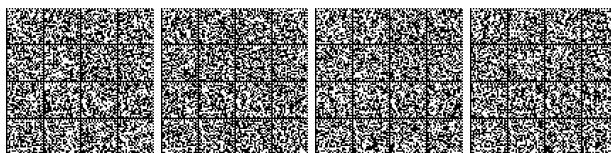
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Gricignano di Aversa e nomina di una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gricignano di Aversa (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Gricignano di Aversa;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Gricignano di Aversa, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Gricignano di Aversa (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Attilio Visconti - viceprefetto;

dr.ssa Ilaria Tortelli - viceprefetto;

dott. Goliardo Miniati - direttore amministrativo contabile;

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 392

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Gricignano di Aversa (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di attività giudiziarie ed investigative, che hanno evidenziato situazioni di diffusa illegalità riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Caserta ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Caserta, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione distrettuale Antimafia, ha redatto l'allegata relazione in data 9 giugno 2010, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

La relazione prefettizia mette in evidenza come una consorteria riconducibile ad una locale famiglia malavitosa, legata alla criminalità organizzata, ha sviluppato nell'area del comune di Gricignano di Aversa un capillare controllo del territorio, assoggettandolo alla propria egemonia.

In tale contesto assume rilevanza il ruolo svolto dall'attuale consiliatura insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi nella tornata primaverile del 2006, che hanno visto la conferma del sindaco uscente ed una composizione di Giunta e Consiglio pressoché invariata rispetto a quella delle precedenti elezioni.

Particolare significato assume la figura del primo cittadino, destinatario nel mese di settembre 2009 di un mandato di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale per i reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p. Secondo le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia il sindaco avrebbe concluso un accordo preelettorale che prevedeva, a fronte dell'impegno di un locale capo clan a favore del politico, la fruizione di rilevanti futuri vantaggi patrimoniali per l'organizzazione camorrista.

Tali dichiarazioni sarebbero in parte convergenti con quelle rese da altro collaboratore che ha riferito del sostegno elettorale reso al sindaco in diverse competizioni, asserzioni che hanno avuto parziali riscontri investigativi con riferimento al contributo del primo cittadino nelle assunzioni di personale legato alla famiglia del collaboratore.
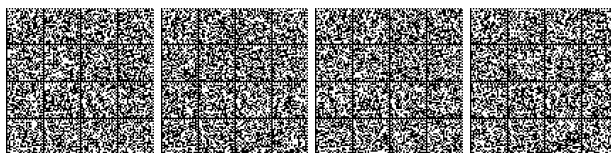
La relazione del Prefetto mette in rilievo come alcuni aspetti sintomatici dell'intreccio dei rapporti tra amministratori locali ed ambienti controindicati siano rinvenibili nell'assegnazione di un ex vigile urbano, con precedenti per associazione di tipo mafioso e detenzione abusiva di armi ed in stretti rapporti di parentela con elementi di spicco della criminalità organizzata, all'ufficio di staff del sindaco, ufficio di diretta collaborazione da ritenersi strategico ai fini dell'attuazione del programma politico amministrativo e di governo del territorio.

Gli aspetti di cointeressenza tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata ed il condizionamento che la stessa ha posto in essere nei confronti dell'attività di gestione dell'ente locale assumono particolare rilevanza nella vicenda della costituzione, ad opera dell'amministrazione comunale, di una società a capitale misto pubblico - privato colpita nel corso dell'anno 2007 da provvedimento interdittivo antimafia.

In particolare le indagini ispettive hanno evidenziato elementi di compartecipazione della criminalità organizzata nella gestione della società ed inoltre come alcuni membri del consiglio di amministrazione della suddetta impresa, così come diversi rappresentanti della sua componente privata, abbiano avuto frequentazioni con affiliati del locale clan camorrista.

L'esame del bando di gara, pubblicato per la ricerca del partner privato, evidenzia che i criteri di scelta e la relativa attribuzione di punteggi non sembrano finalizzati ad individuare una società con caratteristiche tecniche utili per la puntuale esecuzione dei servizi da svolgersi da parte della costituenda impresa.

Alcuni profili di illegittimità sono inoltre stati individuati nello svolgimento della gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato atteso che la stessa si è svolta con sedute segrete. La relazione del Prefetto evidenzia 'altresì come nella fase costitutiva solamente una delle ditte rappresentanti la componente privata della società a capitale misto era in possesso della necessaria qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici e per la sola manutenzione degli immobili.

Ulteriori elementi che mettono in rilievo un mancato esercizio del potere di controllo da parte dell'ente locale nonché profili di illegittimità delle relative procedure, vengono evidenziati nelle intervenute modifiche dell'assetto societario, in particolare per quanto riguarda le quote di proprietà della componente societaria privata, interventi che hanno consentito una diversa composizione del capitale sociale, realizzata tuttavia senza l'avvio di procedure ad evidenza pubblica, come richiesto dalla normativa di settore, ma attraverso cessioni di quote. La relazione della commissione d'indagine evidenzia come, per mezzo di tali cessioni ed in elusione di qualsiasi forma di pubblicità, una delle società componenti della compagine privata, destinataria di un provvedimento antimafia, abbia ceduto la propria partecipazione sociale ad altra ditta la quale ha successivamente acquistato parte del pacchetto azionario di un'altra società componente della compagine privata, fortemente condizionata dalla criminalità organizzata.

Altri episodi sono rappresentativi della volontà dell'ente locale di eludere le vigenti disposizioni in materia di certificazione antimafia, in particolare quello concernente la procedura selettiva del partner privato ove è stata ritenuta sufficiente la comunicazione antimafia pur tenuto conto che l'importo concernente l'affidamento dei servizi alla società mista sarebbe stato certamente superiore a quello fissato dalla normativa antimafia per tale tipo di comunicazione.

Il mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente o comunque il grave ritardo nella loro attivazione sono altresì rinvenibili nella richiesta dell'informativa antimafia nei confronti della società a capitale misto, formulata dall'ente locale solo sul finire dell'anno 2006, mentre sarebbe dovuta avvenire all'atto della costituzione della società.

La relazione del prefetto mette inoltre in luce come le indagini concernenti gli affidamenti dei servizi di trasporto scolastico, trasporto disabili e mensa scolastica abbiano evidenziato gli elementi sintomatici di una condizione di permeabilità degli organi elettivi e dell'apparato burocratico, le cui determinazioni si sono orientate all'asservimento agli interessi delle locali organizzazioni criminali.

Nei casi menzionati l'ingerenza e lo sviamento dell'attività di gestione dell'ente sono stati resi possibili da una serie di rapporti di parentela, frequentazioni e cointeressenze tra alcuni amministratori e dipendenti comunali con soggetti legati o in organico alla locale criminalità, oltreché da una diffusa e ripetuta elusione di disposizioni normative che hanno consentito di adottare provvedimenti illegittimi risoltisi a beneficio di società o soggetti controindicati.

Indicativa della condizione di permeabilità dell'ente è, nel suo complesso, la vicenda concernente il servizio trasporto disabili, assegnato per mezzo di nomina diretta da parte dell'amministrazione comunale ad un soggetto condannato per reati associativi di stampo mafioso e fratello del locale capo clan. Lo stesso ha disimpegnato il suddetto servizio pubblico dal 2003 al 2007 con una serie proroghe, tra loro discontinue e caratterizzate da palesi elementi di illegittimità.

La commissione d'indagine ha inoltre posto in rilievo come la successiva gara, indetta nel corso dell'anno 2007 per l'affidamento del suddetto servizio, sia stata aggiudicata all'unica società partecipante, riconducibile allo stesso soggetto cui il servizio trasporto disabili era stato precedentemente affidato. Tale conferimento è stato successivamente revocato a seguito di intervenuta interdittiva antimafia in capo alla menzionata impresa ed è stato poi aggiudicato, con una procedura negoziata caratterizzata da evidenti profili di illegittimità ed anomalie procedimentali. La relazione prefettizia evidenzia taluni elementi sintomatici di collegamenti tra l'impresa risultata aggiudicataria dell'affidamento diretto e la precedente destinataria della interdittiva, acclarati anche da un procedimento penale instaurato presso la DDA di Napoli e tali da far ritenere che la gestione del servizio in questione sia riconducibile alla locale famiglia camorrista.

Analoghi profili di illegittimità hanno interessato il servizio trasporto alunni scuola materna, affidato per circa 10 anni alla stessa ditta che gestiva già il servizio trasporto disabili e caratterizzato da numerose proroghe, nonostante gli espressi divieti posti dalla normativa vigente. Nella relazione prefettizia viene evidenziato come la richiesta di accertamenti antimafia venne inviata alla Prefettura, che appurerà la sussistenza di cause ostative, solo successivamente all'avvenuto conferimento dell'incarico. La commissione d'indagine ha messo in luce altresì come il capitolato d'appalto richiedesse per lo svolgimento del servizio il possesso di un deposito automezzi sito nel territorio del comune di Gricignano di Aversa, condizione che deve ritenersi illegittima in quanto comporta una non giustificata ed irragionevole restrizione dei requisiti di partecipazione alla gara. La stessa attuale amministrazione ha in seguito approvato un nuovo capitolato d'appalto che, da una comparazione effettuata con quello precedente, non risulta essere in alcun modo migliorativo per l'amministrazione comunale. La relazione dell'organo ispettivo ha inoltre evidenziato, in relazione all'ultima gara aggiudicata alla ditta in questione, come il servizio sia stato iniziato senza che si fosse preventivamente proceduto all'aggiudicazione definitiva ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

Evidenti profili di illegittimità sono altresì rilevabili in alcune procedure che si sono svolte nel corso dell'attuale amministrazione, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, aggiudicato ad una ditta risultata positiva ai controlli antimafia e successivamente ad altra società nei cui confronti sono in corso accertamenti per possibili collegamenti con la criminalità organizzata.

Le evidenziate cointeressenze tra alcuni amministratori con soggetti legati alla locale criminalità, unitamente al venir meno da parte degli organi elettivi, in particolare del Sindaco e della Giunta comunale, ai propri doveri di vigilanza e controllo sull'apparato gestionale amministrativo, hanno favorito il condizionamento dell'attività amministrativa e consentito l'instaurarsi di un ambiente ove la criminalità organizzata ha trovato spazio per la gestione dei propri affari.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno infatti rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Gricignano di Aversa, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI
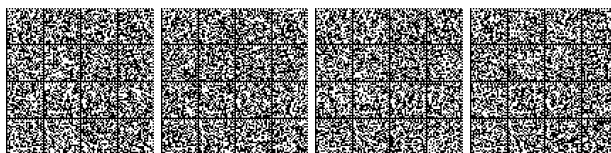
ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'Amministrazione comunale di Gricignano di Aversa (popolazione residente abitanti 8903) ha rinnovato gli organi elettivi nelle consultazioni del 28 e 29 maggio 2006, con la rielezione del sindaco... **OMISSIS....**

La composizione dell'attuale compagine della civica Assise e della Giunta, costituita da sedici consiglieri e da sei assessori, è rimasta pressoché invariata rispetto alla precedente amministrazione.

Sulla scorta delle risultanze informative fornite dai locali organi di polizia relative alle posizioni di alcuni amministratori e dipendenti comunali ed in considerazione del coinvolgimento dell'attuale sindaco nell'ambito di un procedimento penale instaurato dalla Direzione Distrettuale Antimafia per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis c.p., con prefettizia n. 785/25G/SDS (II/EE.LL) del 2/10/2009 è stata formulata richiesta di delega di accesso antimafia ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 7/8/1992, n.356.

Pertanto, previa acquisizione di delega ministeriale, è stata istituita, con decreto prefettizio in data 28/10/09 n.14624/Area II/EE.LL, la Commissione di Accesso, il cui termine per la conclusione degli accertamenti è stato prorogato a sei mesi, con decreto del 28.1.2010.

La stessa, con nota del 26/4/2010 rassegnava, nei termini prescritti, la relazione conclusiva sugli accertamenti svolti della quale si allega copia.

Preliminarmente, sotto l'aspetto ambientale si evidenzia che il Comune di Gricignano di Aversa è ricompreso nel contesto territoriale dell'agro aversano notoriamente caratterizzato dalla radicata compresenza di sodalizi criminali, con una sottesa rete di alleanze ed accordi tesi a contemperare i variegati e distinti interessi delle singole consorterie, talora anche convergenti, nella gestione di attività illecite. La valenza criminale di tali organizzazioni costituisce, oltrechè pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, una remora al libero esercizio delle attività imprenditoriali ed infrena lo sviluppo economico - sociale del territorio.
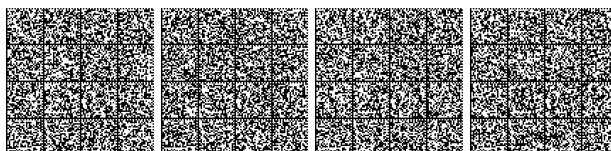
In particolare sul territorio di Gricignano di Aversa e Carinaro opera la consorteria legata alla fazione degli "Schiavone" del "clan dei Casalesi" denominata "Autiero-Lucariello" riconducibile ad AUTIERO Andrea e LUCARIELLO Orlando; ed a seguito dell'arresto di quest'ultimo è emerso il gruppo criminale facente capo a Di Grazia Paolo, anch'esso gravitante nell'orbita del "clan dei Casalesi".

In tale contesto si collocano gli episodi delittuosi ai danni del sindaco e di altri amministratori comunali nonché dei beni dell'amministrazione, da ritenersi sintomatici di una pressione esercitata da sodalizi camorristici, correlata ad interessi economici, i quali mediante strategiche azioni intimidatorie tentano di condizionare l'attività politica- amministrativa ed il governo del territorio.

La relazione si sofferma preliminarmente, sugli amministratori e dipendenti comunali, evidenziando i precedenti penali, le frequentazioni ed i rapporti di parentela di alcuni di essi con pregiudicati, anche appartenenti alla criminalità organizzata.

Rilevano in proposito le posizioni di.... OMISSIS.... quali assessori, dei consiglieri di maggioranza.... OMISSIS...., , del consigliere di minoranza....OMISSIS...., del Vice Sindaco...OMISSIS..., e dei dipendenti comunali....OMISSIS....., dei quali si argomenterà in seguito.

Particolare rilevanza assume la posizione del....OMISSIS...., in carica dal 2001, destinatario di un decreto di perquisizione che ha interessato la propria abitazione, gli uffici comunali nonché quelli delle proprie ditte e società, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia per i reati di cui agli artt. 110 e 416 bis del c.p. Secondo le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, durante uno dei frequenti incontri con.... OMISSIS...., sarebbe stato concluso un accordo pre-elettorale, secondo il quale, a fronte dell'impegno del capo clan di Carinaro a favore del politico e della società Multiservizi s.p.a., il clan avrebbe fruito di rilevanti futuri vantaggi patrimoniali.

Tali dichiarazioni, secondo gli inquirenti, sarebbero convergenti con quelle rese da altri collaboratori di giustizia e da... OMISSIS...., prima di essere assassinato in un agguato camorristico in Casal di Principe, dalla cosiddetta ala stragista del Clan dei casalesi, capeggiata dal noto Giuseppe Setola. Il predetto, già coinvolto con il fratello.... OMISSIS...., in una inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti, da cui emergeva un forte legame con il vertice del clan dei casalesi, riferiva di rilevanti relazioni avute con il sindaco per l'aggiudicazione della gara indetta dal comune di Gricignano per la costituzione della società mista pubblico-privato "Gricignano Multiservizi" nonché del sostegno elettorale reso al predetto amministratore in diverse competizioni elettorali sia attraverso assunzioni di favore sia attraverso finanziamenti in denaro.

Le dichiarazioni dei pentiti hanno trovato un parziale riscontro investigativo riguardo al contributo del sindaco nelle assunzioni di personale legato alla famiglia del collaboratore. Infatti, seppure i rapporti di lavoro non sono precisamente quelli menzionati, tuttavia alcuni
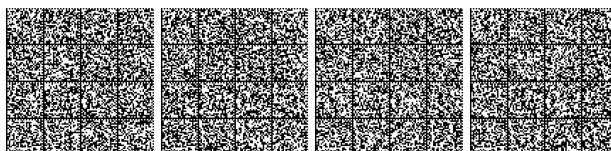
familiari del collaboratore hanno avuto, in un arco temporale più o meno coincidente, rapporti di lavoro dipendente con società dedite allo smaltimento dei rifiuti, settore di cui si occupava la G.M.C. Multiservizi di Gricignano d'Aversa , che vede tra i propri fondatori il....OMISSIS.....

Altrettanto sintomatica appare la posizione del dipendente....OMISSIS...., ex vigile urbano, attualmente addetto alla Segreteria del Sindaco. Lo stesso, che annovera precedenti per associazione di tipo mafioso e detenzione abusiva di armi (per tali condanne ha conseguito la riabilitazione), risulta essere cugino di un noto pulupregiudicato ed elemento di spicco del clan dei casalesi quale referente per l'agro di Gricignano d'Aversa.

Risulta, altresì, essere cugino del pluripregiudicato ed affiliato al clan dei casalesi.... OMISSIS..... Al predetto dipendente, nonostante la gravità delle vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto ed i suoi stretti rapporti di parentela con elementi di spicco della criminalità organizzata, con decreto sindacale del gennaio 2009 veniva assegnato all'ufficio di Staff, ufficio di diretta collaborazione del sindaco da ritenersi strategico ai fini dell'attuazione del programma politico-amministrativo e di governo del territorio.

Le risultanze dell'attività di verifica relativa agli affidamenti dei servizi di trasporto scolastico e disabili, del servizio mensa e dell'appalto concernente la realizzazione di parcheggi, denotano anch'essi, elementi e circostanze sintomatici di una condizione di permeabilità sia degli organi elettivi del comune che dell'apparato burocratico, la cui libera determinazione è orientata all'asservimento agli interessi del locale sodalizio criminale.

Nei casi considerati il condizionamento dell'attività gestionale dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favoriti dai cennati rapporti di parentela, frequentazione, contiguità e cointeressenze di taluni pubblici amministratori e dipendenti comunali con soggetti controindicati o addirittura organici alla criminalità organizzata.

Strategiche a tal proposito sono da ritenersi le diffuse e rilevanti illegittimità ed anomalie riscontrate nelle procedure amministrative che assurgono a prassi nel settore dell'approvvigionamento di servizi, preordinati ad eludere le relative prescrizioni normative ed a beneficiare ditte e/o soggetti controindicati .

Emblematica di detta permeabilità è la vicenda della nomina diretta da parte dell'amministrazione comunale di un collaboratore in via coordinata e continuativa per il servizio trasporto disabili, individuato nella persona di un soggetto notoriamente pregiudicato per associazione a delinquere di tipo mafioso, tale.... OMISSIS...., (condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, condanna confermata in appello, per associazione per delinquere di tipo mafioso) fratello del ben più noto....OMISSIS...., attualmente detenuto, elemento di spicco del clan dei casalesi e capo dell'omonimo locale "clan Lucariello" .

Infatti lo stesso ha disimpegnato per conto dell'amministrazione un servizio pubblico con contratto a termine risalente all'anno 2003 (delibera di giunta n.147 del 30/7/2003 ....OMISSIS....) e rinnovato sino al 2007 a seguito di reiterate proroghe discontinue, caratterizzate da evidenti profili di illegittimità, disposte anche dall'attuale amministrazione (la quale come precedentemente evidenziato si pone in rapporto di stretta continuità con la precedente), con le sottoelencate delibere di giunta, che si menzionano ai fini dell'individuazione delle responsabilità degli amministratori e dei dirigenti del Comune:

- n. 95 del 23.11.2006 con la quale si autorizzava il Responsabile del servizio all'affidamento del trasporto disabili al sig.....OMISSIS.... per mesi quattro da settembre a dicembre per l'importo totale di 7.600 euro comprensive di spese ed iva inclusa;

- n. 29 del 6 marzo 2007 con la quale si prorogava l'affidamento dell'incarico per l'espletamento del servizio trasporto disabili dal 1.01.07 al 31.03.07 riducendo l'importo a 1.900 euro mensili omnicomprensivi.

L'ingerenza esercitata dalla locale consorteria malavitosa sull'attività amministrativa **dell'amministrazione comunale è acclarata,altresì dall'affidamento da parte della stessa del servizio trasporto alunni scuola materna alla ditta....OMISSIS...., destinataria di interdittiva antimafia, riconducibile al summenzionato omissis, convivente della titolare nonché dipendente della ditta con mansioni di autista dello scuolabus.**

Tale attività lavorativa è stata,tra l'altro, dallo stesso riferita in occasione della denuncia dell' episodio criminoso concernente l'esplosione di colpi di arma da fuoco ai danni del predetto veicolo, di proprietà del comune, stazionato all'interno del cortile della propria abitazione.

Detto servizio risulta essere stato espletato dalla citata ditta per circa 10 anni nonostante i divieti di proroga (una di esse addirittura per due anni nelle more della procedura di appalto come da deliberazione di giunta comunale n.ro 206 del 31/12/2003) e rinnovo prescritti per l'attività negoziale della P.A.

In proposito si rileva che l'attuale amministrazione nell'ambito degli adempimenti relativi al procedimento per l'affidamento, con delibera di giunta comunale n. 100 del 14.12.2006, su proposta del....OMISSIS...., riapprovava il nuovo capitolato di appalto per l'anno scolastico 2007/08 in quanto, come motivato in seno all'atto deliberativo " *il capitolato contiene errori materiali, tali da ingenerare equivoci in ordine alla procedura di gara*"

Le risultanze di una analisi comparativa tra il precedente capitolato e quello nuovo evidenziano che sono state modificate condizioni essenziali da ritenersi non migliorative per la stazione appaltante con la previsione,tra l'altro, del requisito del possesso di un deposito automezzi nel territorio del Comune di Gricignano, che costituisce una eccessiva restrizione
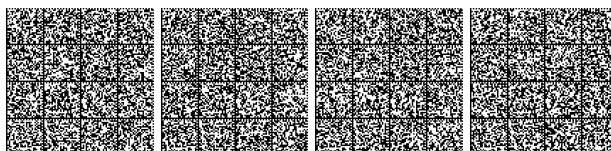
della partecipazione alla procedura di gara, alla quale ha partecipato un'unica ditta....OMISSIS...., la cui aggiudicazione denota profili di illegittimità.

Si rileva, che nei confronti della suddetta ditta non risulta essere stata applicata dal Comune in questione la penalità di cui all'art. 2 del protocollo di legalità in materia di appalti (sottoscritto in data 17.12.2007) conseguente al provvedimento interdittivo relativo alla richiesta di certificazione antimafia richiesta dal comune il 6.3.2008, dopo circa tre mesi.

Un ulteriore appalto affidato alla....OMISSIS.... è quello relativo al trasporto disabili per il quale l'amministrazione comunale,come innanzi rappresentato, aveva stipulato precedentemente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il summenzionato omissis, pregiudicato esponente del locale sodalizio criminale, dipendente della".....OMISSIS...."e convivente della titolare della predetta ditta.

Con deliberazione di giunta comunale n. 88 del 05.06.2007 veniva approvato il Capitolato d'Appalto per l'affidamento del servizio trasporto disabili per il periodo 1.07.07/31.12.08 e con determinazione n. 127 del 11.06.2007 veniva indetta la gara con l' approvazione del bando di gara.

Alla citata ditta"....OMISSIS...." risultata unica partecipante, veniva aggiudicato, con verbale del 24.10.2007 - approvato con determina del responsabile dell'Area....OMISSIS.... n. 279 del 3.12.07 - il servizio al canone mensile di € 1.857,00 IVA compresa.

Nel frattempo pur in assenza di aggiudicazione definitiva e di contratto, il servizio veniva effettuato dalla suddetta ditta che veniva tuttavia pagata dall'ufficio ragioneria in assenza di presupposti prescritti dal regolamento di contabilità.

Successivamente a seguito di interdittiva antimafia - provvedimento prefettizio n. 468/12.b.16/Ant/Area 1^ del 23.09.2008 – il servizio, veniva aggiudicato,con procedura caratterizzata da profili di illegittimità ed anomalie procedimentali alla ditta....**OMISSIS**.... per il periodo dal 01.05.2009 al 31.12.2010 con sede in ....**OMISSIS**....

L'amministrazione, infatti, decideva di ritirare la pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune, bando approvato con determina 41/09 che prevedeva l'affidamento del servizio mediante pubblico incanto, e di avviare una procedura negoziata mediante invito a ditte ai sensi dell'art. 125, c. 1, del D.Lgs. 163/06 senza però modificare il bando di gara.

Si osserva al riguardo, che le risultanze dei controlli di polizia evidenziano collegamenti e contiguità della predetta ditta con il summenzionato....**OMISSIS**...., acclarate anche in ambito di un procedimento penale instaurato presso la D.D.A. di Napoli, tali da far ritenere che il servizio in questione è stato ed è tuttora riconducibile alla famiglia camorristica dei Lucariello attraverso la ditta rappresentata dal.... **OMISSIS**.....

Analogamente, anche le procedure per l'affidamento del servizio refezione scolastica **relative agli anni 2008/2009 - attivate con deliberazioni di giunta ed espletate** con determine **del responsabile del Servizio Affari Generali e del Personale - denotano profili di illegittimità, per le quali si è addivenuti dapprima all'aggiudicazione alla ditta...." OMISSIS".... risultata interdetta, in data 01.10.2007, e successivamente alla ditta.... OMISSIS.....**

Per quest'ultima presso la Prefettura di Napoli risultano in corso approfonditi accertamenti per asserite contiguità tra tale ditta e la criminalità organizzata. Infatti il predetto Ufficio ha segnalato che la società....OMISSIS.... ha cointeressenze con la società I.R. srl con sede in Sant'Antimo nei cui confronti è stato adottato in data 27/10/2007, un provvedimento interdittivo.

Ulteriore appalto affidato ad impresa riconducibile a soggetti con rapporti di parentela con esponenti di primo piano della criminalità organizzata è quello relativo alla realizzazione dei **parcheggi di via Selicara e via Aversa per il complessivo importo di** € 361.519,83.Gli intestatari della ditta edile omissisa (i cugini omissis entrambi di nome omissis) aggiudicataria dei lavori risultano avere rapporti di parentela indiretta con omissis sorella del **superlatitante** omissis.

Anche in tal caso la procedura di appalto risulta caratterizzata da profili di illegittimità quali una carente pubblicità del bando affisso solo all'albo pretorio comunale, (motivi di opportunità derivanti anche dall'esito negativo del precedente affidamento, successivamente revocato, avrebbero dovuto indurre l'amministrazione comunale a farsi carico degli oneri di pubblicità di cui al comma 6 dell'art. 80 del citato D.P.R 554/1999,atteso che le ulteriori forme di pubblicità ivi previste avrebbero verosimilmente ampliato la platea dei possibili concorrenti con evidente maggiore trasparenza e garanzia dell'amministrazione di scelta del miglior contraente possibile) e la mancata acquisizione della certificazione antimafia ex art.10 del D.P.R. n°252/1998 trattandosi, nel caso di specie di importo a base d'asta di € 190.711,63, superiore alla soglia comunitaria.

Nell'ambito della attività contrattuale particolare rilevanza assume la vicenda della costituzione da parte dell'amministrazione comunale della società a capitale misto "Gricignano Multiservizi, oggetto delle note vicende giudiziarie, la cui componente privata è risultata avere collegamenti con la criminalità organizzata.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 16/5/2002 ha approvato lo schema di statuto e l'attivazione della predetta e successivamente con deliberazione di Giunta n. 71 del 18/6/2002 è stato individuato il responsabile del procedimento per l'espletamento della relativa gara nella persona del dirigente dell'ufficio tecnico comunale.

Con il bando di gara sono stati indicati i criteri di scelta e relativa attribuzione di punteggio che non sembrano essere finalizzati ad individuare società con caratteristiche
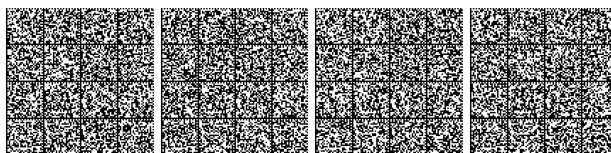
tecniche utili per l'esatta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto della costituenda società mista.

Infatti il criterio della "imprenditorialità giovanile" è risultato determinante per l'aggiudicazione della gara all'ATI avente quale capogruppo la società...."OMISSIS".... in possesso di tale requisito. Inoltre la stessa.... "OMISSIS", nonché le altre società costituenti la predetta associazione di impresa risultavano sprovviste dei requisiti prescritti per l'espletamento dei servizi elencati nell'oggetto sociale della società mista .

La relativa procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato,che ha registrato la partecipazione di due ditte, è stata svolta solo con sedute segrete.

A seguito di determina del Responsabile del procedimento che ha approvato i verbali di gara e di aggiudicazione, con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 27/5/2003 si è proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione autorizzando il responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, previe le formalità notarili, in data 9/6/2003, della società Gricignano Multiservizi spa.

Nella fase costitutiva la sola società.... OMISSIS...., componente della compagine privata della citata società mista, costituita anche dalla società.... OMISSIS.... e.... OMISSIS...., **era in possesso della qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici limitatamente alla manutenzione degli immobili comunali (classificata categoria OG1).**

Si rileva, altresì, che i lavori affidati risultavano di una certa rilevanza economica e pertanto non potevano considerarsi strumentali alla gestione dei servizi.

La stessa durata prevista (circa 50 anni) dall'atto costitutivo e dallo statuto risulta in contrasto con l'art. 113 TUEL che attribuisce al socio privato delle società miste una posizione non stabile in quanto a tali società va riconosciuto il carattere temporaneo dell'affidamento.

L'evoluzione della compagine societaria, iniziata dal 2004 con la modifica della propria denominazione in GMC spa, si è realizzata senza l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica ma con cessioni di quote, sia da parte del comune di Gricignano di Aversa sia da parte delle società della compagine privata, che sono state formalizzate con atti notarili, nonostante il divieto di cessione per un periodo di dieci anni, previsto dal bando di gara e non riportato nello statuto.

Per la parte pubblica sono state distribuite le quote del 51% del capitale sociale pubblico tra i comuni di Gricignano di Aversa, Orta di Atella, San Cipriano di Aversa e Grazzanise.

Nell'ambito della compagine privata la società omissis, destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia cedeva le quote alla società...."OMISSIS,"., la quale successivamente acquistava anche le quote della società...."OMISSIS".....
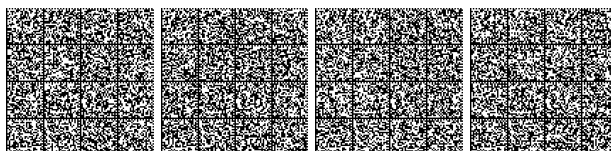
Pertanto, nell'anno 2005, ovvero dopo la modifica della denominazione della società mista in GMC spa, le cessioni di quote e le trasformazioni societarie hanno comportato una modifica della costituzione della società mista senza l'attivazione di alcuna procedura ad evidenza pubblica.

Dalla disamina degli atti si evince che l'ente comunale non ha esercitato il potere di controllo nei confronti della società mista come previsto dalla normativa vigente.

Inoltre la stessa richiesta di "informazione antimafia" nei confronti della società mista GMC spa è stata presentata dal comune di Gricignano d'Aversa solo in data 29/11/2006 nei confronti delle società della compagine privata anziché all'atto della costituzione della stessa.

Il provvedimento interdittivo antimafia viene adottato in data 13/6/2007, anno durante il quale a seguito delle conclusioni delle indagini a carico dei fratelli....OMISSIS.... si procede all'arresto degli stessi per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, turbativa d'asta, illecita concorrenza con minacce e violenza, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, con l'aggravante di cui all'art. 7 Legge n.203/91.

A tal proposito si osserva che tale provvedimento doveva essere richiesto nel corso della procedura selettiva per la scelta del patner privato, laddove è stata ritenuta invece sufficiente la "comunicazione antimafia", atteso che l'importo concernente l'affidamento dei servizi alla società mista sarebbe stato sicuramente superiore al limite fissato dalla normativa antimafia, anche in considerazione alla durata della società (fino al 2050).

Pertanto la procedura adottata è stata finalizzata ad eludere la normativa vigente, atteso che, qualora i servizi fossero stati attribuiti singolarmente in particolare quelli relativi al servizio dei rifiuti solidi urbani (con importo di € 720.000,00), sarebbe stata obbligatoria la richiesta di "informazione antimafia".

Gli atti gestionali relativi agli affidamenti dei servizi e lavori sono stati adottati dal dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, in servizio negli anni in riferimento, individuato quale responsabile del procedimento.

Alcuni amministratori della società G.M.C. spa, quali l'amministratore delegato e alcuni componenti del Consiglio di amministrazione della citata società, sono stati controllati con esponenti della criminalità organizzata, mentre uno di essi ha anche rapporti di parentela con un esponente del clan camorristico dei Casalesi, come riportato nella relazione di accesso.

Analogamente anche dall'esame delle posizioni dei rappresentanti legali delle società della compagine privata della GMC spa sono state rilevate frequentazioni con affiliati del clan dei Casalesi .

Il ruolo della società....**OMISSIS**...., fortemente condizionata dalla criminalità organizzata, ha determinato la scelta della componente privata del Consiglio di Amministrazione nonché dell'amministratore delegato della società GMC srl.

Nondimeno va rilevato che la società.... OMISSIS.... si è aggiudicata precedentemente, sempre quale capofila, anche la gara per la costituzione di una società mista indetta in data 26.4.2000 dal Consorzio Intercomunale CE4, al centro di diverse e note inchieste della D.D.A . Anche tale gara è stata oggetto di indagine da parte della A.G. la quale, in data 26.32007, ha applicato misure cautelari nei confronti degli amministratori del predetto Consorzio Intercomunale CE4 e dei componenti della famigli....OMISSIS.... in quanto resisi responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 4, 81, c.p.v., 640 cpv n. , 61 n. 7 e 9 del C.P. e art. 7 della legge 203/1991.

Per quanto concerne, l'assetto urbanistico del territorio le risultanze ispettive hanno evidenziato operazioni di speculazioni edilizie che hanno interessato sia la zona P.I.P che l'area destinata all'insediamento di strutture di accoglienza per il personale dipendente dalla locale base NATO "USA Navy", le cui procedure risultano,connotate da profili di illegittimità, determinate anche dai comportamenti omissivi e/o commissivi dei responsabili dell'U.T.C.

Per tali vicende, tuttora oggetto di indagine penale che coinvolge amministratori e dipendenti comunali :

- in data 24.10.2007 e maggio 2008, i Carabinieri di Gricignano di Aversa, procedevano al sequestro di nr. 12 villette a schiera realizzate nella zona P.I.P. di Gricignano di Aversa ad uso abitazione in totale difformità ai permessi a costruire rilasciati per la realizzazione di fabbricati per uso produttivo realizzate dalle Società riconducibili ad amministratori comunali;

- in data 18.03.2008, i Carabinieri di Gricignano di Aversa, procedevano al sequestro di nr. 12 appartamenti realizzati sempre nella zona P.I.P. di Gricignano di Aversa ad uso abitazione in totale difformità ai permessi a costruire rilasciati per la realizzazione di fabbricati per uso produttivo di proprietà di società anch'esse riconducibili ad amministratori comunali.

Le risultanze delle verifiche effettuate dalla Commissione d'accesso sono state esaminate, ai sensi del comma 3 del novellato art. 143 del D.L.vo. n. 267/2000, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione in data 9 giugno 2010, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V. e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia.

In tale sede è stata riscontrata la corrispondenza del contenuto della relazione di accesso con la previsione di cui al suddetto art. 143, comma 1. Difatti i rappresentanti della A.G. e delle Forze dell'Ordine hanno evidenziato che le verifiche effettuate palesano profili di
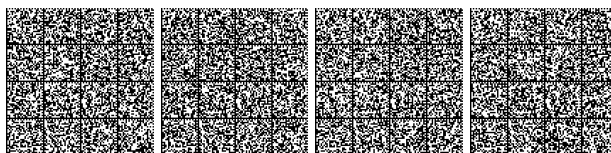
univocità, gravità e concretezza tali da far emergere, in relazione alle vicende e circostanze in disamina, un contesto amministrativo influenzato da forme di ingerenza della criminalità organizzata

OMISSIS....

Per quanto innanzi, si ritiene che nel caso in esame si configurino i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della misura di rigore dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art 143 del TUEL, al fine di evitare ulteriori ingerenze da parte della criminalità organizzata tali da compromettere la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi e burocratici, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica

Segnatamente ai profili di responsabilità degli organi burocratici, si propone, OMISSIS, l'adozione di una delle misure previste dal comma 5 del citato art 143

Il Prefetto: MONACO

10A10389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Taurianova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 2009, registrato alla Corte dei Conti il 28 aprile 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi con la nomina di unacommissione straordinaria incaricata della provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 201;0;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 394

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2009, registrato alla Corte dei Conti il 28 aprile 2009, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal Prefetto di Reggio Calabria con la proposta di proroga della gestione commissariale, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo straordinario per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

La relazione prefettizia, nell'illustrare i risultati conseguiti, ha evidenziato la necessità di un completamento dell'attività svolta, a garanzia di un più completo processo di risanamento dell'ente.

Deve infatti essere portata a compimento l'attività di riorganizzazione dell'apparato burocratico, in particolare per quanto attiene alla gestione dei concorsi per l'assunzione di personale ed alle procedure di stabilizzazione che interessano alcuni lavoratori precari. Tali procedimenti, avviati dalla commissione straordinaria dopo anni di inerzia, dovrebbero concludersi entro il primo semestre del 2011.

Nel settore dei lavori pubblici è attualmente in corso di svolgimento la procedura di aggiudicazione della gara per la costruzione del canale di gronda necessario per il convogliamento delle acque piovane, appalto che, per l'entità del suo valore, potrebbe presentare aspetti di criticità che richiedono un'attenta vigilanza.

L'attività di riorganizzazione dell'ente posta in essere dalla commissione straordinaria ha interessato anche l'area dell'urbanistica, ove è attualmente in corso la stesura del nuovo piano strutturale comunale in collaborazione con l'Università di Reggio Calabria. Si tratta tuttavia anche in questo caso di un procedimento complesso che non potrà essere concluso entro i termini fissati nel citato provvedimento di scioglimento.

Importanti iniziative volte all'incremento delle entrate ed alla corretta gestione della spesa sono state poste in essere anche nel settore economico finanziario. Sono state infatti avviate le procedure per la messa in liquidazione di una società mista intercomunale, già oggetto di attenzione da parte della commissione d'accesso, alla quale era stato affidato il servizio di riscossione dei tributi locali la cui gestione, negli anni, si è rivelata del tutto inefficiente.

Particolarmente rilevante appare, inoltre, la procedura di dismissione della quota di partecipazione del comune in una società a capitale misto pubblico - privato, partecipazione che aveva formato oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti, in quanto disposta in violazione dell'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ritiene necessario che la complessa procedura venga portata a termine dalla commissione straordinaria, considerato che l'analoga iniziativa avviata già nel 2007 dal consiglio comunale non era stata portata ad esecuzione a causa di un grave atto intimidatorio nei confronti del vice sindaco, vicenda che ha concorso a motivare il provvedimento di scioglimento.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10390
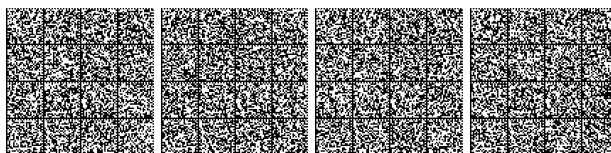
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 2009, registrato alla Corte dei Conti il 28 aprile 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi con la nomina di una commissione straordinaria composta dalla dr.ssa Maria Grazia Nicolò viceprefetto, dalla dr.ssa Alfonsa Caliò - viceprefetto aggiunto e dal dr. Giovanni Barilà - direttore amministrativo contabile incaricata della provvisoria gestione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 2010 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010 con la quale la dr.ssa Paola Galeone – viceprefetto è stata nominata componente della commissione straordinaria in sostituzione della dr.ssa Maria Grazia Nicolò;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 393

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambienteche, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal Prefetto di Reggio Calabria con la proposta di proroga della gestione commissariale, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo straordinario per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

Un segnale evidente della presenza e del menzionato condizionamento è rappresentato dal grave atto intimidatorio subito dalla ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'imminenza dell'avvio dell'attività gestionale.

La relazione prefettizia pone in rilievo l'attività di riorganizzazione dell'ente avviata dalla commissione straordinaria e la necessità che sia lo stesso organo straordinario a portare a compimento la connessa serie di programmi.

Sulla base delle esigenze e delle aspettative della collettività la commissione straordinaria ha posto in essere, con programmazione triennale, una serie di interventi strutturali ed infrastrutturali che già solo nel primo anno vedranno l'amministrazione comunale impegnata in opere di rilevante impegno economico.

Le opere più importanti consistono nella realizzazione della rete di raccolta delle acque bianche, fino ad oggi inesistente sull'intero territorio comunale, e dell'impianto di pubblica illuminazione.

È inoltre stato aggiudicato l'appalto dei lavori per la costruzione di un impianto di rigassificazione, che interesserà l'area del porto di Gioia Tauro ed il territorio di San Ferdinando e, tenuto conto dell'ingente valore dell'opera, viene rappresentato il pericolo che la stessa susciti le attenzioni della criminalità organizzata.

La commissione straordinaria ha inoltre evidenziato come, a seguito della recente regolamentazione dei criteri di assegnazione dei suoli cimiteriali, anche la gestione del cimitero comunale potrebbe rivelarsi particolarmente delicata in considerazione di possibili intromissioni della criminalità.

Nel settore urbanistico, altra area amministrativa presso la quale solitamente si concentrano gli interessi della malavita, sono stati stanziati dei fondi di bilancio per procedere all'attuazione del piano strutturale comunale, strumento che dovrà disciplinare l'attività edificatoria ed assicurare, in futuro, l'utilizzo del territorio al riparo da speculazioni o intromissioni di ambienti controindicati.

Tali adempimenti, che senz'altro costituiscono un segnale primario del ripristino della legalità, richiedono tuttavia tempi ancora lunghi per essere portati a termine.

Attesa pertanto l'influenza ancora forte sul territorio della criminalità organizzata, si impone la necessità che gli evidenziati programmi vengano portati a termine prima dell'insediamento degli organi ordinari.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10391

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3891).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2010, recante la proroga fino al 31 dicembre 2010 dello stato di emergenza, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007 e l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009, nonché, la nota del 2 agosto 2010 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3850 del 19 febbraio 2010, nonché le note delle regioni Emilia-Romagna del 21 maggio 2010 e della Liguria del 29 luglio 2010;

Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le note del 30 giugno e del 27 luglio 2010 del commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010 e n. 3885 del 2 luglio 2010;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e le richieste della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 23 marzo e 20 luglio 2010;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, nonché le note della regione Campania del 2 luglio 2010, della regione Calabria del 6 luglio 2010, della regione Lazio del 6 luglio 2010, della regione Marche del 2 luglio 2010, della regione Molise del 23 giugno 2010, della regione Toscana del 7 luglio 2010 e della regione Piemonte del 20 luglio 2010;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni e la nota della regione Piemonte del 30 luglio 2010;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3839 del 12 gennaio 2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010, nonché la nota del sindaco del comune di San Giuliano di Puglia del 17 giugno 2010;

Visti l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, gli esiti dell'incontro tenutosi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2010, nonché le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 maggio e 20 luglio 2010 e della regione Campania del 1° giugno 2010;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota della regione Lazio del 30 luglio 2010;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota della regione Lazio del 6 luglio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto il giorno 23 luglio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato d'emergenza, nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie», nonché l'ordinanza n. 3691 del 2008 e l'art. 17 dell'ordinanza n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le note del 29 luglio 2010 del commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie e del sindaco di Lipari in data 31 maggio e 11 giugno 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine allo sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po» nonché l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3882 del 18 giugno 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, recante la revoca dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia nonché, l'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, nonché, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010 con cui il sopra citato stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002 n. 3228, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio», cosi come modificata ed integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3263 del 14 febbraio 2003 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422 del 1° aprile 2005 e n. 3454 del 29 luglio 2005;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare il comma 2, in cui è previsto che per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007;

Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3396 del 28 gennaio 2005, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004», e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del Presidente della regione autonoma della Sardegna del 27 luglio 2010;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed in particolare l'art. 6, comma 2; con il quale si rinvia all'adozione di apposite ordinanze di protezione civile per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3105 del 7 febbraio 2001, il verbale n. 26 del 9 luglio 2010 del Comitato Tecnico Paritetico Stato-regione e la nota del 30 luglio 2010 del Presidente della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
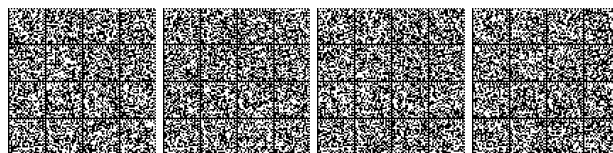
Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire al Prefetto di Reggio Calabria – commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007 di proseguire nelle attività ivi previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, in deroga alla vigente normativa, la somma di euro 4.000.000,00, a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, iscritte in conto residui sul capitolo 7253 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 è soppresso.

Art. 2.

1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, la regione Emilia-Romagna è autorizzata, su disposizione del Presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato, a trasferire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, sulla contabilità speciale n. 5418, istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3850/2010, le somme derivanti da talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito dei diversi Piani degli interventi relativi agli eventi alluvionali dell'autunno 2000 di cui alle ordinanze di protezione civile numeri 3090/2000 e successive a titolo di concorso finanziario alle attività di cui al contesto emergenziale oggetto della richiamata ordinanza n. 3850/2010. A tal fine il Presidente della regione - commissario delegato provvede con proprio decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla quantificazione dell'importo complessivo delle economie accertate ed in corso di accertamento sui relativi capitoli del bilancio regionale. Il dirigente regionale competente procederà, successivamente, al versamento, anche in più rate, delle somme di cui trattasi a favore della predetta contabilità speciale n. 5814, istituita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare il ritorno alle normali condizione di vita della popolazione coinvolta dagli eventi calamitosi del dicembre 2010 che hanno colpito il territorio della regione Liguria e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, il commissario delegato – Presidente della regione Liguria avvalendosi di idonei soggetti attuatori, nell'ambito delle attività relative al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Magra è autorizzato ad eseguire gli interventi necessari a garantire la navigabilità del tratto terminale dello stesso fiume al fine di consentire la ripresa socio-economica delle aree fluviali e del tessuto produttivo.

2. Il commissario delegato - Presidente della regione Liguria per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850, del 19 febbraio 2010, è autorizzato ad utilizzare le seguenti risorse finanziarie:

quanto a euro 2.400.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006;

quanto a euro 1.200.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004.

Art. 4.

1. Il sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007, e successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutti gli interventi programmati ed avviati e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli.

2. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi del comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato si avvale dei soggetti attuatori nonché del personale e della struttura già operanti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

5. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007.

Art. 5.

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, così come modificato dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010 dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* alla corresponsione, avvalendosi dell'Ing. Angelo Pepe - Soggetto attuatore, e sentiti i Sindaci dei comuni di Bovino (Foggia) Greci (Avellino), Montaguto (Avellino) e Savignano Irpino (Avellino), di contributi di carattere straordinario a titolo di ristoro del pregiudizio economico subito dai titolari di attività agricole e produttive in conseguenza della riattivazione del movimento franoso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 citato in premessa, fino ad un massimo di € 18.000,00 pro-capite, e comunque nel limite complessivo di spesa di € 400.000,00, sulla base di parametri oggettivi ed in termini di rigorosa perequazione».

2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «5. Al personale del Dipartimento della protezione civile impegnato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2011, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006, con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità».

Art. 6.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «o delle regioni» sono aggiunte le seguenti parole: «o di altri Enti locali».

2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «per la valutazione dei progetti» sono aggiunte le seguenti parole «relativi agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1».

Art. 7.

1. I Presidenti delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta sono confermati commissari delegati e provvedono, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, i commissari delegati provvedono, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature, unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. I commissari delegati per le finalità di cui al comma 1 si avvalgono, ove necessario, dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I commissari delegati richiedono ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni dello Stato, all'Amministrazione regionale ed agli Enti locali interessati.

5. I commissari delegato sono altresì autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unità di personale già operanti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo i commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

7. I commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare le contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009.

8. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative poste in essere ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

9. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 8, al fine di evitare situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere alla rimozione delle situazioni di pericolo determinate dalla presenza della nave «Equa» ubicata in prossimità della foce del fiume Tevere, avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 9 della sopra citata ordinanza.

10. Il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale della Capitaneria di Porto di Roma in occasione degli eventi calamitosi di gennaio 2010, quantificati in euro 5.712,41, a valere sulle risorse di cui al comma 3 dell'art. 9 della sopra citata ordinanza.

Art. 8.

1. I Presidenti delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta sono confermati commissari delegati e provvedono, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutti gli interventi programmati ed avviati per il superamento dei contesti di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I commissari delegati, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvedono alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 i commissari delegati si avvalgono dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni. nonché della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo i commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

5. I commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare le contabilità speciali aperte ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683/2007, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

1. Limitatamente al territorio del comune di San Giuliano di Puglia, il sindaco del medesimo comune è nominato soggetto attuatore per il completamento degli interventi di ricostruzione post-sisma nel territorio della provincia di Campobasso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 3 giugno 2010, subentrando al Provveditore interregionale per la Campania e il Molise.

Art. 10.

1. Al fine di completare le attività inerenti alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, in continuità con quanto previsto all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721/08, la regione Basilicata, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è incaricata di provvedere a garantire la prosecuzione della gestione unitaria del sistema nazionale dei centri funzionali.

2. La regione Basilicata espleta le attività di cui al comma 1 d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la regione Basilicata è autorizzata a prorogare fino ad un massimo di nove mesi il contratto relativo ai servizi di manutenzione ordinaria e integrativa del Sistema Nazionale dei Centri funzionali.

4. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, nel limite massimo di euro 1.300.000, a valere sulle risorse di cui al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552/2006, già destinate al potenziamento della rete nivometrica.

5. Le residue risorse di cui al comma 2 art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552/2006, già destinate al potenziamento della rete nivometrica ed al cofinanziamento dell'adeguamento dei sistemi di trasmissione dedicata delle reti idro-pluviometriche, pari a complessivi euro 1.700.000, possono essere utilizzate dal Dipartimento della protezione civile per il cofinanziamento alle Regioni, degli interventi di manutenzione delle reti idro-meteopluviometriche e radar, per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

1. Il dott. Mario Pasquale De Biase, commissario delegato ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, provvede, avvalendosi in qualità di Soggetto attuatore della Società Sogesid s.p.a., e nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte e da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria, alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta).

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di € 47.807.351,01 a valere sulle risorse presenti nella contabilità del sopra citato commissario delegato.

Art. 12.

1.Il direttore della Direzione regionale di protezione civile, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutti gli interventi programmati ed avviati e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008.

2. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato si avvale del personale già operante ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, delle società regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

5. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare le contabilità speciali aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

1. La regione Lazio – Direzione regionale della protezione civile provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative programmate ed avviate e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La regione Lazio – Direzione regionale della protezione civile, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la regione Lazio – Direzione regionale della protezione civile, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 14.

1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza i contesti emergenziali citati in premessa, ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale di cui alle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni e del 3 dicembre 2008, le Regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a propri carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali e delle Sale operative regionali mediante il potenziamento delle relative strutture, con particolare riguardo al collegamento tra le stesse nonché con il Centro funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, dei rapporti di somministrazione di lavoro con le Agenzie per il lavoro anche in deroga all'art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro-Apl, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede anche in deroga alle leggi regionali n. 24 del 30 dicembre 2009, art. 13 e n. 12 del 16 luglio 2010, art. 12.

Art. 15.

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività inerenti al contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, il commissario delegato di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla realizzazione della condotta sottomarina di adduzione dal dissalatore dell'isola di Lipari per l'isola di Vulcano.

2. Il comune di Lipari e il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato le risorse finanziarie stanziate per l'opera in questione.

Art. 16.

1. Per assicurare il rimborso delle spese sostenute dalla regione Lombardia, interessata dall'emergenza ambientale determinatasi nei territori limitrofi ai fiumi Lambro e Po, a partire dal giorno 23 febbraio 2010, a seguito dello sversamento di materiale inquinante dai serbatoi della raffineria Lombarda Petroli sita nel Comune di Villasanta in provincia di Monza e Brianza, è assegnata alla medesima regione la somma di euro 500.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 17.

1. Il Presidente della regione Puglia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 30 giugno 2011, di tutti gli interventi programmati ed avviati e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi.

2. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato si avvale del personale e della struttura già operanti ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

5. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità correlate al definitivo superamento della situazione di criticità di cui al presente articolo, il Comitato per il rientro nell'ordinario, istituito ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad operare fino al 31 dicembre 2010.

Art. 18.

1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°aprile 2005 n. 3422 e successive modificazioni ed integrazioni, è confermato, fino al 30 giugno 2011, per provvedere in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità in relazione all'inquinamento e alla crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio di Roma.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia nonché della Commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 2002.

4. Le opere e gli interventi da realizzarsi da parte del commissario delegato funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e le relative procedure, anche inerenti alla localizzazione ed alla valutazione d'impatto ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

5. Per l'attuazione del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di criticità di cui al presente articolo e per le conseguenti iniziative contrattuali inerenti ad affidamenti di servizi e concernenti il compimento delle necessarie forniture, il commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dei fondi del commissario delegato e di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 2002.

Art. 19.

1. Il sindaco del Comune di Lipari, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dallo stato di emergenza in atto, può stipulare contratti a tempo determinato trimestrali e comunque per un periodo non superiore al 31 dicembre 2010 – nel limite massimo di cinque unità da destinare anche al controllo e alla vigilanza sulla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3225/2002 – per implementare la dotazione organica del Corpo di polizia municipale comunale.

2. Il sindaco del Comune di Lipari in ragione dell'aggravio lavorativo del personale appartenente al corpo della Polizia municipale del predetto Comune derivante dall'incremento dell'afflusso turistico sul territorio delle isole Eolie, nonché allo scopo di intensificare i servizi di vigilanza a tutela del traffico veicolare e pedonale per assicurare la salvaguardia della popolazione, è autorizzato a corrispondere a detto personale fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario mensile - effettivamente reso - in eccedenza alle ordinarie autorizzazioni, limitatamente al periodo estivo e comunque non oltre il 30 ottobre 2010.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilità speciale intestata al funzionario delegato di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 e derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225.

Art. 20.

1. Per assicurare il completamento degli interventi di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, cosi come disposto dall'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Direttore dell'Ufficio previsione prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'espletamento delle conseguenti iniziative in regime di somma urgenza, avvalendosi delle Strutture Operative del Servizio Nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, dei Centri di Competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 4324 dell'11 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, del Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno dell'Università dell'Aquila, del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma «La Sapienza», dell'Unità Operativa di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e della regione autonoma della Sardegna nonché degli Enti locali coinvolti.

2. Per far fronte alle iniziative di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 1.300.000,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; a tal fine è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità, il trasferimento delle predette risorse al Fondo della protezione civile.

Art. 21.

1. All'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3105 del 7 febbraio 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è cosi sostituito: «1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente ordinanza si fa fronte nei limiti delle disponibilità definite dalla regione Siciliana con apposite delibere di rimodulazione finanziaria di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433»;

b) al comma 2 le parole: «Una quota pari alle risorse di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti parole «La somma di euro 71.271.052,07»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente comma «3. Le somme attribuite ai singoli comuni e non assegnate per carenze di domande o che residuino dagli interventi finanziabili, o i cui interventi non abbiano avuto concreto inizio entro i termini previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3140 del 7 giugno 2001, rientrano nella disponibilità della legge 31 dicembre 1991, n. 433 per essere utilizzate secondo le procedure previste dalla stessa legge. Deve comunque essere finanziato almeno un intervento per comune, integrando ove necessario l'importo minimo di euro 129.114,22 con le risorse residue indivise».

Art. 22.

1. Il sindaco del comune di Bonorva (Sassari), provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'espletamento delle iniziative di carattere amministrativo e contabile conseguenti alla situazione di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3396 del 28 gennaio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, con facoltà di avviare le procedure per il recupero delle somme dovute e per la corresponsione delle indennità di esproprio.

Art. 23.

1. Per l'attuazione dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di euro 600.000,00, a carico del Fondo di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A10215

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rousteau Solange, della formazione professionale estera abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Firenze e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Rousteau Solange, cittadina francese, nata a Nantes il 18 novembre 1950, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «guide interprète régional» conseguito in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito territoriale di Firenze e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano e francese;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi dell'11 giugno 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Firenze, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento oppure in una prova attitudinale scritta e orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rousteau Solange, cittadina francese, nata a Nantes il 18 novembre 1950, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e provincia nelle lingue: italiano e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici) oppure di una prova attitudinale scritta e orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale scritta e orale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Rousteau Solange, nata a Nantes il 18 novembre 1950, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Firenze e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano e francese, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Contenuti di base:

archeologia (arte etrusca, arte romana, carattere e storia della ricerca archeologica, principali siti archeologici);

storia dell'arte (caratteri e stili architettonici e storico artistici in Italia: il romanico, il gotico, il rinascimento, il neoclassico, il liberty, il 900 in architettura; distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte; evoluzione della pittura dalle origini a oggi; evoluzione della scultura dalle origini ad oggi; evoluzione delle arti minori);
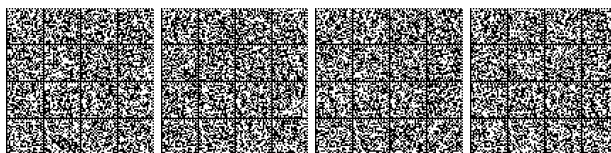
aspetti eco-gastronomici regionali e artigianali (tradizioni culinarie toscane; i vini toscani; percorsi eno-gastronomici; offerta di ristorazione; aspetti dell'artigianato toscano);

organizzazione del turismo e mercati turistici (mercato turistico: domanda e offerta turistiche: caratteristiche specifiche; flussi turistici; offerta ricettiva; offerta dei viaggi: agenzie di viaggio (art. 82 legge regionale 42/2000), tour operators e travel agents; tipologie di prodotti e servizi: servizi tipici delle imprese tour operators; il viaggio; classificazione tipologica dei viaggi: viaggi organizzati, su domanda, incentive, prodotti incoming, tours; educational tours; prenotazioni: sistemi tradizionali e reti telematiche; servizi di accoglienza, servizi di accesso, servizi accessori, servizi di trasporto);

marketing turistico (marketing pubblico; marketing integrato; marketing aziendale; marketing mix; promozione di un'area);

legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria (normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in campo turistico);

Contenuti tecnico-professionali dell'ambito territoriale:

caratteri e storia dell'ambito territoriale (eventi storici più importanti della Toscana; eventi storici rilevanti dell'ambito territoriale e suo rapporto con la Toscana: toponomastica);

elementi di archeologia dell'ambito territoriale (archeologia etrusca sul territorio; archeologia romana sul territorio; siti archeologici sul territorio; musei archeologici del territorio: fruibilità e disposizione opere);

rete museale e tecniche di prenotazione (museo sul territorio; i musei comunali; i musei statali; le collezioni private; tecniche di prenotazione classiche e informatizzate; musei del territorio in rete; parchi e aree naturali protette: risorse termali);

elementi di storia dell'arte dell'ambito territoriale (collegamenti tra tradizione ed arte; architettura religiosa e civile sul territorio; pittura sul territorio; scultura sul territorio; arti minori; siti museali: fruibilità e disposizione opere);

tradizioni e manifestazioni del territorio (folklore sul territorio; offerta culturale sul territorio: teatri, biblioteche, festivals, ecc.; principali feste tradizionali religiose; principali sagre eno-gastronomiche);

metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e conduzione dei gruppi (determinazione tipologica degli itinerari; itinerari turistici classici; itinerari tematici: archeologici, sportivi, naturalistici, a cavallo, termali, eno-gastronomici, artistici; itinerari didattici; tecniche di redazione di un itinerario; fattore tempo; fattore spazio; risorse; cartografia; servizi; principali itinerari turistici della Provincia; gestione del gruppo durante le varie tipologie di itinerari)

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Firenze e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

10A09969

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Palermo Giulio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Palermo Giulio, nato il 26 marzo 1982 a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Palermo è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 31 ottobre 2005 in Italia presso la Università «LUISS Guido Carli» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli il 23 dicembre 2009;
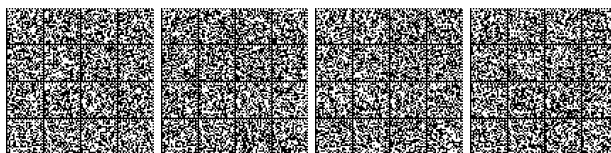
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 15 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art.2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Considerato che in questo contesto nessun rilievo può essere attribuito al prodotto «certificato de Matricula» rilasciato dalla «IE Universidad» ai fini di una semplificazione delle misure compensative, in quanto la prova attitudinale ha la finalità di verificare la conoscenza del diritto interno acquisita dall'interessato, circostanza non riscontrabile dal contenuto del suddetto documento, da cui si ricava un approfondimento di materie del diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
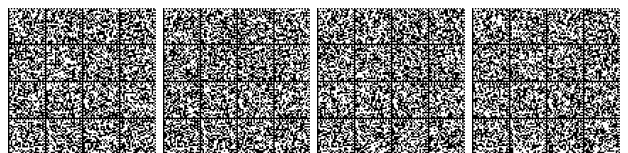
Decreta:

Al sig. Palermo Giulio, nato il 26 marzo 1982 a Napoli, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10135

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mamia Maria Domenica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mamia Maria Domenica, nata il 24 giugno 1965 a Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Mamia è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 8 luglio 1998 in Italia presso la Università degli studi di Sassari;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Tempio di Pausania il 26 ottobre 2000;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 2 marzo 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Barcellona (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e che, di conseguenza, possa procedersi al riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Mamia Maria Domenica, nata il 24 giugno 1965 a Sassari, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10136

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 17 dicembre 2007 e 21 novembre 2008 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di Conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, denominato «Unità Operativa Conciliazione, Arbitrato e Regolazione del Mercato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 17 dicembre 2007 e 21 novembre 2008 d'iscrizione al n. 22 nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Venezia, con sede legale in Venezia piazza San Marco n. 2032, c.f. n. 80008190276 e P. I.V.A. 00625360276, denominato «Unità Operativa Conciliazione, Arbitrato e Regolazione del Mercato»;

Vista l'istanza 31 marzo 2010 prot. m. dg DAG 19 aprile 2010, n. 55244.E con la quale è stato comunicato che con delibera camerale del 2 marzo 2010 è stato eletto il nuovo presidente e legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Venezia nella persona del dott. Fedalto Giuseppe, nato a Venezia il 23 dicembre 1937, avvicendandosi al dott. Massimo Albonetti, nato a Venezia il 3 settembre 1952;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 17 dicembre 2007 e 21 novembre 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Venezia, con sede legale in Venezia, Piazza San Marco n. 2032, c.f. n. 80008190276 e P. I.V.A. 00625360276, denominato «Unità Operativa Conciliazione, Arbitrato e Regolazione del Mercato», limitatamente al legale rappresentante.

Dalla data del 2 marzo 2010 il presidente e legale presidente della Camera di commercio I.A.A. di Venezia e legale rappresentante dell'«Unità Operativa Conciliazione Arbitrato e Regolazione del Mercato», deve intendersi il dott. Fedalto Giuseppe, nato a Venezia il 23 dicembre 1937.

Resta ferma l'iscrizione al n. 22 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10452

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2010.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2010/2011 relativo al programma «Frutta nelle scuole», di cui all'articolo 103-*octies bis* del Regolamento CE n. 1234/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n.16/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») - come modificato dal Reg. CE n. 13/2009 - ed, in particolare, l'art. 103-*octies-bis*, che prevede a favore degli Stati membri un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»;

Visto il regolamento n. 288/2009 della Commissione che, nel recare modalità applicative del regolamento del Consiglio n. 1234/2007 relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», stabilisce la ripartizione indicativa dell'aiuto per Stato membro e fissa per l'Italia un tasso di cofinanziamento comunitario nella misura del 58%;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto regolamento n. 288/2009 della Commissione in base al quale gli Stati membri che istituiscono un Programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui all'art. 103-*octies-bis* del regolamento CE n. 1234/2007 per un periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 luglio di uno o più anni, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il suddetto periodo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea, nei termini fissati dal predetto regolamento CE n. 288/2009, la strategia nazionale del Programma «Frutta nelle scuole» relativa all'annualità 2010/2011;

Vista la decisione della Commissione C(2010) 2591 del 29 aprile 2010 che, nel fissare la ripartizione definitiva degli aiuti comunitari per Stato membro, assegna all'Italia un aiuto comunitario pari ad euro 20.940.147,00;

Viste la note n. 5244 dell'1 aprile 2010 e n. 6933 del 3 maggio 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le quali il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'annualità 2010/2011 a favore del Programma «Frutta nelle scuole», pari a 20.940.147,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di 15.163.555,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 giugno 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a favore del Programma «Frutta nelle scuole», previsto dall'art. 103-*octies-bis* del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'annualità 2010/2011, risulta di euro 15.163.555,00 ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota di euro 15.163.555.00 viene messa a disposizione dell'organismo pagatore AGEA, previa indicazione mensile dell'Agea coordinamento, d'intesa con il Ministero delle politiche, agricole e forestali, contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comportano una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'annualità 2010/2011, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualità di organismo di coordinamento, trasmette, per ciascuna annualità, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 3.
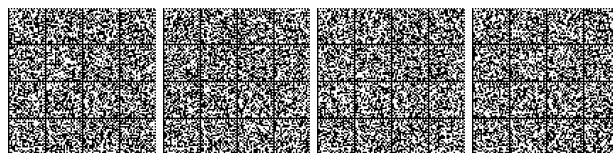
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA, in qualità di organismo pagatore, adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 28

10A10227

DECRETO 16 giugno 2010.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «ENVEUROPE (Environmental quality and pressure assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring)», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 18/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Visto il contratto n. LIFE08 ENV/IT/000399 con la Commissione europea del 18 dicembre 2009 di concessione del contributo per la realizzazione di apposito progetto, il cui costo complessivo è pari a 6.067.876,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con corrispondenti risorse nazionali, presentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di scienze marine, Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari associati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato ed altri soggetti internazionali;

Vista la nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di scienze marine n. 3650 del 4 maggio 2010, che quantifica in 2.006.614,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto di durata quadriennale;

Vista la medesima nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di scienze marine n. 3650 del 4 maggio 2010 che, a fronte di contributi comunitari pari a 1.003.307,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 1.003.307,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 64/354 del 15 giugno 2010, che quantifica in 591.924,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 64/354 del 15 giugno 2010 che, a fronte di contributi comunitari pari a 295.962,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 295.962,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tali fabbisogni nazionali pubblici alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 giugno 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + «ENVEUROPE - Environmental quality and pressure assessment across Europe: the LTER network a san integrated and shared system for acosystem monitoring» (LIFE08 ENV/IT/000399), che ha durata quadriennale, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 1.299.269,00 euro, così ripartito:

C.N.R. - Istituto di scienze marine	1.003.307,00 euro
Mi.P.A.A.F. - Corpo forestale dello Stato	295.962,00 euro
Totale	1.299.269,00 euro

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dai beneficiari medesimi.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del progetto, dalla Commissione europea comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato ed il C.N.R. - Istituto di scienze marine adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2010

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 30

10A10230

DECRETO 16 giugno 2010.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2009-2010, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 17/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, che nella sezione VI stabilisce le disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura;

Visto che il predetto regolamento abroga dal 1º gennaio 2008 il regolamento CE n. 797/2004 del Consiglio dell'Unione europea, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 3805 del 10 agosto 2007 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.344.893,00 euro per la campagna 2009-2010, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.344.893,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4202 del 13 aprile 2010;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 2008-2009, assegnate con proprio decreto n. 35 del 27 luglio 2009 e trasferite all'AGEA ed agli Organismi pagatori regionali, risultano inutilizzati 179.996,47 euro, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la citata nota n. 4202 del 13 aprile 2010;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di 179.996,47 euro per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2009-2010;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica, di 2.344.893,00 euro, è necessario disporre di nuove assegnazioni per 2.164.896,53 euro, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 giugno 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 2.344.893,00 euro, per la campagna 2009-2010, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 179.996,47 euro con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui al proprio decreto n. 35 del 27 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2009), già trasferite all'AGEA e agli Organismi pagatori regionali, e resesi disponibili per la campagna 2009-2010 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per 2.164.896,53 euro con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b)*, viene trasferita agli Organismi pagatori interessati, previa indicazione mensile di AGEA Coordinamento, d'intesa col Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comportano una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2009-2010, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituiscono acconto per le successive campagne.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dei competenti Organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2010

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 29

10A10231

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 aprile 2010.

Attuazione della direttiva 2009/86/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva fenpropimorf nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/86/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del fenpropimorf, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, è il 1° luglio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva il fenpropimorf è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/86/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il fenpropimorf è il 30 giugno 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 giugno 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti fenpropimorf già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011;

Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il fenpropimorf rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva il fenpropimorf, non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti fenpropimorf impiegati come preservanti del legno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è' riconosciuto l'inserimento della sostanza fenpropimorf nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/86/CE della Commissione del 29 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza fenpropimorf è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo fenpropimorf come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti fenpropimorf come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 giugno 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 giugno 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano, per effetto del presente decreto, revocate con decorrenza dal 31 dicembre 2011 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti fenpropimorf impiegati come preservanti del legno.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno e contenenti il principio attivo fenpropimorf, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2011 una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 giugno 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 dicembre 2011 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 giugno 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente articolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 aprile 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 121

ALLEGATO

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"21	Fenpropimorf	(+/-)-cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina Numero CE: 266-719-9 Numero CAS: 67564-91-4	930 g/kg	1° luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2021	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 2) in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento."

10A10394
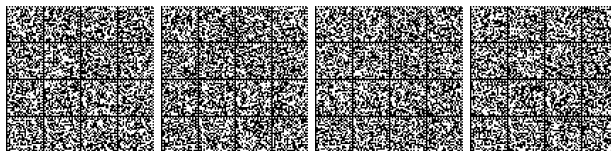
DECRETO 28 aprile 2010.

Attuazione della direttiva 2009/85/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva cumatetralil nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/86/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del cumatetralil, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi, è il 1° luglio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il cumatetralil è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/85/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il cumatetralil è il 30 giugno 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 giugno 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti cumatetralil già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011;

Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il cumatetralil rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il cumatetralil, non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti cumetetralil impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza cumetetralil nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/85/CE della Commissione del 29 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza cumetetralil è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, «rodenticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo cumetetralil come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti cumatetralil come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 giugno 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 giugno 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano, per effetto del presente decreto, revocate con decorrenza dal 31 dicembre 2011 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti cumatetralil impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo cumatetralil, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2011 una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 giugno 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 dicembre 2011 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 giugno 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente articolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 aprile 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 122

ALLEGATO

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"28	Cumatetralil	Cumatetralil Numero CE: 227-424-0 Numero CAS: 5836-29-3	980 g/kg	1° luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2016	14	A causa dei rischi rilevati, per gli animali non bersaglio, prima della sua iscrizione nel presente allegato, il principio attivo è oggetto di una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti diversi dalla polvere tracciante non deve eccedere 375 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso; 2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; 3) L'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni."

10A10395

DECRETO 6 maggio 2010.

Attuazione della direttiva 2009/89/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva azoto nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione dell'azoto, per il tipo di prodotto 18, insetticidi, è il 1 luglio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, aventi come unica sostanza attiva l'azoto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/86/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per insetticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva è l'azoto è il 31 agosto 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 agosto 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria degli insetticidi contenenti azoto già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011;

Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'azoto rientranti nella categoria degli insetticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria degli insetticidi e che contengono come unica sostanza attiva l'azoto, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 agosto 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti azoto impiegati come insetticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza azoto nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/89/CE della Commissione del 30 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza azoto è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, «insetticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo azoto come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti azoto come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria degli insetticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 agosto 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione comeprodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 giugno 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come residio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 agosto 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano, per effetto del presente decreto, revocate con decorrenza dal 29 febbraio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti azoto impiegati come insetticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria degli insetticidi e contenenti il principio attivo azoto, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2011 una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 agosto 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 29 febbraio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 giugno 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente articolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 maggio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 123

ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 27», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"27	Azoto	Azoto Numero CE: 231-783-9 Numero CAS: 7727-37-9	999 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	18	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare l'autorizzazione per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente garantiscono che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) i prodotti possono essere venduti unicamente a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi; 2) per garantire la minimizzazione dei rischi devono essere istituiti metodi e sistemi di lavoro sicuri che prevedano la disponibilità di dispositivi di protezione individuale se necessario.»

10A10392
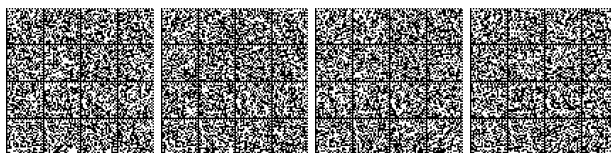
DECRETO 6 maggio 2010.

Attuazione della direttiva 2009/91/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva tetraborato di disodio nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO
DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere tetraborato di disodio come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del tetraborato di disodio, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, è il 1° settembre 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva il tetraborato di sodio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/91/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva è il tetraborato di sodio è il 31 agosto 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 agosto 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria degli insetticidi contenenti azoto già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011;

Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva tetraborato di sodio rientranti nella categoria degli insetticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria degli insetticidi e che contengono come unica sostanza attiva l'azoto, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 agosto 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti tetraborato di disodio impiegati come preservanti del legno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza tetraborato di disodio nell'«elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/89/CE della Commissione del 30 luglio 2009.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza tetraborato di disodio è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo tetraborato di disodio come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti tetraborato di disodio come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 agosto 2011, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione comeprodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 giugno 2013, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come residio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 agosto 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano, per effetto del presente decreto, revocate con decorrenza dal 29 febbraio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti tetraborato di disodio impiegati come preservanti del legno.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno principio attivo tetraborato di disodio, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 agosto 2011 una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 agosto 2011, non possono essere più prodotti a decorrere dal 29 febbraio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2012.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 giugno 2013, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente articolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 maggio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 124
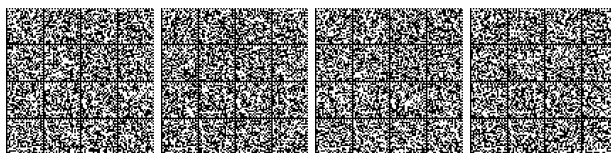
ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 24», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"24	tetraborato di disodio	tetraborato di disodio Numero CE: 215-540-4 Numero CAS (anidro): 1330-43-4 Numero CAS (pentaidrato): 12267-73-1 Numero CAS (decaidrato): 1303-96-4	990 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) I prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. 2) In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»

10A10393

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Litoiu Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Litoiu Ioana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist nivel 3 Avansat domeniul Sanatate Si Asist. Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato di Tg - Jiu nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate Si Asist. Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato di Tg - Jiu nell'anno 2009 dalla sig.ra Litoiu Ioana, nata a Novaci (Romania) il giorno 3 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Litoiu Ioana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09908

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Balan Viorica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Botosani nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Botosani nell'anno 1994 dalla sig.ra Balan Viorica, nata a Nicsani (Romania) il giorno 7 ottobre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Balan Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09909

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Raclaru Barbat Adriana Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Raclaru Barbat Adriana Ionela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «in Specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Raclaru Barbet Adriana Ionela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Raclaru;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2003 dalla sig.ra Raclaru Adrian Ionela, coniugata Barbat Adriana Ionela nata a Moldova *Nova* (Romania) il giorno 26 gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Raclaru Barbat Adriana Ionela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09910
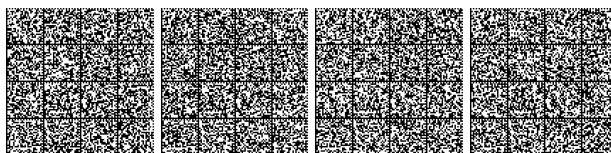
DECRETO 28 luglio 2010.

Rettifica al decreto 11 giugno 2010, relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfluralin revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/4l4/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamentn (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi dì origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377. della legge 24 dicembre 2007, n. 244». che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto 11 giugno 2010 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfluralin revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Rilevato che alla riga 1 dell'allegato al citato decreta 11 giugno 2010 è stato erroneamente inserito il sottoindicato prodotto fitosanitario contenente la sola sostanza attiva acido gibberellico (A3) e non acido gibberellico (A3) e benfluralin;

Rilevato altresì che alla riga 1 dell'allegato al sopra citato decreto 11 giugno 2010 è stata erroneamente indicata quale titolare del prodotto fitosanitario di cui trattasi l'Impresa SCAM S.p.a. anziché l'Impresa Fine Agrochemicals LTD;

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanza attiva
006058	GIBERLAN C	08/10/1984	Fine Agrochemicals LTD	gibberellic acid (acido gibberellico a3)

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 11 giugno 2010;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 11 giugno 2010 nelle seguenti parti:

viene eliminata la riga 1 relativa al prodottario Giberlan C dell'impresa Scam S.p.a., registrato al n. 6058 con decreto in data 8 ottobre 1984.

Il presente decreta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

10A10453

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Digitecnica società cooperativa», in Monserrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 dicembre 2009 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Digitecnica Società Cooperativa, con sede in Monserrato (CA) (codice fiscale 02681380925) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Daniela Massa, nata a Carbonia (CA) il 4 marzo 1974 con studio in Cagliari, via F. Figari, 7/B, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10461

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Heleweb società cooperativa - società cooperativa», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 settembre 2009 e del successivo accertamento in data 26 novembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. Coop. HELEWEB SOCIETA' COOPERATIVA - Società cooperativa, con sede in Perugia (codice fiscale 02472070545) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Andrea Meucci, nato a Perugia il 28 luglio 1966 ed ivi domiciliato in via del Marmo n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10466

DECRETO 22 giugno 2010.

Modifica del decreto 27 gennaio 2010, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Il piccolo principe - cooperativa sociale a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al Dirigente della Divisione IV;

Visto il decreto dirigenziale n. 001/sc/2010 del 27 gennaio 2010 del Ministero dello sviluppo economico con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa «Il Piccolo Principe - Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Reggio Calabria, codice fiscale n. 02198640803;

Tenuto conto che da visura camerale effettuata dalla scrivente in data 3 luglio 2009, non risultavano ancora riportati i depositi dei bilanci relativi agli anni 2006/2007/2008, depositati successivamente il 5/7/11 gennaio 2010;

Preso atto che solo successivamente veniva aggiornato l'avvenuto deposito dei bilanci relativi al 31 dicembre 2006-2007-2008, depositati il 5/7/11 gennaio 2010 e quindi antecedentemente al provvedimento sanzionatorio;

Vista l'istanza di revoca dello scioglimento della società sopra indicata presentata a questa Autorità di vigilanza prot. 0072132 del 16 giugno 2010;

Considerato:

che non esistono più i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

che la società cooperativa è in attività;

Ritenuto:

di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della cooperativa sopra citata, visto che il provvedimento risulta contenere vizi di legittimità successivamente emersi;

che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 001/sc/2010 del 27 gennaio 2010 emesso dal Ministero dello sviluppo economico - Divisione IV- è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa «Il Piccolo Principe - Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Reggio Calabria, codice fiscale n. 02198640803, costituita in data 19 dicembre 2002, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

10A10462

DECRETO 5 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Consorzio cooperative industriali - Società cooperativa», in Genova e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° marzo 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio cooperative industriali - Società cooperativa», con sede in Genova (codice fiscale 02899020107) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Guia Tanda, nata a Genova il 15 maggio 1961 ed ivi domiciliata in via Brigata Liguria n. 3/11;

avv. Antonio Bissolotti, nato a Sanremo (Imperia) l'11 dicembre 1958, domiciliato in Roma, via Alessandria n. 171;

dott. Bruno Guarnieri, nato a Matera il 3 febbraio 1958, ivi domiciliato in via Bradano n. 1/B,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10218

DECRETO 5 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eurocoop – Società cooperativa», in Porto Torres e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 gennaio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eurocoop - Società cooperativa», con sede in Porto Torres (Sassari) (codice fiscale 017914370906) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Salvatore Macciocco, nato a Sassari il 20 giugno 1971 ivi domiciliato con studio in via Stintino n. 6;

avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978, ivi domiciliato in via Antonino Pio n. 65;
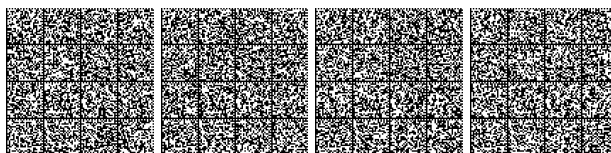
avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, domiciliata in Roma, in via Ridoty n. 26,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10219

DECRETO 16 luglio 2010.

Scioglimento di 50 società cooperative ricadenti in alcune regioni.

IL DIRIGENTE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223- *septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI
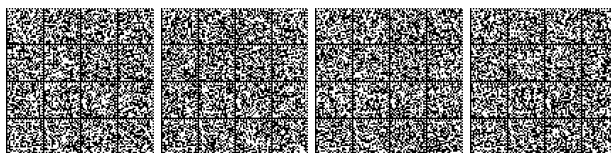
ALLEGATO

ELENCO N. 09/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	M.G.F. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATRONICO (PZ)	BASILICATA	01459400766	19/02/2001	
2	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. DOMUS NOSTRA	COSENZA	CALABRIA	80009370786	20/11/1954	
3	ICARO CONSULENZE E SERVIZI PER L'AMBIENTE ED IL TURISMO – PICCOLA SOC. COOP.VA	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	CAMPANIA	04028490656	19/05/2003	
4	DEDALO TOUR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04299051005	28/12/1991	
5	IL DELFINO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, DI LAVORO, A R.L.	ROMA	LAZIO	07928851000	22/03/2004	
6	IMPRONTA VERDE ONLUS A R.L. SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE INTEGRATA PROD. E LAVORO	VELLETRI (RM)	LAZIO	08612221005	19/07/2005	
7	COOPERATIVA LA SPLENDENTE 90 A R.L.	ROMA	LAZIO	03787341001	12/01/1990	
8	LA CONCHIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08017021000	30/04/2004	
9	R.D.S. - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	LAZIO	03874940582	31/03/1980	
10	MONDIALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	07090031001	21/05/2002	
11	RESIDENZA BELLAVISTA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06007061002	08/03/2000	
12	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - COOPERATIVA EDILIZIA A MOVIMENTO FERROVIARIO C.E.M.F.	ROMA	LAZIO	80406990582	06/02/1975	
13	COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI – CO.GE.SER. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04680971001	23/02/1994	
14	ISOLA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FIUMICINO (RM)	LAZIO	08625031003	03/08/2005	
15	I -LAND – SOCIETA' COOPERATIVA	VITERBO	LAZIO	01824430563	29/06/2005	**LEGA**
16	VALERIA SOC. COOP.	ROMA	LAZIO	09943551003	19/03/2008	
17	MERCURIO – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08750431002	01/12/2005	
18	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	09212271002	10/11/2006	
19	EUROPE LINE SOCIETA' COOPERATIVA	FONDI (LT)	LAZIO	02155930593	20/05/2003	
20	MULTISERVIZI IMPRESA DI PULIZIE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARINO (RM)	LAZIO	07106871002	07/06/2002	
21	ZEUS 2004 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	08007201000	05/05/2004	
22	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, INTEGRATA DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	08502461000	22/04/2005	
23	AVT AUDIOVISUALTECHNICS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04982380588	13/01/1981	
24	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. I.C.R. - INTERDISCIPLINARE CONSULENZA E RICERCA	ROMA	LAZIO	03139780583	17/03/1978	
25	DV SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANAGNI (FR)	LAZIO	02312480607	06/11/2003	
26	VIDEOGRAFICA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07095110586	28/06/1985	
27	TRASPORTO & FACCHINAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08308971004	12/01/2005	
28	PROFESSIONISTI ASSOCIATI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI AVANZATI PER L'INNOVAZIONE PRO.S.A.	ROMA	LAZIO	06905880586	22/02/1985	
29	CAFFE' SANIZI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	LAZIO	00925560575	26/07/2001	
30	UNIONE TESSILE LAVORATORI AUTONOMI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN SIGLA U.T.L.A. SOC. COOP.	ROMA	LAZIO	00375730942	12/01/1996	
31	LE FANATICHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA (LT)	LAZIO	02126310594	21/11/2002	**CCI**
32	IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA (LT)	LAZIO	02346940592	09/11/2006	**CCI**
33	SCIVES – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ITALIANA VIAGGI E SAFARI	RIETI	LAZIO	00976340570	04/03/2005	**CCI**
34	SERVICECOOP SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09022671003	18/05/2006	
35	SOCIETA' COOPERATIVA OASI CAPENATE	CAPENA (RM)	LAZIO	04782351003	17/10/1994	
36	BRACCIO FORTE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	04603410962	15/11/2004	
37	LA COOPERATIVA RIABITA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANERBIO (BS)	LOMBARDIA	02004320988	03/06/1998	**UNICOOP**
38	IL FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)	LOMBARDIA	02151350986	07/11/2000	**UNICOOP**
39	ORIZZONTI FUTURI COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	VARESE	LOMBARDIA	01997200983	15/04/1998	
40	BRESCIANA GROUP E C. SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	LOMBARDIA	02668160985	24/06/2005	
41	BRAMEDI SOC. COOP. A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	13063400157	28/02/2000	
42	BERGAMASCA – SOC. COOP.	PADERNO DUGNANO (MI)	LOMBARDIA	04125630964	12/11/2003	**UNICOOP**

43	ASTERIX SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	LOMBARDIA	04954180966	27/07/2005	
44	ROBBIOLO COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BUCCINASCO (MI)	LOMBARDIA	13415940157	29/03/2001	**CCI**
45	ADA PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PAVIA	LOMBARDIA	01977380185	26/09/2002	
46	COOPERATIVA IL CASTAGNO A R.L.	BUSTO ARSIZIO (VA)	LOMBARDIA	01976150126	07/03/1991	
47	SARA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	CARAVAGGIO (BG)	LOMBARDIA	03384780163	03/03/2007	
48	BEST QUALITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	LOMBARDIA	03446190963	12/02/2002	
49	SANIT-SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARESE	LOMBARDIA	02544180124	16/11/1999	**CCI**
50	TEXA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA	03028370165	27/02/2003	

10A10217
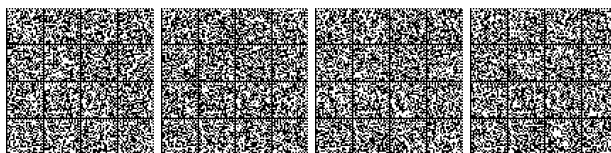
DECRETO 16 luglio 2010.

Scioglimento di 50 società cooperative ricadenti nella regione Lazio.

IL DIRIGENTE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009,prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 08/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	LA PURA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80400410587	13/12/1954	
2	LA COMUNE 73 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PALOMBARA SABINA (RM)	LAZIO	02686700580	06/02/1973	LEGA
3	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LO SCORPIONE A R.L.	ROMA	LAZIO	04167091000	02/10/1991	
4	COOPERATIVA EDILIZIA LEGA LOMBARDA 82 A R.L.	ROMA	LAZIO	05625220586	22/06/1982	
5	AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA O.N.L.U.S.	ROMA	LAZIO	05065051004	13/02/1996	
6	EXCLUSIVE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	LAZIO	00927590570	05/10/2001	
7	FEDERCOOP COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	LAZIO	08986001009	13/04/2006	
8	COOPERATIVA SANTOVERDE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04989981008	02/08/1995	UNICOOP
9	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	LATINA	LAZIO	01935310597	26/05/1999	
10	MAGIC GREEN 2004 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	07812241003	21/01/2004	
11	COOPLOGISTIC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	07741791003	27/11/2003	
12	ARCH.IM.ED.I.S. (ARCHITETTURA, IMMOBILIARE, EDILIZIA, INFORMATICA E SICUREZZA)	ROMA	LAZIO	07199771002	09/09/2002	
13	COOPERATIVA FATIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	08884831002	03/02/2006	
14	TRANSPORT CITY LINE – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	06826061001	20/11/3001	
15	COOPERATIVA SOCIALE SOSTA ALLA STAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA	CAPRAROLA (VT)	LAZIO	01871580567	03/11/2006	LEGA
16	PRIMAVERA – LE NUOVE VOCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ROMA	LAZIO	04966751002	21/09/1995	CCI
17	FCMC SERVIZI INTEGRATI – SOCIETA' COOPERATIVA	FORMIA (LT)	LAZIO	07515791007	29/04/2003	UNICOOP
18	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NEPI (VT)	LAZIO	01772050561	22/01/2004	
19	IL CANARINO – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03174980585	04/02/1959	
20	FLOSMAR SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARINELLA (RM)	LAZIO	05471221001	25/02/1998	
21	COOPERATIVA EDILIZIA MAGISTRALE SCAURI C.E.M.S. ARL	MINTURNO (LT)	LAZIO	01724190598	18/11/1951	
22	AGRICOLA SALINI SOCIETA' COOPERATIVA	FIAMIGNANO (RI)	LAZIO	00961250578	17/03/2004	
23	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOLAIO – ONLUS	MANZIANA (RM)	LAZIO	06033171007	26/01/2000	
24	COOPERATIVA FIOR DI LATTE CIOCIARO A R.L.	FROSINONE	LAZIO	02398550604	19/05/2005	
25	DOMUS – COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	07949981000	10/03/2004	
26	ALTEREGO SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	LAZIO	05658941009	25/03/2005	
27	EDIL POOL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	06570481009	17/04/2001	
28	IBIS 98 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	05540121000	11/05/1998	
29	L'ARABA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	04607191006	03/06/1993	LEGA
30	DIAMANTE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	08638260581	27/10/1988	
31	WOMAN – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	06668751008	26/06/2001	
32	TECNO MONTAGGI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIUMICINO (RM)	LAZIO	08418621002	28/0272005	
33	NOVA FIDELIS – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05686061002	27/01/1999	CCI
34	FORM CENTER – CENTRO EUROPEO FORMAZIONE OCCUPAZIONE – SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	LAZIO	01489880797	19/11/1984	UNCI
35	GIUBILEO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06136951008	06/06/2000	
36	IPPO COLLE DEGLI ULIVI COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	ARDEA (RM)	LAZIO	08538491005	25/05/2005	
37	EURO TRANSFERT FIUMICINO SOCIETA' COOPERATIVA	FIUMICINO (RM)	LAZIO	07834351004	19/01/2004	
38	EFFEPI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05871751003	09/11/1999	
39	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE – ONLUS	FROSINONE	LAZIO	02340330600	10/05/2004	LEGA
40	MONDO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	06775511006	10/10/2001	
41	LINEACOOP SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09033061004	23/05/2006	
42	MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	GROTTAFERRATA (RM)	LAZIO	08274541005	16/12/2004	
43	COOPERATIVA CINECITTA' 3 – SOC. COOP. ED. A R.L.	ROMA	LAZIO	06389071009	12/01/2001	
44	ARCHEOLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05870521001	10/11/1999	
45	TAURUS – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08162161007	20/09/2004	
46	UBIK – COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA UTILITA' SOCIALE	FONTE NUOVA (RM)	LAZIO	08848021005	01/02/2006	
47	C. & v. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03263340162	20/12/2005	
48	NEW B&B TRASPORTI – SOCIETA' COOPERATIVA	POMEZIA (RM)	LAZIO	02028310593	18/01/2001	
49	CO.RI.KAT. COOPERATIVA A R.L.	CAPENA (RM)	LAZIO	08194871003	06/10/2004	
50	COOPERATIVA PRO SERVICE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALATRI (FR)	LAZIO	02151890601	06/06/2000	

10A10220
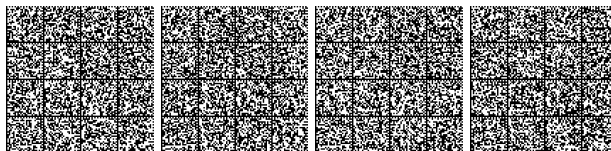
DECRETO 16 luglio 2010.

Scioglimento di 43 società cooperative ricadenti in varie regioni.

IL DIRIGENTE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Preso atto che la cooperativa «La Rosa 81», con sede in Quarto (Napoli), non viene sciolta in quanto erroneamente inserita nell'avviso n. 07/2010 del 19 marzo 2010;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 19 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 07/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	FARA 1 COOPERATIVA SOCIALE	FARA FILIORUM PETRI (CH)	ABRUZZO	02137950693	05/08/2005	
2	ROSABELLA SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	ABRUZZO	01386340689	29/07/1994	
3	COOPERATIVA ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALBA ADRIATICA (TE)	ABRUZZO	01531980678	05/11/2003	
4	APRUTINA SERVIZI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CEPAGATTI (PE)	ABRUZZO	01618760688	09/05/2001	
5	NUOVE PROPOSTE SOCIETA' COOPERATIVA	FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)	BASILICATA	01585180761	26/05/2004	
6	GIAMAICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	SCALEA (CS)	CALABRIA	01822830780	26/05/1992	
7	CERASIA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	LAUREANA DI BORRELLO (RC)	CALABRIA	02061770802	02/08/2000	**UNCI**
8	A.B. EUROPE COOPERATIVA SOCIALE	NAPOLI	CAMPANIA	04978801217	28/12/2004	
9	EDIL FUTURO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUARDIA SANFRAMONDI (BN)	CAMPANIA	01272740620	11/09/2002	**UNICOOP**
10	COOPERATIVA SERVIZI NAPOLI A R.L.	AFRAGOLA (NA)	CAMPANIA	03514771215	22/07/1998	
11	B.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENEVENTO	CAMPANIA	01275540621	16/10/2002	**UNICOOP**
12	AM.C.A. SANITAS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERZIGNO (NA)	CAMPANIA	03099310652	05/10/1995	
13	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	LIMATOLA (BN)	CAMPANIA	01407840626	21/06/2007	
14	COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L.	SANT'AGATA DEI GOTI (BN)	CAMPANIA	01316950623	19/04/2004	
15	VAL TRITERNO SOCIETA' COOPERATIVA	CUSANO MUTRI (BN)	CAMPANIA	01168810628	27/07/1999	
16	AZZURRA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07605550636	05/04/2000	
17	L'INCONTRO – SOC. COOP. EDIL. A R.L.	RECALE (CE)	CAMPANIA	01824280612	21/04/1989	
18	COOPERATIVA ARCO SANT'ANTONIO A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03599340639	01/12/1981	**UNCI**
19	L'ARCOBALENO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CASORIA (NA)	CAMPANIA	03991901210	08/03/2001	
20	TECNO SERVICE ILLUMINAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	05621001212	15/01/2007	
21	SOCIETA' COOPERATIVA KIME – SOC. COOP.VA PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07790350636	12/07/2001	
22	CO.SAL. SOCIETA' COOPERATIVA	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	03753760655	06/02/2001	
23	BABAJAGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02931170613	08/02/2003	
24	GRUPPO FACCHINI SOC. COOP. A R.L.	PIACENZA	EMILIA	01101950333	15/02/1993	
25	MONTE CANATE COOPERATIVA DI LAVORO A R.L. SOC. COOP.VA A R.L.	PELLEGRINO PARMENSE (PR)	EMILIA	00704190347	11/02/1980	**CCI**
26	KALLIMACHUS SOCIETA' COOPERATIVA	FORLI'	EMILIA	03307750400	11/09/2002	**LEGA**
27	CLESSIDRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARGENTA (FE)	EMILIA	01497360386	12/04/2000	**LEGA**
28	IMA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	06786111002	04/10/2001	
29	CRONACA SERA – SOCIETA' COOPERATIVA	OSTIA LIDO (RM)	LAZIO	05720801009	16/03/1999	
30	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CASA ECONOMICA	ROMA	LAZIO	03861851008	17/07/1969	**AGCI**
31	COOPERATIVA NOMENTANA AUTOSERVIZI A R.L.	ROMA	LAZIO	05101481009	11/05/1996	
32	IL QUADRIFOGLIO VI – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05030570583	16/01/1973	**AGCI**
33	LA PIETRARA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	04704821000	03/05/1994	
34	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO AZZURRO A R.L.	ASCOLI PICENO	MARCHE	01564190443	18/03/1998	
35	SOCIETA' COOPERATIVA STUDENTESCA DUCALE A R.L.	PESARO URBINO	MARCHE	02271010411	21/09/2006	
36	EDIL TREIESE SOC. COOP. A R.L.	TREIA (MC)	MARCHE	00818950438	17/05/1983	
37	IL GIRASOLE – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)	PIEMONTE	01868600063	29/02/2000	**LEGA**
38	OBIETTIVO EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	NARDO' (LE)	PUGLIA	03262640752	15/05/1998	
39	CO.PROJET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STATTE (TA)	PUGLIA	02475870735	05/08/2003	
40	C.A.S.T. (COOPERATIVA ABBIGLIAMENTO SERVIZI TESSILI) – SOC. COOP.VA	SQUINZANO (LE)	PUGLIA	03883750758	25/05/2005	
41	KORA SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	05996030721	27/03/2003	
42	HELICHRYSUM – SOCIETA' COOPERATIVA	GESTURI (CA)	SARDEGNA	02968150926	28/04/2005	
43	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI LAVORO CALAVIOLINA	GROSSETO	TOSCANA	01167110533	15/04/1998	

10A10221

DECRETO 16 luglio 2010.

Scioglimento di 50 società cooperative ricadenti nelle regioni Lombardia e Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 10/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	MERCATO ORTOFRUTTICOLO DELLA VAL DI MAGRA SOC. COOP. A R.L.	SARZANA (SP)	LIGURIA	81001090117	05/03/1970	CCI
2	SYSTEMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA	03335890160	21/06/2006	
3	SOCIETA' COOPERATIVA TOTAL CLEAN SERVICE A R.L.	CISERANO (BG)	LOMBARDIA	03166430169	06/11/2004	
4	GRUPPO EDILE IMMOBILIARE SOCIETA' COOPERATIVA	GROPELLO CAIROLI (PV)	LOMBARDIA	02073060184	13/10/2004	
5	BIONDO SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA	03191400161	01/02/2005	
6	IL COLLE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COLLE BRIANZA (LC)	LOMBARDIA	02543310136	02/08/2000	
7	WORD COOP SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA	03163750163	29/10/2004	
8	WORKS EUROPE – SOCIETA' COOPERATIVA	ISEO (BS)	LOMBARDIA	02665740987	23/06/2005	
9	LE NINFE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIOVANNI BIANCO (BG)	LOMBARDIA	03295020162	02/03/2006	
10	LE DIMORE BRESCIANE 2 SCRL	BRESCIA	LOMBARDIA	03615460171	13/03/2001	CCI
11	ECOCOOPLAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIOLO (BG)	LOMBARDIA	03172500161	13/12/2004	
12	ADDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARAVAGGIO (BG)	LOMBARDIA	03041020169	12/04/2003	
13	AZ 1 SOCIETA' COOPERATIVA	OSIO SOTTO (BG)	LOMBARDIA	02729630166	07/10/1999	
14	CISALPINA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIGEVANO (PV)	LOMBARDIA	01940410184	29/11/2001	
15	COOPERATIVA PRIMAVERA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRADALUNGA (BG)	LOMBARDIA	03025560164	18/02/2003	
16	A.H.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LOMBARDIA	03753510969	10/12/2002	
17	C.B.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA BRESCIANA DI LAVORO A R.L.	REZZATO (BS)	LOMBARDIA	02374370985	29/01/2003	
18	CONS.A.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A R.L.	RUTIGLIANO (BA)	PUGLIA	05985250728	28/02/2003	
19	EDIL B SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA (TA)	PUGLIA	02460500735	17/03/2003	CCI
20	LA RINASCENTE SOC. COOP. A R.L.	ALLISTE (LE)	PUGLIA	02030610758	18/03/1985	CCI
21	STELLA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA (TA)	PUGLIA	02528940733	07/10/2004	CCI
22	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MASSAFRA (TA)	PUGLIA	02417830730	08/04/2002	CCI
23	SAN FRANCESCO MULTISERVIZI PRONTO INTERVENTO – SOCIETA' COOPERATIVA	TRANI (BA)	PUGLIA	06387380725	12/12/2005	
24	SPORT ENJOY 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLANA GROTTE (BA)	PUGLIA	93248640729	29/05/2000	
25	CO.ME.TA. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	01845690716	26/10/1990	
26	TARAS SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	PUGLIA	02462900735	27/03/2003	
27	NIDO DELLE STELLE COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	BARI	PUGLIA	03785280722	10/12/1987	
28	FEDO SOC. COOP. A R.L.	CARAPELLE (FG)	PUGLIA	03312940715	18/02/2004	
29	L'ARCA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02252940735	26/04/1999	
30	GRUPPO 83 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	03068480726	14/01/1984	
31	MYRIAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	03357760713	27/10/2004	
32	COOPERATIVA AGRICOLA SANT'IRENE A R.L.	ERCHIE (BR)	PUGLIA	01221290743	21/09/1984	
33	C.T.C. - COOPERATIVA TRASPORTO CARNI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	03284860727	01/02/1985	
34	TELOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANDRANO (LE)	PUGLIA	04058850753	11/06/2007	
35	OLTRE LO SPORT – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	02315460713	22/04/1998	
36	A.C.L.I. NUOVO SALENTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01737330744	05/12/1996	CCI
37	LA MADDALENA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03220980712	17/10/2002	UNCI
38	GLOBAL SERVICES MONTI DAUNI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03137870717	23/07/2001	CCI
39	BRILFANIA SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	PUGLIA	01897400741	22/06/2000	
40	ITERCOOP SOC. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	00897100731	11/01/1984	LEGA
41	UNICO PUGLIA – SOC. COOP. A R.L.	CAPURSO (LE)	PUGLIA	04296630728	21/11/1991	LEGA
42	PROGETTO VITA COOPERATIVA SOCIALE	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	PUGLIA	06358080726	23/09/2005	
43	GINESTRA SCARL	FOGGIA	PUGLIA	03295710713	27/11/2003	AGCI
44	AURELIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	01876920719	24/09/1970	UNCI
45	ANTELE SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA (TA)	PUGLIA	02395610732	29/11/2001	CCI
46	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LA VITTORIA	FOGGIA	PUGLIA	01428660714	10/12/1984	CCI
47	GINOSA PRIMO SOC. COOP. A R.L.	GINOSA (TA)	PUGLIA	00923340731	17/10/1975	CCI
48	PROGRESSO E SVILUPPO FILIPPO D'AGOSTINO SOCIETA' COOPERATIVA	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	PUGLIA	03329550721	18/05/1985	
49	CO.DI.ME. S.C.R.L. - COOPERATIVA DISTRIBUZIONE MERCI	BARI	PUGLIA	05108300723	30/12/1997	
50	COOPERATIVA TRE.CO 2005 SOC. COOP. A R.L.	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	03372570717	12/01/2005	

10A10225

DECRETO 16 luglio 2010.

Scioglimento di 50 società cooperative ricadenti nelle regioni Puglia e Sardegna.

IL DIRIGENTE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 11/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	FIOR DI PESCO SOC. COOP. EDIL. A R.L.	SORRENTO (NA)	CAMPANIA	03420900635	16/02/1981	
2	PROGETTO PHYSIS	LATIANO (BR)	PUGLIA	01341560744	04/02/1987	
3	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO 2000 A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	01564760716	27/06/1986	
4	LE CINQUE QUERCE – SOCIETA' COOPERATIVA	VIESTE (FG)	PUGLIA	03161160712	11/12/2001	
5	ARCHEODAUNIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03425770710	25/10/2005	
6	TOUBA LAMBAYE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	00904730710	19/05/1999	
7	SARTORIA SALENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	SURBO (LE)	PUGLIA	03833510757	15/11/2004	
8	TICINESE SOCIETA' COOPERATIVA	SURBO (LE)	PUGLIA	03830100750	02/11/2004	
9	OLIAROLA BITONTINA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITONTO (BA)	PUGLIA	05468260723	27/12/1999	
10	RADIO GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MOLA DI BARI (BA)	PUGLIA	02425730724	18/03/1980	
11	IL RAGGIO DI SOLE – O.N.L.U.S. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LECCE	PUGLIA	03587150750	15/11/2001	
12	SOCIETA' COOPERATIVA SOACIALE GIOCAMARE	BRINDISI	PUGLIA	01982440743	05/06/2002	**CCI**
13	CORATO SOLIDARIETA' E SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORATO (BA)	PUGLIA	06085680723	05/12/2003	
14	ARC-EN CIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAN PIETRO VERNOTICO (BR)	PUGLIA	02141170742	03/08/2006	**CCI**
15	PULSANPOL – SOC. COOP. A R.L.	PULSANO (TA)	PUGLIA	00405810730	21/04/1980	
16	COOP. ART. A R.L.	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01863540744	06/11/1999	
17	TURISTICAMENTE E. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - ONLUS	GIOVINAZZO (BA)	PUGLIA	06054580722	30/09/2003	
18	PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	05680690723	21/03/2001	
19	S.P.C. CATERING ON THE ROAD – SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	PUGLIA	03893660757	22/07/2005	
20	SUMMER FIVE – SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	SARDEGNA	01079100952	27/04/2005	**CCI**
21	CITY SHINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FLUMINIMAGGIORE (CA)	SARDEGNA	02897100927	27/05/2004	**CCI**
22	CLEAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	IGLESIAS (CA)	SARDEGNA	02774420927	12/11/2002	**LEGA**
23	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA NARBOLIA SIGLA: COOPERATIVA SOCIALE ACOOP	NARBOLIA (CA)	SARDEGNA	00615780954	05/04/1990	**LEGA**
24	BOI CERBUS 2 SOC. COOP. A R.L.	PORTOSCUSO (CA)	SARDEGNA	02487280923	09/02/1999	**CCI**
25	LA PAPPAIA SOCIETA' COOPERATIVA	GUAMAGGIORE (CA)	SARDEGNA	03049350923	13/07/2006	
26	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANTU PRETU	ONANI (NU)	SARDEGNA	01199610914	04/12/2003	**CCI**
27	CUGLIERI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CUGLIERI (OR)	SARDEGNA	00717500953	15/04/1998	
28	TURSAR SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES (SS)	SARDEGNA	01563760907	14/07/1992	**AGCI**
29	I MELOGRANI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERRAMANNA (CA)	SARDEGNA	01027990959	26/09/2001	**CCI**
30	LA DUEMILA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	OLLASTRA SIMAXIS (OR)	SARDEGNA	00674550959	26/01/1995	**UNCI**
31	LAGUNA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CABRAS (OR)	SARDEGNA	00629270950	05/03/1991	**UNCI**
32	ORPHEA SOCIETA' COOPERATIVA	FLUMINIMAGGIORE (CA)	SARDEGNA	02967080926	04/05/2005	**LEGA**
33	RATIO SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	00713470953	13/03/1998	**UNCI**
34	NUEDDAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S.	SENIS (OR)	SARDEGNA	01071390957	08/10/2004	**UNCI**
35	DOLMEN COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	02987580921	15/09/2005	
36	DEPLANT SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	03045500927	21/06/2006	
37	ANGLONA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NULVI (SS)	SARDEGNA	02000740908	17/04/2002	
38	IL GIROTONDO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ELINI (NU)	SARDEGNA	01218630919	28/07/2004	
39	IL PINO MARITTIMO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OROSEI (NU)	SARDEGNA	01206660910	19/02/2004	
40	SOCIETA' COOPERATIVA SERVICE CART 2001 A R.L.	NUORO	SARDEGNA	01119080917	15/02/2001	
41	ITTICA LO STAGNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LAS PLASSAS (CA)	SARDEGNA	02893060927	06/05/2004	**AGCI**
42	...EQUITANDO SOCIETA' COOPERATIVA	PAULILATINO (OR)	SARDEGNA	01055580953	10/09/2003	**CCI**
43	PENNA VERDE – SOCIETA' COOPERATIVA	BESSUDE (SS)	SARDEGNA	01551160904	21/12/1991	**UNCI**
44	FAGHERE SOC. COOP. A R.L.	MUROS (SS)	SARDEGNA	01729490902	11/10/1996	**AGCI**
45	AQUILONE SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES (SS)	SARDEGNA	01602790907	23/02/1993	**AGCI**
46	INSULA MEA SOCIATA' COOPERATIVA	OROSEI (NU)	SARDEGNA	01229390917	21/01/2005	
47	LUPI DI MARE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	01016810952	29/11/2000	**UNCI**
48	SOC. COOP. SERRA NUSCEDDA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	00607120953	04/10/1989	**UNCI**
49	IL GIRASOLE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NUORO	SARDEGNA	01166060911	26/09/2002	**UNCI**
50	HIDEA SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	03038950923	16/05/2006	

10A10226

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Starcoop Società Cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza 571/09 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Starcoop Società Cooperativa il liquidazione, con sede in Milano (codice fiscale 05666960967) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e l'Avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978, ivi domiciliato in Via Antonino Pio, n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10212

DECRETO 19 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Consorzio Italiano Macelli cooperativa - C.I.M.A.CO. Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1992 con il quale la Società Cooperativa Agricola «Consorzio Italiano Macelli Cooperativa - C.I.MA.CO. - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg.ri: Giovanni Valle, Carlo Milana e Carlo Sfrisi ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota pervenuta in data 29 settembre 2009 con la quale è stato comunicato il decesso del commissario liquidatore Avv. Carlo Milana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978, ivi domiciliato in Via Antonino Pio, n. 65, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Carlo Milana, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10213

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Obiettivo 2000 S.c.r.l. Coop. Sociale – Soc. Coop. a r.l.», in Cittaducale e nomina del commisario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 1 del 12 gennaio 2010 del Tribunale di Rieti con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. Obiettivo 2000 S.c.r.l. Coop. Sociale - Soc. Coop. a r.l., con sede in Cittaducale (Rieti) (codice fiscale 00771770575) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata in via Enrico dal Pozzo, n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10385

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «B.G. Animazioni – Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 365/2008 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio dereto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «B.G. Animazioni - Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 05416291002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decereto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Lucia Marchetti, nata. a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata in via Enrico dal Pozzo, n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10386

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «General Coop – Società cooperativa a r.l.», in Fara Sabina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 05/2009 del Tribunale di Rieti con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società General Coop - Società Cooperativa a r.l., con sede in Fara Sabina (Rieti) (codice fiscale 00800310575) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Lucia Marchetti, nata. a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata in via Enrico dal Pozzo, n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10387

DECRETO 29 luglio 2010.

Autorizzazione all'organismo IMQ SpA, in Milano, all'estensione dell'abilitazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 16 giugno 2010 al n. 72492 con la quale la società IMQ SpA con sede legale in via Quintiliano, 43 - 20138 Milano, ha richiesto l'estensione di autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Considerato che la società IMQ SpA con sede legale in via Quintiliano, 43 - 20138 Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo IMQ SpA con sede legale in via Quintiliano, 43 – 20138 Milano, è autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione integra l'autorizzazione concessa con decreto direttoriale del 10 marzo 2009, pubblicata nella Gazzeta Ufficiale del 21 marzo 2009 n. 67 e ne ha pari validità.
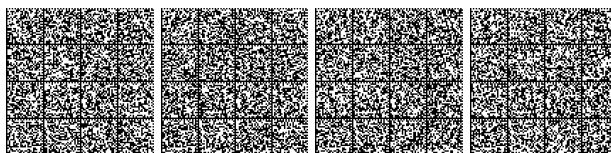
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10465

DECRETO 6 agosto 2010.

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni - Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» (FESR) 2007-2013 - Linea di attività 1.3 «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

Vista la decisione della CE C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, con la quale la Commissione europea ha approvato il programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico»(FESR) 2007 - 2013;

Visto in particolare l'Asse I «Produzione di energia da fonti rinnovabili» del citato programma, che ha l'obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili;

Visto che, nell'ambito dell'Asse I, l'attività 1.3 riguarda interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico;

Visto l'avviso pubblico del Ministero dello sviluppo economico del 19 maggio 2010, che destina 30.000.000,00 euro a favore di progetti proposti da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e comunità montane, da realizzare nell'ambito della linea di attività 1.3: «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» del Programma operativo interregionale POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013, pubblicato sul sito del Ministero in pari data e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2010;

Vista la Convenzione, sottoscritta il 15 maggio 2009, ai sensi dell'art. 59, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1083/2006, tra l'area generale programmazione e finanza della Regione Puglia, in qualità di Autorità di gestione (di seguito *AdG)* del POI «Energia» 2007-2013 e la direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (di seguito DGENRE) del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia, in qualità di organismo intermedio (di seguito *OI)*, con cui l'AdG ha delegato all'OI le funzioni per la gestione, tra le altre, della suddetta linea di attività 1.3 e delle linee di intervento in essa ricomprese;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Codice degli appalti)»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni che recepisce la direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008, concernente il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Viste le risultanze dell'attività della Commissione tecnica, nominata con decreto del 7 luglio 2010, ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'avviso pubblico 19 maggio 2010, sopra richiamato, incaricata dell'esame delle istanze presentate;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli elenchi dei progetti beneficiari dei contributi di cui all'avviso pubblico 19 maggio 2010, riferito alla linea di attività 1.3 «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico», del programma operativo interregionale POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013», riportati negli allegati dal n. 1 al n. 8, parte integrante del presente decreto.

2. Gli elenchi, di cui al precedente punto 1, sono articolati per regione, attività e linee di attività e indicano il contributo assegnato, tenuto conto della ripartizione effettuata, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del predetto avviso pubblico, delle risorse complessivamente disponibili, pari ad euro 30.000.000,00.
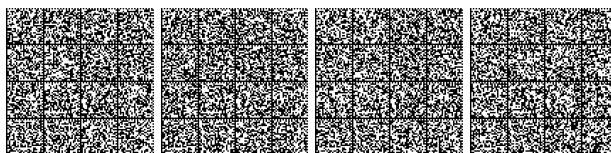
3. È approvato lo schema di disciplinare, riportato nell'allegato n. 9, parte integrante del presente decreto, previsto dall'art. 7, comma 3, dell'avviso pubblico sopraccitato.

4. In data successiva alla pubblicazione sul sito del Ministero dello sviluppo economico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, il MiSE - DGENRE provvederà a darne comunicazione ai soggetti beneficiari, invitando gli stessi a sottoscrivere e a trasmettere, a mezzo raccomandata a/r o equivalente, il disciplinare di cui al precedente comma 3, entro il termine indicato nella medesima comunicazione, pena l'esclusione dal finanziamento. A tal fine, farà fede unicamente il timbro postale di spedizione della raccomandata A/R o equivalente.

5. È fatta salva la facoltà dei soggetti beneficiari di rinunciare al contributo assegnato, entro trenta giorni solari dalla data di spedizione della predetta comunicazione ministeriale, di cui al precedente punto 4.

6. Le risorse eventualmente rese disponibili a seguito di eventuali rinunce, ai sensi del precedente comma 5, sono riassegnate con decreto del MISE - DGENRE ai progetti ammissibili, ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili.

7. Le riassegnazione sarà effettuata, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e con priorità per quelli riferiti alla medesima linea di attività della domanda oggetto di rinuncia.

Roma, 6 agosto 2010

Il direttore generale: ROMANO

Calabria - Elettrico

N°	Data di spedizione istanza	Soggetto beneficiario	Tipologia d'attività	Contributo assegnato
1	3-giu-10	Comune di Sersale	fotovoltaico	€ 196.560,00
2	4-giu-10	Comune Francavilla Marittima	fotovoltaico	€ 121.522,00
3	7-giu-10	Comune di Rocca imperiale	fotovoltaico	€ 168.191,56
4	8-giu-10	Comune di Villapiana	fotovoltaico	€ 551.039,39
5	10-giu-10	Provincia di Cosenza	fotovoltaico	€ 531.823,52
6	11-giu-10	Comune di Oriolo	fotovoltaico	€ 144.820,13
7	16-giu-10	Comune di Canna	cogenerazione	€ 323.995,00
8	17-giu-10	Comune di Castrovillari	fotovoltaico	€ 722.085,96
9	18-giu-10	Comune di Serra Pedace	fotovoltaico	€ 100.000,00
10	18-giu-10	Comune di Crucoli	fotovoltaico	€ 246.960,00
11	18-giu-10	Comune di Paola	fotovoltaico	€ 103.845,69
12	19-giu-10	Comune di Verzino	fotovoltaico	€ 195.560,00
13	22-giu-10	Comune di Santo Stefano di Rogliano	fotovoltaico	€ 120.600,00
14	22-giu-10	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	fotovoltaico	€ 868.000,00
15	23-giu-10	Comune di Chiaravalle Centrale	fotovoltaico	€ 256.000,00
16	23-giu-10	Comunità Montana del Pollino	fotovoltaico	€ 107.595,92
17	23-giu-10	Comune di Trenta	fotovoltaico	€ 146.084,00
18	23-giu-10	Provincia di Reggio Calabria	cogenerazione	€ 980.000,00
19	24-giu-10	Comune di Civita	fotovoltaico	€ 108.054,75
20	24-giu-10	Comune di Mileto	fotovoltaico	€ 49.344,60
TOTALE				**€ 6.042.082,52**

Calabria - Termico				
N°	**Data di spedizione istanza**	**Soggetto beneficiario**	**Tipologia d'attività**	**Contributo assegnato**
1	23-giu-10	Comune di Malito	solare termico	€ 101.136,20
2	24-giu-10	Ministero della Giustizia	solare termico	€ 142.560,00
3	25-giu-10	Comune di Zungri	biomasse	€ 374.100,00
4	28-giu-10	Comune di S. Marco Argentano	biomasse	€ 105.000,00
5	28-giu-10	Comune di Cosenza	solare termico	€ 180.000,00
6	28-giu-10	Comune di Scalea	solare termico	€ 57.621,28
7	29-giu-10	Provincia di Catanzaro	solare termico	€ 479.500,00
8	29-giu-10	Comune di Gimigliano	solare termico	€ 18.000,00
TOTALE				**€ 1.457.917,48**
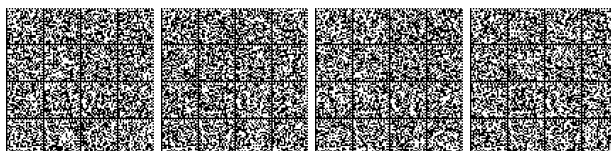
Campania - Elettrico				
N°	**Data di spedizione istanza**	**Soggetto beneficiario**	**Tipologia d'attività**	**Contributo assegnato**
1	7-giu-10	Comune Bacoli	fotovoltaico	€ 316.000,00
2	7-giu-10	Comune di Casal Velino	fotovoltaico	€ 101.185,72
3	15-giu-10	Comune di San Prisco	fotovoltaico	€ 249.330,36
4	18-giu-10	Comune di Prata di principato Ultra	fotovoltaico	€ 119.865,76
5	18-giu-10	Comune di Agropoli	fotovoltaico	€ 100.797,77
6	18-giu-10	Comune di Torchiara	fotovoltaico	€ 315.180,34
7	22-giu-10	Provincia di Caserta	fotovoltaico	€ 799.500,00
8	22-giu-10	Comune di Laurito	fotovoltaico	€ 280.000,00
9	22-giu-10	Comune di Venticano	fotovoltaico	€ 108.180,80
10	22-giu-10	Comune di Tocco Gaudio	fotovoltaico	€ 122.400,00
11	23-giu-10	Comune di Casoria	fotovoltaico	€ 281.519,37
12	23-giu-10	Comune di Monte Marano	fotovoltaico	€ 124.080,00
13	23-giu-10	Comune di Maiori	fotovoltaico	€ 216.000,00
14	24-giu-10	Comune di Bellizzi	fotovoltaico	€ 131.002,52
15	24-giu-10	Comune di Torre del Greco	fotovoltaico	€ 388.500,00
16	24-giu-10	Ministero della Difesa - Aeronautica Militare	fotovoltaico	€ 776.490,00
17	25-giu-10	Comune di Visciano	fotovoltaico	€ 30.963,65
TOTALE				**€ 4.460.996,29**
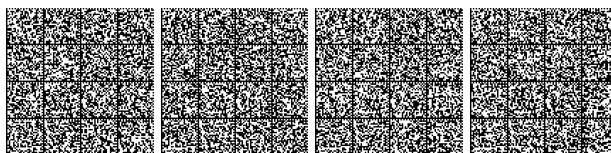
Campania - Termico				
N°	**Data di spedizione istanza**	**Soggetto beneficiario**	**Tipologia d'attività**	**Contributo assegnato**
1	21-giu-10	Comune di Ogliastro Cilento	solare termico	€ 119.496,31
2	24-giu-10	Comune di Giffoni Valle Piana	solare termico	€ 119.542,34
3	24-giu-10	Ministero della Giustizia	solare termico	€ 144.000,00
4	25-giu-10	Comune di Pomigliano d'Arco	solare termico	€ 247.025,13
5	25-giu-10	Comune di Polla	solare termico e geotermico	€ 110.634,00
6	25-giu-10	Provincia di Benevento	biomasse	€ 626.800,00
7	25-giu-10	Provincia di Benevento	biomasse	€ 590.300,00
8	26-giu-10	Comune di San Sebastiano al Vesuvio	solare termico	€ 124.995,00
9	28-giu-10	Università degli studi di Salerno	solare termico	€ 172.000,00
10	29-giu-10	Comune di Villaricca	solare termico	€ 129.469,56
11	29-giu-10	Comune di Amalfi	solare termico e geotermico	€ 250.650,00
12	29-giu-10	Provincia di Salerno	biomasse	€ 136.250,10
13	29-giu-10	Comune di Avellino	geotermico	€ 193.241,27
14	30-giu-10	Comune di Santa Maria a Vico	solare termico	€ 74.600,00
TOTALE				**€ 3.039.003,71**
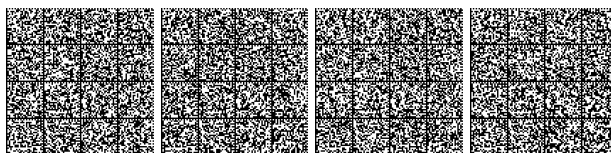
Puglia - Elettrico

N°	Data di spedizione istanza	Soggetto beneficiario	Tipologia d'attività	Contributo assegnato
1	1-giu-10	Universita' del Salento	fotovoltaico	€ 660.000,00
2	3-giu-10	Comune di Castrignano del Capo	fotovoltaico	€ 339.600,00
3	8-giu-10	Comune di Tiggiano	fotovoltaico	€ 282.000,00
4	15-giu-10	Comune di Castelluccio dei Sauri	fotovoltaico	€ 499.500,00
5	18-giu-10	Comune di Specchia	fotovoltaico	€ 210.000,00
6	22-giu-10	Comune di Capurso	fotovoltaico	€ 172.320,00
7	23-giu-10	Comune di Monteleone di Puglia	fotovoltaico	€ 323.700,00
8	24-giu-10	Comune di Torremaggiore	fotovoltaico	€ 235.100,00
9	24-giu-10	Ministero della Difesa - Aereonautica Militare	fotovoltaico	€ 497.550,00
10	25-giu-10	Provincia di Foggia	fotovoltaico	€ 1.000.000,00
11	25-giu-10	Comune di San Pancrazio	fotovoltaico	€ 189.093,60
12	25-giu-10	Provincia di Lecce	fotovoltaico	€ 381.071,20
13	25-giu-10	Comune di Accadia	fotovoltaico	€ 186.000,00
14	25-giu-10	Comune di Tricase	fotovoltaico	€ 193.600,00
15	26-giu-10	Comune di Corato	fotovoltaico	€ 254.022,20
TOTALE				**€ 5.423.557,00**

Puglia - Termico				
N°	**Data di spedizione istanza**	**Soggetto beneficiario**	**Tipologia d'attività**	**Contributo assegnato**
1	24-giu-10	Comune di Minervino di Lecce	geotermico	€ 302.400,00
2	25-giu-10	Comune di Tricase	solare termico	€ 19.500,00
3	28-giu-10	Comune di Sanarica	geotermico	€ 118.800,00
4	28-giu-10	Comune di Palmariggi	geotermico	€ 201.500,00
5	28-giu-10	Comune di Campi Salentina	geotermico e solare termico	€ 200.000,00
6	29-giu-10	Comune di Corsano	geotermico	€ 302.400,00
7	29-giu-10	Comune di San Pietro in Lama	geotermico	€ 289.800,00
8	29-giu-10	Comune di Stornara	solare termico	€ 17.442,00
9	29-giu-10	Comune di Acquarica del Capo	geotermico	€ 81.859,00
10	30-giu-10	Comune di Giurdignano	geotermico	€ 201.600,00
11	30-giu-10	Ministero della Difesa - Aereonautica Militare	geotermico	€ 341.142,00
TOTALE				**€ 2.076.443,00**
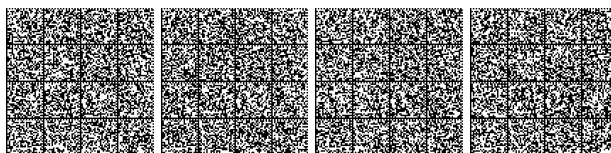
Sicilia - Elettrico				
N°	**Data di spedizione istanza**	**Soggetto beneficiario**	**Tipologia d'attività**	**Contributo assegnato**
1	27-mag-10	Ministero della Giustizia - Casa circondariale di Siracusa	cogenerazione	€ 909.196,20
2	28-mag-10	Comune di Acquaviva Platani	fotovoltaico	€ 172.000,00
3	31-mag-10	Comune di Mandanici	fotovoltaico	€ 162.400,00
4	9-giu-10	Comune di Alì	fotovoltaico	€ 134.400,00
5	10-giu-10	Comune di Noto	cogenerazione	€ 909.196,20
6	21-giu-10	Comune di Ravanusa	fotovoltaico	€ 120.960,00
7	22-giu-10	Città di Piazza Armerina	fotovoltaico	€ 198.000,00
8	25-giu-10	Comune di Gibellina	fotovoltaico	€ 791.500,00
9	25-giu-10	Comune di Regalbuto	fotovoltaico	€ 192.720,00
10	25-giu-10	Comune di Santa Teresa di Riva	fotovoltaico	€ 326.358,00
11	25-giu-10	Comune di Buscemi	fotovoltaico	€ 104.000,00
12	25-giu-10	Provincia di Ragusa	fotovoltaico	€ 384.000,00
13	25-giu-10	Provincia di trapani	fotovoltaico	€ 768.000,00
14	25-giu-10	Comune di Ventimiglia di Sicilia	fotovoltaico	€ 118.800,00
15	26-giu-10	Comune di Melilli	fotovoltaico	€ 244.222,37
TOTALE				**€ 5.535.752,77**

Sicilia - Termico				
N°	**Data di spedizione istanza**	**Soggetto beneficiario**	**Tipologia d'attività**	**Contributo assegnato**
1	26-mag-10	Comune di Centuripe	solare termico	€ 128.085,39
2	27-mag-10	Ministero della Giustizia - Casa Circondariale Siracusa	solare termico	€ 973.401,04
3	31-mag-10	Comune di Chiaromonte Gulfi	solare termico	€ 128.085,39
4	16-giu-10	Ministero della Giustizia - Dip.to Amm.ne penitenziaria (Comune S Pietro Clarenza)	solare termico	€ 117.520,00
5	22-giu-10	Comune di Petralia Sottana	biomasse	€ 352.480,44
6	29-giu-10	Comune di Paternò	solare termico	€ 264.674,97
TOTALE				**€ 1.964.247,23**
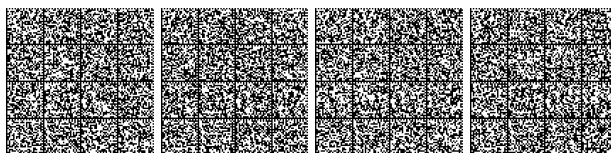
Allegato 9

Dipartimento per l'energia
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE FERS 2007 – 2013
"Energie rinnovabili e risparmio energetico"

DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MiSE) - DIPARTIMENTO ENERGIA – DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E EFFICIENZA ENERGETICA (DGENRE)

E

……………………………………..

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
relativo alla Linea di attività 1.3 - Avviso pubblico del 19 maggio 2010
(indicare regione e linea di attività così come previsto dall'Avviso)

REGIONE…………………………………………………….

LINEA…………………………………………………………

CODICE OPERAZIONE __________ *(riservato al MiSE – tale codice sarà attribuito in sede di ammissione a finanziamento)*

Articolo 1
(Oggetto del disciplinare e responsabile del procedimento)

1. Il presente disciplinare regola, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'avviso pubblico del 19 maggio 2010 (nel seguito indicato come "Avviso"), i rapporti tra il MiSE – DGENRE, nella persona del dirigente della divisione IX della DGENRE o di un suo/a delegato/a e il soggetto beneficiario___________ (nel seguito indicato come "soggetto beneficiario") nella persona di ____________, in relazione alla realizzazione del progetto di cui al successivo articolo 2, a fronte del quale è stato assegnato un contributo finanziario, pari a ………….., come previsto dal Decreto direttoriale di ammissione a contributo del ……, a valere sulle risorse del Programma Operativo Interregionale FESR 2007 – 2013 "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (di seguito "Programma"), Asse I, Attività 1.3.

2. Ai fini della realizzazione del progetto oggetto del contributo, il soggetto beneficiario nomina quale responsabile…………………..

3. Il soggetto beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente al MiSE – DGENRE (indicato di seguito anche come "*struttura di gestione"*) eventuali sostituzioni della persona individuata quale responsabile.

Articolo 2
(Modalità, tempi di realizzazione e varianti del progetto ammesso a contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente disciplinare è assegnato per la realizzazione del progetto descritto nell'allegato 1, parte integrante del disciplinare stesso, riguardante l'immobile sito in ………, Prov……., Via/Piazza …………., di proprietà del soggetto beneficiario, a fronte delle spese ritenute ammissibili indicate nel predetto allegato.

2. Le spese ammissibili sono quelle stabilite dall'Avviso e dai relativi allegati tecnici, tenuto conto delle condizioni e dei vincoli previsti dal DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

3. Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare il progetto di cui al comma 1, nei tempi indicati nel cronoprogramma approvato, in fase di esame della domanda e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso.

4. In particolare:
a) l'avvio dei lavori previsti dal progetto ammesso deve avvenire entro 90 giorni solari dalla pubblicazione sul sito del Ministero del decreto di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, dell'Avviso. A tal fine rileva la data indicata nella Dichiarazione di inizio lavori;
b) la completa realizzazione dell'intervento deve intervenire entro 6 mesi decorrenti dalla data di avvio cui alla lettera a). A tal fine rileva la data indicata nella Dichiarazione di ultimazione lavori.

5. I termini previsti per l'avvio e l'ultimazione dei lavori possono essere prorogati una sola volta e per un periodo massimo di 6 mesi, previa presentazione al MiSE – DGENRE di specifica e motivata richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dell'Avviso. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, come eventualmente prorogati, il MiSE- DGENRE si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario assegnato.

6. Per le finalità indicate al successivo articolo 6, commi 4 e 5, del presente disciplinare, il MiSE-DGENRE, potrà, ove necessario, proporre le varianti in corso d'opera, che riterrà più opportune.

7. L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera da apportare al progetto ammesso al contributo, debitamente motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata al MiSE- DGENRE, mediante raccomanda A/R o tramite invio della relativa documentazione, attraverso casella di posta certificata.

8. L'esito della valutazione della richiesta, a cura della Commissione tecnica di cui all'articolo 6, comma 3, dell'Avviso, sarà tempestivamente comunicato al soggetto beneficiario. Nel caso in cui, dalla documentazione trasmessa relativa alla variante, risulti che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva inferiore a quella sulla cui base è stato assegnato il contributo, rientrante comunque nei limiti previsti dall'Avviso stesso, il Ministero, provvederà alla riduzione dello stesso in proporzione.

9. L'approvazione della variante richiesta non comporta, in nessun caso, l'aumento del contributo già assegnato.

Articolo 3
(Impegni del soggetto beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario si impegna a:

a) realizzare il progetto di cui all'articolo 2, comma 1, del presente disciplinare, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Avviso e dai relativi allegati, dalla normativa vigente, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dalle vigenti norme edilizie e urbanistiche, da quelle sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso la previsione di specifiche disposizioni all'interno dei bandi di gara all'uopo espletati;

b) assicurare il necessario supporto al MiSE - DGENRE, sulla base delle indicazioni da quest'ultimo all'uopo fornite, per l'attuazione delle attività di comunicazione e informazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento CE n. 1083/2006 e dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 e dal Piano di Comunicazione allegato all'istanza e ad evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, che l'intervento finanziato è realizzato con risorse comunitarie;

c) rispettare le disposizioni di cui alla lett. d) dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006, riguardanti la tenuta di una contabilità separata delle somme trasferite dal MiSE – DGENRE, per la realizzazione del progetto finanziato;

d) non alienare e/o dismettere gli impianti oggetto del contributo, né unitamente, né disgiuntamente all'unità immobiliare sulla quale sono stati installati, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo, pena la decadenza immediata dal beneficio e la possibilità da parte del Ministero di revocare il finanziamento provvedendo, secondo legge, al recupero delle somme già corrisposte;

e) mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni, per preservarlo da furti e/o atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone ed alle cose circostanti;

f) non cumulare il contributo assegnato con il decreto ministeriale del ………. con altri contributi, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari;

g) non richiedere, in relazione all'impianto oggetto del progetto finanziato, contributi pubblici in conto esercizio.

Articolo 4
(Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese)

1. L'erogazione del contributo assegnato e la rendicontazione delle spese avverrà con le modalità indicate ai commi successivi.

2. La prima quota del contributo, pari al 30% del contributo complessivo, è erogata a titolo di acconto, a seguito della trasmissione da parte del soggetto beneficiario al MiSE- DGENRE della seguente documentazione:

a. richiesta di erogazione del contributo, a titolo di acconto, redatta secondo il modello di cui all'allegato F dell'Avviso, con le integrazioni indicate al successivo articolo 5, comma 5, del presente disciplinare;
b. copia del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, qualora non realizzata a cura del proponente;
c. copia del certificato catastale, ove non presente nella documentazione iniziale allegata all'istanza, ovvero a completamento dell'autocertificazione prodotta, ai sensi del DPR 445/2000, a seguito dell'eventuale richiesta di informazioni, inviata dalla Commissione tecnica di esame.

3. La seconda quota del contributo, pari al 50% del contributo complessivo, è erogata dopo l'inizio dei lavori e a condizione di aver sostenuto spese in misura pari almeno al 30% del costo complessivo ammesso ed a seguito della trasmissione, da parte del soggetto beneficiario, al MiSE-DGENRE, della seguente documentazione:

a. richiesta di erogazione del contributo, a stato avanzamento lavori, redatta secondo il modello di cui all'allegato G all'Avviso;
b. dichiarazione di inizio lavori;
c. elenco riepilogativo delle spese sostenute, secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente disciplinare;
d. copia delle fatture e della documentazione attestante il pagamento, relativamente alle spese indicate nell'elenco di cui al punto c);
e. la documentazione indicata alle precedenti lettere c. e d. dovrà essere prodotta al MiSE – DGENRE esclusivamente su CD ROM e gli originali conservati adeguatamente presso il soggetto beneficiario del contributo;
f. copia della carta d'identità del legale rappresentante o del soggetto delegato a tale funzione dal soggetto beneficiario;

4. Il saldo del contributo è erogato successivamente alla completa realizzazione dell'intervento ed all'atto della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della documentazione indicata al successivo comma 6 del presente articolo, che dovrà essere trasmessa al MiSE-DGENRE, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, pena l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.
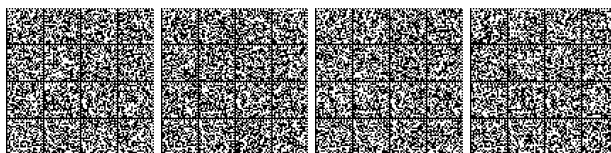
5. Ai fini dell'erogazione del saldo, il MiSE-DGENRE ridetermina l'importo del contributo, sulla base della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e rendicontata, tenuto conto altresì di eventuali economie e ribassi d'asta. In nessun caso l'importo del contributo rideterminato potrà essere superiore a quello assegnato.

6. Il costo rendicontato complessivo dell'iniziativa non potrà, comunque, essere superiore ad 1.000.000,00 di euro. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario trasmette al MiSE-DGENRE la seguente documentazione:

a. richiesta di erogazione del saldo, redatta secondo il modello di cui all'allegato H dell'Avviso;
b. elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute, secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente disciplinare;
c. copia delle fatture e la documentazione attestante il pagamento delle stesse;
d. dichiarazione di ultimazione lavori;
e. copia del certificato di regolare esecuzione lavori e collaudo redatto da tecnico abilitato, nei modi e termini di cui al decreto legislativo n. 163 del 12.04.06 e successive modifiche ed integrazioni;
f. copia della dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte, completa degli allegati obbligatori, ai sensi del D.M. 37/2008, rilasciata dall'installatore;
g. copia del contratto di affidamento della gestione e manutenzione dell'impianto oggetto dell'iniziativa finanziata per almeno 36 mesi e copia del contratto di assicurazione contro il furto e/o atti vandalici;
h. 10 foto in formato digitale ad alta qualità volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
i. la documentazione indicata alle precedenti lettere da b. ad h. dovrà essere prodotta al MiSE – DGENRE esclusivamente su CD ROM e gli originali conservati adeguatamente presso il soggetto beneficiario del contributo:
j. copia della carta d'identità del legale rappresentante o del soggetto delegato a tale funzione dal soggetto beneficiario.

7. Ciascuna fattura oggetto delle rendicontazioni, di cui ai precedenti commi 3 e 4 e riportata nei prospetti riepilogativi di cui all'allegato 2 del presente disciplinare, deve essere annullata con l'apposizione della seguente dicitura: *"Finanziato a valere sul Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013* – Obiettivo Convergenza – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro ______".

8. In relazione a ciascuna delle rendicontazioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 il soggetto beneficiario rilascia apposite attestazioni da cui risulti che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le normative comunitarie, nonché le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, di quelle sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla salvaguardia dell'ambiente;
- la spesa sostenuta è pertinente al progetto oggetto del presente disciplinare;
- non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi o partecipazioni finanziarie di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari.

9. L'erogazione delle diverse quote di contributo è effettuata, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa, nonché del risultato positivo degli eventuali sopralluoghi effettuati dal MiSE-DGENRE e di quanto previsto al successivo articolo 5, comma 2.

10. Ai fini dell'istruttoria della documentazione di spesa di cui al comma 6, il Ministero si riserva di richiedere, con raccomandata con avviso di ricevimento o avviso inviato tramite posta certificata, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modifiche, integrazioni, approfondimenti o rettifiche alla documentazione prodotta, per la verifica della rispondenza della stessa con quanto previsto dall'Avviso e dal presente disciplinare. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà dichiarato inadempiente e soggetto alla revoca del contributo.

11. Resta ferma la facoltà, da parte del Ministero, di richiedere, in qualsiasi momento, chiarimenti e/o di disporre controlli, in ordine al progetto finanziato e ai relativi stati di avanzamento.

12. I documenti giustificativi di spesa devono essere debitamente archiviati e conservati in originale, per non meno di tre anni dalla chiusura del POI. Al MiSE - DGENRE viene data comunicazione delle sedi e degli uffici presso le quali è conservata la suddetta documentazione originale ai fini di eventuali controlli. Ulteriori specifiche riguardanti le modalità di rendicontazione potranno essere definite con atti successivi alla stipula del presente disciplinare.

Articolo 5
(Monitoraggio e verifiche)

1. Ai fini del monitoraggio e delle verifiche, a cura del MiSE-DGENRE (*struttura di gestione*), dei progetti finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, per i primi dieci anni di esercizio dell'impianto, una relazione semestrale (da produrre solo su CD ROM) sullo stato di avanzamento del progetto finanziato, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal MiSE DGENRE, comprendente i dati relativi alla produzione energetica degli impianti e degli usi coperti, che contenga anche la disponibilità per azioni di follow-up.

2. La regolare e puntuale trasmissione dei dati, di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria, per l'erogazione da parte della *struttura di gestione* delle quote del contributo finanziario.

3. Nell'ambito dei controlli sui contributi concessi a valere su risorse comunitarie, ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE n. 1828/2006, il Ministero ed i competenti organi nazionali e comunitari, potranno effettuare ispezioni presso i soggetti beneficiari, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione delle iniziative agevolate, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di questo ultimo.

4. In ordine ai progetti presentati e per le varie tipologie di impianti proposti ed ammessi a contributo, nell'ambito delle verifiche e dei controlli di cui al precedente punto 3, il MiSE – DGENRE si riserva di chiedere le specifiche tecniche di dettaglio, atte a dimostrare e a garantire l'effettiva funzionalità degli impianti stessi, nonché il rispetto dei requisiti tecnici, di cui all'allegato C dell'Avviso.

5. In particolare, si richiede di produrre, nella relazione semestrale, di cui al precedente comma 1:

a. Per gli impianti fotovoltaici:

- particolari costruttivi grafici, che attestino la totale integrazione architettonica, come da allegato C dell'Avviso e dichiarazione della tipologia di integrazione, come indicata nella pubblicazione GSE, denominata " Guida all'integrazione architettonica" (contestualmente alla richiesta di erogazione del contributo (allegato F) dell'Avviso);

- elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter (da produrre solo su CD ROM, tramite il formato che sarà pubblicato sul sito del Ministero, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo (allegato H) dell'Avviso);

- le 10 foto, indicate nell'allegato H dell'Avviso e all'articolo 4, comma 6, lettera h, del presente disciplinare dovranno dimostrare, inoltre, la totale integrazione architettonica dell'impianto.

b. Per gli impianti geotermici:

- scheda tecnica delle pompe di calore utilizzate (contestualmente alla richiesta di erogazione del contributo (allegato F) dell'Avviso).

c. Per gli impianti di cogenerazione:

- comunicazione dei consumi termici ed elettrici e documentazione attestante l'acquisto di biomasse, biogas o oli vegetali puri tracciabili, atti ad alimentare l'impianto;

- calcolo, su base annua, degli indici "IRE" ed "LT", che attestino il funzionamento in regime di cogenerazione ad alto rendimento.

6 . Al fine dell'effettuazione del monitoraggio e dei controlli, previsti nei precedenti punti da 1 a 5, il soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione ed esibire, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, per un periodo non inferiore a tre anni dalla chiusura del Programma Operativo.

Articolo 6
(Decadenza e revoca del contributo)

1. Qualora dalle verifiche effettuate, si riscontri il mancato rispetto delle normative richiamate dal presente disciplinare o che il progetto realizzato non risponde agli obiettivi ed alle finalità che ne avevano determinato l'ammissione al contributo, il MiSE- DGENRE procederà con la revoca del contributo stesso ed al recupero di quanto eventualmente già erogato, aumentato degli interessi legali maturati.

2. Il beneficiario può sempre rinunciare al contributo, per impedimenti sopraggiunti, successivamente alla presentazione della domanda. La comunicazione di rinuncia determina la decadenza dell'assegnazione del contributo, a partire dalla data della ricezione al protocollo del Ministero.

3. In tal caso, qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.
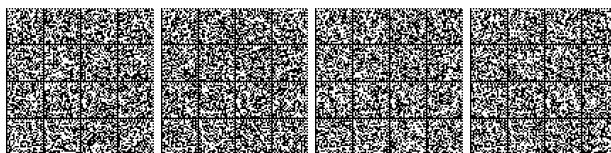
Articolo 7
(Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie)

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Allegati:

1. Progetto e spese ammissibili
2. Indicazione delle modalità di rendicontazione

Luogo e data,

Per il soggetto beneficiario: ______________________________

Per la (*struttura di gestione)* il dirigente della divisione IX della DGENRE o un suo/a delegato/a: ___________________________
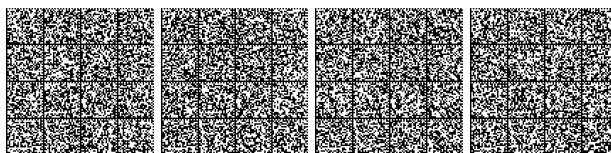
Allegato n. 2

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE FERS
2007 – 2013
"Energie rinnovabili e risparmio energetico"

DICHIARAZIONE DETTAGLIO DEI COSTI (DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE)

il sottoscritto ………………… , in qualità di rappresentante legale/procuratore delegato di ……………………………………………………………………..

DICHIARA

di aver sostenuto e pagato, ai fini della presentazione del I SAL/Saldo le seguenti spese, comprensive di IVA e di ogni altro onere non recuperabile:

I SAL / Saldo	**% di realizzazione 30% / 100%**	**Sede di svolgimento ……….**	**Regione ……..**
Descrizione		*Importi in €*	
Spese tecniche		……………	
Spese per la fornitura di beni, materiali, ecc.		……………	
Spese per l'installazione e posa in opera		……………	
Costi delle opere edili		……………	
Spese per sistemi di acquisizione dati, ecc.		……………	
Totale		**……………**	

TIMBRO E FIRMA
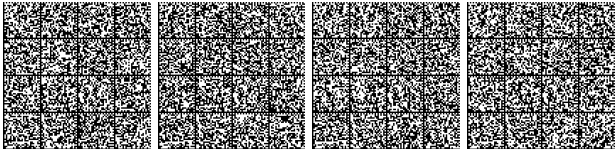
Disciplinare **del** ………… **Codice Operazione n.** …………

Costi sostenuti dal Soggetto …………………….. **per l'esecuzione del progetto agevolato** **dal** ……. **al** …

Sede di svolgimento …………….

SPESE TECNICHE (progettazione dell'intervento, direzione lavori, collaudo e certificazione dell'impianto)

Descrizione	Fornitore	N. e data fattura	Modalità e data pagamento (es. bonifico n. … del …)	Costo (€)	IVA (€)	Altri oneri (€)	Costo ammissibile (€)
TOTALE (€)							

TIMBRO E FIRMA

Disciplinare del ………… Codice Operazione n. …………

Costti sostenuti dal Soggetto …………………….. per l'esecuzione del progetto agevolato dal ……. al …

Sede di svolgimento …………….

SPESE PER LA FORNITURA DEI BENI (materiali e componenti necessari alla realizzazione dell'intervento)

Descrizione	Fornitore	N. e data fattura	Modalità e data pagamento (es. bonifico n. … del …)	Costo (€)	IVA (€)	Altri oneri (€)	Costo ammissibile (€)
TOTALE (€)							

TIMBRO E FIRMA

Disciplinare **del** ………… **Codice Operazione n.** …………

Costi sostenuti dal Soggetto …………………….. **per l'esecuzione del progetto agevolato** **dal** ……. **al** …

Sede di svolgimento …………….

SPESE PER L'INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA (impianto di produzione di energia da FER)

Descrizione	Fornitore	N. e data fattura	Modalità e data pagamento (es. bonifico n. … del …)	Costo (€)	IVA (€)	Altri oneri (€)	Costo ammissibile (€)
TOTALE (€)							

TIMBRO E FIRMA

Disciplinare del ………… Codice Operazione n. …………

Costi sostenuti dal Soggetto …………………….. per l'esecuzione del progetto agevolato dal ……. al …

Sede di svolgimento …………….
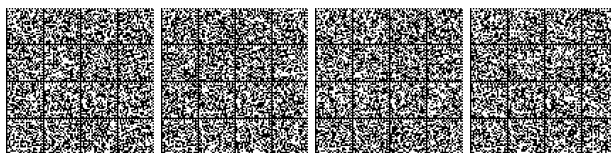
COSTI DELLE OPERE EDILI (strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto)

Descrizione	Fornitore	N. e data fattura	Modalità e data pagamento (es. bonifico n. … del …)	Costo (€)	IVA (€)	Altri oneri (€)	Costo ammissibile (€)
TOTALE (€)							

TIMBRO E FIRMA

Disciplinare **del** ………… **Codice Operazione n.** …………

Costi sostenuti dal Soggetto …………………….. **per l'esecuzione del progetto agevolato** **dal** ……. **al** …

Sede di svolgimento …………….

SPESE PER SISTEMI ACQUISIZIONE DATI E ANALISI DELLE PRESTAZIONI PER IL MONITORAGGIO

Descrizione	Fornitore	N. e data fattura	Modalità e data pagamento (es. bonifico n. … del …)	Costo (€)	IVA (€)	Altri oneri (€)	Costo ammissibile (€)
TOTALE (€)							

TIMBRO E FIRMA

10A10233

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2010.

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito ai mesi di gennaio e settembre 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)* del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.167 del 21 luglio 2009, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere -, riferito al mese di luglio 2009;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 20 febbraio 2010 tra Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, con la partecipazione di Confcommercio imprese per l'Italia, Federreti e Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS, nonché il CCNL del 28 maggio 2010 tra Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, con la partecipazione di confcommercio imprese per l'Italia e UGL Terziario;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di gennaio e settembre 2010;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere -, riferito ai mesi di gennaio e settembre 2010, è determinato a livello nazionale nelle unite tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;

c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il Ministro: SACCONI
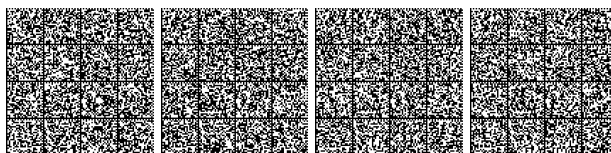
ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO - COMPARTO AZIENDE ALBERGHIERE

NAZIONALE **GENNAIO 2010**

Livelli	QA	QB	1	2	3	4	5	6S	6	7	Media
Paga base	1.392,40	1.253,93	1.132,47	994,01	910,57	832,75	750,91	703,68	686,45	612,57	795,78
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	524,06
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	65,66
Indennità di funzione	75,00	70,00									
Lordo mensile	2.091,70	1.940,02	1.744,58	1.597,90	1.508,55	1.423,79	1.338,36	1.286,82	1.268,94	1.191,96	1.386,55
TOTALE LORDO ANNUO (14 mensilità)	**29.283,80**	**27.160,28**	**24.424,12**	**22.370,60**	**21.119,70**	**19.933,06**	**18.737,04**	**18.015,48**	**17.765,16**	**16.687,44**	**19.411,67**
Oneri previd. e ass.vi											
Inps (28,98%)	8.486,45	7.871,05	7.078,11	6.483,00	6.120,49	5.776,60	5.429,99	5.220,89	5.148,34	4.836,02	5.625,50
Inail (2,2%)	644,24	597,53	537,33	492,15	464,63	438,53	412,21	396,34	390,83	367,12	427,05
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	**9.130,69**	**8.468,58**	**7.615,44**	**6.975,15**	**6.585,12**	**6.215,13**	**5.842,20**	**5.617,23**	**5.539,17**	**5.203,14**	**6.052,56**
Trattamento fine rapporto	2.169,17	2.011,87	1.809,19	1.657,08	1.564,42	1.476,52	1.387,93	1.334,48	1.315,94	1.236,11	1.437,90
Rivalutazione T.F.R. (2,224907%)	289,57	268,57	241,52	221,21	208,84	197,11	185,28	178,15	175,67	165,01	191,95
Contributo EBT	54,18	50,12	46,76	42,70	40,32	38,08	35,70	34,30	33,74	31,64	36,97
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	5,42	5,01	4,68	4,27	4,03	3,81	3,57	3,43	3,37	3,16	3,70
Assistenza QuAS	340,00	340,00									4,96
Assistenza sanitaria integrativa FAST			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	118,25
Previdenza complementare (adesione al 30%)	48,32	44,81	40,30	36,91	34,85	32,89	30,92	29,73	29,31	27,53	32,03
COSTO ANNUO	**41.321,15**	**38.349,24**	**34.302,01**	**31.427,92**	**29.677,28**	**28.016,60**	**26.342,64**	**25.332,80**	**24.982,36**	**23.474,03**	**27.289,99**
COSTO MEDIO ORARIO	**25,76**	**23,91**	**21,39**	**19,59**	**18,50**	**17,47**	**16,42**	**15,79**	**15,58**	**14,63**	**17,01**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,99	0,92	0,82	0,75	0,71	0,67	0,63	0,61	0,60	0,56	0,65
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,17	0,17	0,15	0,18
TOTALE COSTO ORARIO	**27,02**	**25,08**	**22,44**	**20,55**	**19,41**	**18,32**	**17,22**	**16,57**	**16,35**	**15,34**	**17,85**
TOTALE COSTO ORARIO (1)	**27,16**	**25,21**	**22,55**	**20,65**	**19,50**	**18,42**	**17,31**	**16,64**	**16,42**	**15,41**	**17,93**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende centro-nord) (2)	**26,61**	**24,69**	**22,08**	**20,20**	**19,07**	**18,01**	**16,92**	**16,26**	**16,04**	**15,05**	**17,53**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2)	**26,82**	**24,88**	**22,23**	**20,36**	**19,21**	**18,13**	**17,03**	**16,36**	**16,15**	**15,15**	**17,65**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende sud e isole) (2)	**26,47**	**24,55**	**21,94**	**20,06**	**18,93**	**17,87**	**16,76**	**16,12**	**15,90**	**14,91**	**17,39**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2)	**26,64**	**24,70**	**22,07**	**20,18**	**19,04**	**17,95**	**16,85**	**16,20**	**15,98**	**14,97**	**17,48**
Distribuzione percentuale dei lavoratori	0,66	0,80	1,25	5,72	14,11	24,93	17,89	8,06	21,09	5,49	100,00

ORARIO DI LAVORO		
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)		2.088
Ore non lavorate per:		
Ferie (26 giorni)	173	
Festività soppresse (1 giorno)	7	
Permessi retribuiti	104	
Festività (12 giorni)	80	
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100	
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13	
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 giorno)	7	
Totale ore mediamente non lavorate	**484**	
Ore mediamente lavorate		**1.604**

NOTE: a) Ai sensi dell'art. 199 del CCNL 19/7/2003 se la prestazione di lavoro avviene nel periodo notturno, il costo orario viene maggiorato del 12% per i lavoratori con qualifica notturna, e del 25% per gli altri lavoratori.

b) Ai sensi dell'art. 203 del CCNL 19/7/2003 se la prestazione di lavoro avviene nelle festività di cui all'art. 107, il costo orario viene maggiorato del 20%.

c) Ai lavoratori in forza alla data del 27/7/2007 è riconosciuto, per il servizio prestato nel periodo 1/1/2006-30/6/2007, nel mese di febbraio 2008 un importo UNA TANTUM nei casi e nelle misure contrattualmente previste.

(1) Ai sensi della legge 266/2005, qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

(2)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO - COMPARTO AZIENDE ALBERGHIERE

NAZIONALE **SETTEMBRE 2010**

Livelli	QA	QB	1	2	3	4	5	6S	6	7	Media
Paga base	1.413,78	1.273,73	1.150,91	1.010,87	926,47	847,75	764,98	717,21	699,79	625,07	810,36
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	524,06
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	65,66
Indennità di funzione	75,00	70,00									
Lordo mensile	2.113,08	1.959,82	1.763,02	1.614,76	1.524,45	1.438,79	1.352,43	1.300,35	1.282,28	1.204,46	1.401,13
TOTALE LORDO ANNUO (14 mensilità)	**29.583,12**	**27.437,48**	**24.682,28**	**22.606,64**	**21.342,30**	**20.143,06**	**18.934,02**	**18.204,90**	**17.951,92**	**16.862,44**	**19.615,86**
Oneri previd. e ass.vi											
Inps (28,98%)	8.573,19	7.951,38	7.152,92	6.551,40	6.185,00	5.837,46	5.487,08	5.275,78	5.202,47	4.886,74	5.684,68
Inail (2,2%)	650,83	603,62	543,01	497,35	469,53	443,15	416,55	400,51	394,94	370,97	431,55
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	**9.224,02**	**8.555,00**	**7.695,93**	**7.048,75**	**6.654,53**	**6.280,61**	**5.903,63**	**5.676,29**	**5.597,41**	**5.257,71**	**6.116,23**
Trattamento fine rapporto	2.191,34	2.032,41	1.828,32	1.674,57	1.580,91	1.492,08	1.402,52	1.348,51	1.329,77	1.249,07	1.453,03
Rivalutazione T.F.R. (2,224907%)	292,53	271,32	244,07	223,55	211,04	199,18	187,23	180,02	177,52	166,74	193,97
Contributo EBT	54,74	50,68	47,32	43,12	40,74	38,50	35,98	34,72	34,16	32,06	37,37
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	5,47	5,07	4,73	4,31	4,07	3,85	3,60	3,47	3,42	3,21	3,74
Assistenza QuAS	340,00	340,00									4,96
Assistenza sanitaria integrativa FAST			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	118,25
Previdenza complementare (adesione al 30%)	48,81	45,27	40,73	37,30	35,21	33,24	31,24	30,04	29,62	27,82	32,37
COSTO ANNUO	**41.740,03**	**38.737,23**	**34.663,38**	**31.758,24**	**29.988,80**	**28.310,52**	**26.618,22**	**25.597,95**	**25.243,82**	**23.719,05**	**27.575,77**
COSTO MEDIO ORARIO	**26,02**	**24,15**	**21,61**	**19,80**	**18,70**	**17,65**	**16,59**	**15,96**	**15,74**	**14,79**	**17,19**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	1,00	0,93	0,83	0,76	0,72	0,68	0,64	0,61	0,60	0,57	0,66
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,28	0,26	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,18
TOTALE COSTO ORARIO	**27,30**	**25,34**	**22,67**	**20,77**	**19,62**	**18,52**	**17,41**	**16,74**	**16,51**	**15,52**	**18,04**
TOTALE COSTO ORARIO (1)	**27,44**	**25,47**	**22,79**	**20,87**	**19,72**	**18,61**	**17,49**	**16,82**	**16,59**	**15,58**	**18,12**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende centro-nord) (2)	**26,89**	**24,94**	**22,30**	**20,42**	**19,29**	**18,19**	**17,09**	**16,43**	**16,21**	**15,22**	**17,72**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2)	**27,09**	**25,13**	**22,46**	**20,57**	**19,41**	**18,31**	**17,20**	**16,55**	**16,31**	**15,33**	**17,83**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende sud e isole) (2)	**26,75**	**24,80**	**22,16**	**20,28**	**19,13**	**18,05**	**16,95**	**16,29**	**16,06**	**15,08**	**17,57**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2)	**26,91**	**24,95**	**22,29**	**20,40**	**19,24**	**18,15**	**17,04**	**16,37**	**16,14**	**15,15**	**17,67**
Distribuzione percentuale dei lavoratori	0,66	0,80	1,25	5,72	14,11	24,93	17,89	8,06	21,09	5,49	100,00

ORARIO DI LAVORO		
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)		2.088
Ore non lavorate per:		
Ferie (26 giorni)	173	
Festività soppresse (1 giorno)	7	
Permessi retribuiti	104	
Festività (12 giorni)	80	
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100	
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13	
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 giorno)	7	
Totale ore mediamente non lavorate	**484**	
Ore mediamente lavorate		**1.604**

NOTE: a) Ai sensi dell'art. 199 del CCNL 19/7/2003 se la prestazione di lavoro avviene nel periodo notturno, il costo orario viene maggiorato del 12% per i lavoratori con qualifica notturna, e del 25% per gli altri lavoratori.

b) Ai sensi dell'art. 203 del CCNL 19/7/2003 se la prestazione di lavoro avviene nelle festività di cui all'art. 107, il costo orario viene maggiorato del 20%.

c) Ai lavoratori in forza alla data del 27/7/2007 è riconosciuto, per il servizio prestato nel periodo 1/1/2006-30/6/2007, nel mese di febbraio 2008 un importo UNA TANTUM nei casi e nelle misure contrattualmente previste.

(1) Ai sensi della legge 266/2005, qualora in una regione si sia sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

(2)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

10A10216

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2010.

Iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che l'iscrizione delle stesse varietà, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varietà di seguito riportate, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Melone	3021	Giò Tondo	Tomato Colors Soc. Coop.
Pomodoro	3040	SB0024	Blumen S.r.l.
Pomodoro	3041	SB0021	Blumen S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A10033

DECRETO 2 agosto 2010.

Iscrizione di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro di varietà di specie agrarie, delle varietà indicate nel presente decreto;

Considerato che l'iscrizione delle stesse varietà, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varietà sotto elencate, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie.

Foraggere (uso foraggero)				
Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Ploidia**	**Responsabile della conservazione in purezza**
11782	*Lolium multiflorum*	Massey	D	PGG Wrightson Seeds
11750	*Lolium multiflorum*	Feast II	T	PGG Wrightson Seeds

Foraggere (uso non foraggero)				
Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Ploidia**	**Responsabile della conservazione in purezza**
11781	*Festuca arundinacea*	Barchabal	E	Barenbrug Holland B.V.
11774	*Festuca arundinacea*	Gazelle II	E	Pure Seed Testing Inc.
11775	*Festuca rubra commutata*	Northbound	E	Pure Seed Testing Inc.
11768	*Poa pratensis*	Green Art		Pure Seed Testing Inc.
11766	*Poa pratensis*	Right		Pure Seed Testing Inc.
11771	*Poa pratensis*	Northside		Pure Seed Testing Inc.
11758	*Lolium perenne*	Gray Fox	D	Pure Seed Testing Inc.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A10034

DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica del decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Brovada» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL
MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2009 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Brovada» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 29 luglio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Brovada» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 16 luglio 2009 alla denominazione «Brovada» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A10105

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 agosto 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione alla Società Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, a svolgere le procedure di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Vista la direttiva 2000/9/CE del Consiglio Europeo del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210, di attuazione della direttiva 2000/9/CE, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'autorizzazione degli organismi notificati nel settore degli impianti a fune;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008 n. 211 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale n. 2651-08.07.03 del 30 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 193 del 21 agosto 2007, con il quale la società Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede a Milano, viale Monza n. 261, è stata riconosciuta idonea, in conformità al decreto ministeriale 5 agosto 2004, a svolgere le procedure di conformità dei componenti di sicurezza e di esame "CE" dei sottosistemi degli impianti a fune, elencati nell'allegato I del citato decreto legislativo 210/2003, ai sensi rispettivamente degli allegati V e VII del medesimo decreto legislativo n. 210/2003;

Visto l'art. 19 del menzionato decreto legislativo n. 210/2003, secondo il quale tale riconoscimento ha validità triennale, da rinnovare a seguito di apposita istanza;

Vista l'istanza n. 22/10/EP del 25 marzo 2010, di rinnovo dell'autorizzazione di cui al citato decreto dirigenziale n. 2651del 30 luglio 2007, presentata dalla società Bureau Veritas Italia SpA, acquisita agli atti della Direzione generale per il Trasporto Pubblico Locale, Divisione 6, in data 13 aprile 2010 con prot. n. R.U. 32396;
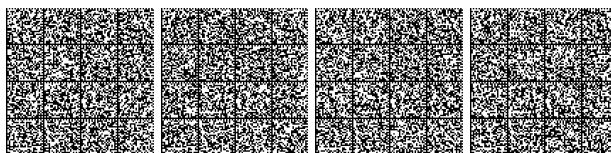
Vista la documentazione trasmessa dalla società Bureau Veritas Italia SpA con la suddetta istanza e successivamente integrata con nota n. 45/10/EP del 14 maggio 2010 e con nota n. 59/10/EP del 23 giugno 2010;

Considerato che la predetta documentazione prodotta dalla società Bureau Veritas Italia S.p.A. soddisfa quanto richiesto dal decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Visto l'esito favorevole della verifica ispettiva, prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 2004, effettuata in data 9 luglio 2010 presso la sede della società Bureau Veritas Italia S.p.A.;

Visto il parere positivo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, formulato con nota prot. n. 0101786 del 3 agosto 2010;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede a Milano, viale Monza n. 261, è rinnovata l'autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 2651-08.07.03 del 30 luglio 2007.

La società Bureau Veritas Italia SpA è, pertanto, autorizzata a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone - sottosistemi elencati nell'allegato I del decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210 - nel rispetto di quanto previsto dagli allegati V e VII del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 210/2003, mediante la struttura organizzativa ed operativa individuata nella documentazione presentata dalla società richiedente, nel pieno rispetto del decreto ministeriale 5 agosto 2004; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il relativo benestare.

Art. 3.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attività della società Bureau Veritas Italia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo n. 210/2003, effettuando ispezioni, di propria iniziativa ovvero su richiesta della medesima società, al fine di accertare la permanenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, o verificando a campione le certificazioni rilasciate. A tal fine, ogni anno, la società Bureau Veritas Italia S.p.A. comunica all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse.

Art. 4.

La presente autorizzazione ha validità triennale con decorrenza dal 22 agosto 2010, data di scadenza della precedente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2010

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

10A10396

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 luglio 2010.

Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Punta Campanella».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e in particolare l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,

n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1998, di istituzione dell'area marina protetta denominata «Punta Campanella»;

Visto il decreto 12 novembre 1998, a firma del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di approvazione della convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Punta Campanella», sottoscritta il 6 novembre 1998, tra il Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare e il Consorzio di gestione dell'area marina protetta «Punta Campanella» costituito presso il comune di Massa Lubrense dai comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense e Positano interessati dall'area marina protetta;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000, di modifica dell'area marina protetta «Punta Campanella»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 ottobre 2009, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2009, di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella»;

Viste le note del 10 novembre e dell'11 dicembre 2009 con le quali le associazioni di categoria del comparto pesca evidenziano che le previsioni del detto regolamento relative a tale comparto hanno ripercussioni economiche e sociali e ne richiedono la sospensione e la successiva modifica;

Vista la nota prot. DPN-200925230 del 24 novembre 2009 con la quale si comunica alle associazioni di categoria la disponibilità dell'amministrazione ad apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione e organizzazione nel caso il Consorzio di gestione condividesse tale necessità;

Vista la delibera n. 2 del 26 gennaio 2010 del Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione, trasmessa con nota prot. 144/2010, con la quale il Consorzio fa proprie le richieste di modifica al regolamento approvato con il decreto 12 ottobre 2009 espresse dalle categorie professionali e dagli operatori del territorio e le sottopone ai fini della rettifica dello stesso;

Vista la nota prot. DPN-2010-4345 dell'8 marzo 2010 con la quale, a seguito di incontro tecnico con i rappresentanti del Consorzio di gestione svoltosi in data 4 marzo 2010, rilevando che le richieste sottoposte costituiscono una modifica complessiva del Regolamento, anche su aspetti rilevanti ai fini della tutela ambientale, si richiede al Consorzio di gestione:

di formulare proposte di rettifica puntuali, supportate da adeguate motivazioni, relative agli aspetti ritenuti prioritari e specificamente individuati per quanto riguarda le discipline della navigazione da diporto, dell'ancoraggio e della pesca professionale;

di rimodulare le ulteriori istanze avanzate, valutandone la legittimità rispetto al decreto istitutivo e la coerenza con le finalità dell'area marina protetta e supportandole con le necessarie motivazioni tecniche, gestionali e ambientali;

Vista la nota prot. 331/10 del 15 marzo 2010 con la quale il Consorzio di gestione sottopone alla valutazione la relazione descrittiva delle rettifiche richieste relative agli aspetti concordati e ritenuti prioritari e la loro motivazione;

Considerato che la Commissione di riserva è in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame delle richieste di modifica del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota prot. DPN-2010-10755 del 19 maggio 2010 con la quale, a seguito dell'istruttoria svolta, sono state comunicate al Consorzio di gestione le modifiche ritenute condivisibili, evidenziando che in assenza di ulteriori osservazioni si sarebbe provveduto alla modifica del regolamento di esecuzione e organizzazione;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella», relativamente al comma 5 dell'art. 14 concernente la disciplina della navigazione da diporto, al comma 2, lettera *a)* dell'art. 16, concernente la disciplina dell'attività di ancoraggio, e al comma 6, lettere *a)* e *b)* e comma 7 dell'art. 18, concernente la disciplina dell'attività di pesca professionale;

Decreta:

È approvato l'allegato regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta «Punta Campanella», che sostituisce integralmente il regolamento di esecuzione e organizzazione approvato con decreto del 12 ottobre 2009 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2009.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO
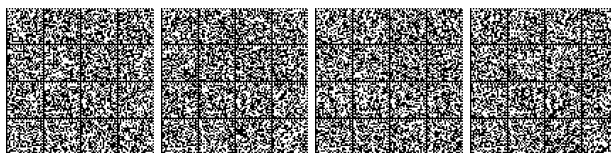
ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "PUNTA CAMPANELLA"
(ex articolo 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta Punta Campanella, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, come modificato dal decreto del 13 giugno 2000 del Ministro dell'Ambiente, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in

gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

j) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;

k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

l) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

p) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

q) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;

t) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

u) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

v) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
w) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
x) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
y) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
z) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3

Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Punta Campanella" e le attività non consentite, come previste dall'articolo 4 del decreto istitutivo del 12/12/1997 come modificato dal decreto del 13/06/2000 del Ministero dell'ambiente.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta Punta Campanella è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Area marina protetta "Punta Campanella" a cui si deve attenere il soggetto gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
   a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
   b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
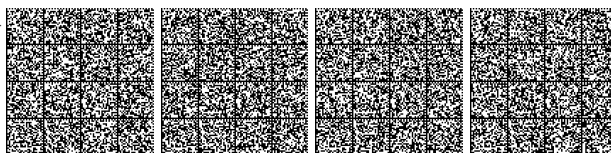
Articolo 5

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile è individuato e nominato dall'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
   a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
   b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
   c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
   d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
   e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
   f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
   g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Articolo 6

Commissione di Riserva

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
   a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
   b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
   c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
   d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
   e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
   f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
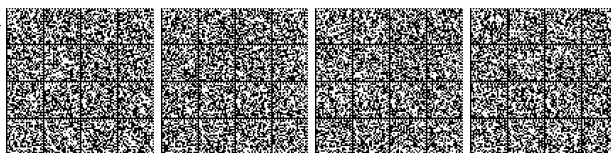
2. Il parere della Commissione di Riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di I° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7
Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Punta Campanella", di cui agli articoli 2 e 3 del decreto di modifica del 13 giugno 2000.

Articolo 8
Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.
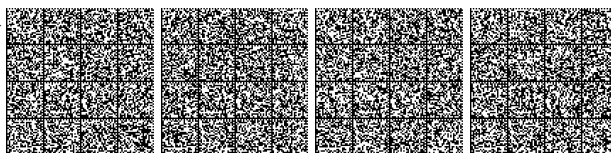
Articolo 9

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
   a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
   b) parametri analizzati;
   c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
   d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
   e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta "Punta Campanella".
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
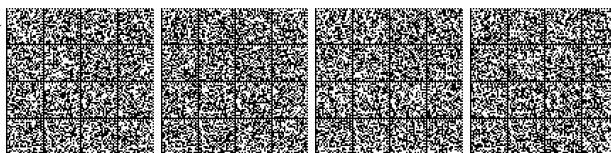
Articolo 10

Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 11

Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C.

Articolo 12

Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nella zona A e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui al comma 1 è sospeso la prima domenica di settembre di ogni anno, per festività locale. Il numero delle immersioni subacquee nella suddetta data è autorizzato dall'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale.
3. Nella zona B le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'ente
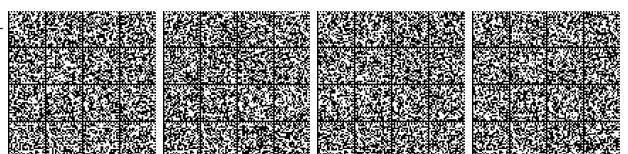
gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) nei siti e secondo gli orari determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
b) in caso di immersioni individuali o in gruppo, esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea;
c) in un numero di subacquei non superiore a 8;
d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.

4. Nella zona C sono consentite le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
5. Nella zona C le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore.
6. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:
   a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
   b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
   c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
   d) è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
   e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
   f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
7. L'ormeggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
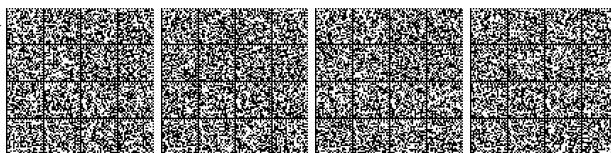
9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
   a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
   b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
   c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
   d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi 2 e 4, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
   a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26;
   b) indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa.
11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 13

Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le attività di didattica subacquea.
2. Nella zona A sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
   a) esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea;
   b) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
   c) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione;
   d) nel periodo dall'1 maggio al 31 ottobre, per un massimo di 3 giorni a settimana per entrambe le zone (scogli di Vetara e Vervece), per un solo turno al giorno, di non più di 15 subacquei, comprese le guide;
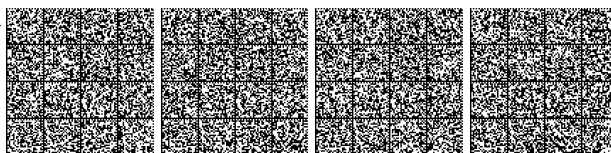
e) nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un massimo di 2 giorni a settimana, con le stesse modalità del periodo di cui alla lettera b) del presente comma.
   f) secondo itinerari prefissati, con partenza dall'unità navale di appoggio; non è consentito l'accesso da terra;
   g) non sono consentite visite guidate subacquee notturne;
3. Nelle zone B sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
   a) con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;
   b) in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 20 subacquei per ciascuna immersione;
4. Nelle grotte sommerse sono consentite, dall'1 maggio al 31 ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
   a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
   b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
   c) in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, è consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni;
   d) non sono consentite visite guidate subacquee notturne;
5. In zona B e C sono consentite le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 12, comma 6.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. Nelle zone A, B e C l'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
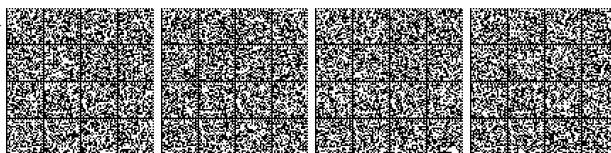
11. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
12. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
    a) attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
    b) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
    c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
    d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
    e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
    f) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26;
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
    b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi

provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:

a) i siti di immersione;
b) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
c) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
d) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
e) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
f) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 14

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione.
3. Per quanto attiene la zona A dello scoglio Vervece, il divieto alla navigazione è sospeso il 15 di agosto e la prima domenica di settembre di ogni anno per festività locale. In tali date è consentito l'accesso alle unità da diporto, previa specifica autorizzazione, disposta dall'ente gestore con autonomo provvedimento.
4. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
5. Nelle zone B, ad eccezione del tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle, è consentita la navigazione a motore ai natanti, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
6. Nelle zone C è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
7. È consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
8. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
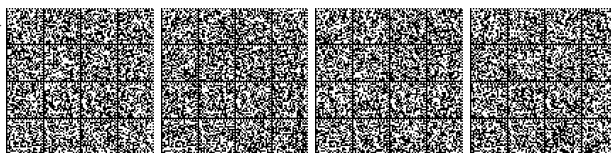
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
10. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15

Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.
2. Nella zona A è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità dei centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, in prossimità dell'isolotto di Vetara, in prossimità della secca a Ponente dell'isola de Li Galli ed in prossimità dello scoglio del Vervece.
3. Nelle zone B l'ormeggio è consentito ai natanti, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo Ente gestore.
4. Nelle zone C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore.
5. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.
6. Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attività di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
7. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
   a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
   b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
   c) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.
   d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
   e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
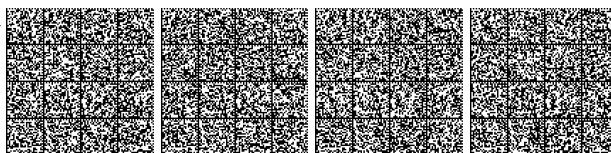
f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

8. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
9. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
    a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
    b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
    c) alla durata della sosta.
11. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 26.
12. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
    b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
    c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 16

Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non è consentito.
2. Nella zona C l'ancoraggio non è consentito
    a) entro la distanza di 100 metri dalle spiagge e 50 metri dalla costa a picco;
    b) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente segnalate dall'ente gestore;
    c) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;
3. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio è consentito, a natanti e imbarcazioni, dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
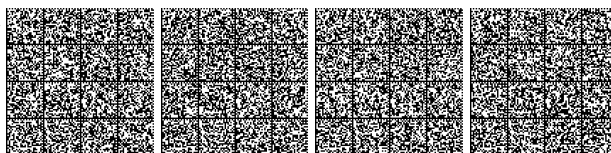
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.
5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 17

Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
4. È consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
5. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26, commisurato:
   a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
   b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;
   c) alla durata del permesso.
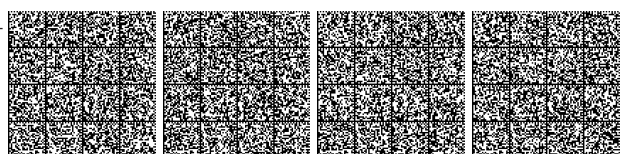
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;
    b) unità dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto;
    c) unità munite di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
11. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .
13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce in un numero massimo di 14 le unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 18

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose.
2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca delle seguenti specie:
    a) Cernia (Epinephelus sp.);
    b) Cernia di fondale (Polyprion americanus);
    c) Nacchera (Pinna nobilis);
    d) Corvina (Sciaena umbra);
    e) Ombrina (Umbrina cirrosa).
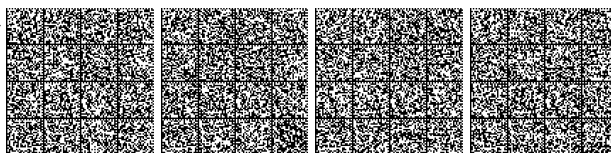
4. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.
5. In zona B, dal 1 giugno al 30 settembre l'attività di pesca professionale non è consentita nella Baia di Ieranto, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Latitudine	Longitudine
40° 33'. 99 N	14° 19'. 48 E
40° 34'. 28 N	14° 19'. 93 E
40° 34'. 04 N	14° 20'. 40 E
40° 34'. 29 N	14° 20'. 92 E

6. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e nel Comune di Meta, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
   a) reti da posta, calate sul fondo e segnalate come previsto dalla normativa vigente, con le seguenti caratteristiche;
      i. tremaglio, di lunghezza massima di 2.500 metri, con ampiezza della maglia non inferiore a 30 millimetri,
      ii. imbrocco, di lunghezza massima di 2.500 metri, con ampiezza della maglia non inferiore a 20 millimetri,
      iii. rete combinata tremaglio/imbrocco, di lunghezza massima di 1.500 metri, altezza massima 10 metri, con ampiezza della maglia non inferiore a 30 millimetri;
   b) palangari, fissi e derivanti, a non più di 1.000 ami, calati nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre ad una distanza non inferiore ai 50 metri dalla costa;
   c) nasse, come previsto dalla normativa vigente;
   d) ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di pesci spada e tonni.
7. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 4 ore dopo l'alba del giorno successivo.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:
   a) Aragosta rossa (Palinurus elephas)
   b) Astice (Homarus gammarus)
   c) Cicala (Scyllarus arctus)
   d) Magnosa (Scyllarides latus).
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 30 maggio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
10. La variazione alla struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'ente gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione.
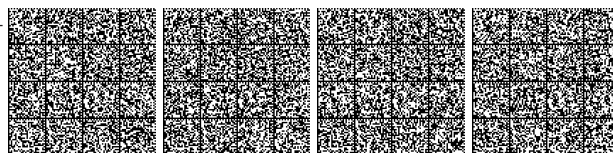
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 19

Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 20

Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. La pesca subacquea in apnea non è consentita nell'area marina protetta.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore.
3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
4. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva delle seguenti specie:
   a) Cernia bruna (Epinephelus Guaza);
   b) Corvina (Sciaena umbra);
   c) Magnosa (Scyllarides Latus).
5. Nelle zone A e B e nei corridoi di accesso e di transito non è consentita l'attività di pesca sportiva.
6. Nella zona C non è consentita la pesca sportiva nel tratto di mare contiguo alla zona A dell'isolotto del Vervece, per una distanza di 200 m dalla medesima zona A.
7. Nelle zone C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalità:
   a) sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
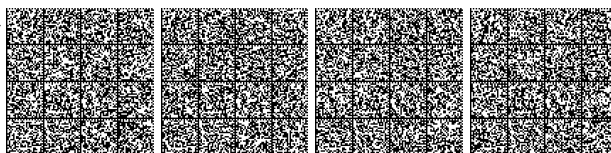
b) con coppo o bilancia;
c) con lenze per cefalopodi;
d) da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne con o senza mulinello, o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
e) da unità navale, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne, correntine o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
f) da unità navale, con massimo di 2 canne o lenze da traina a persona, di superficie e di fondo, a non più di 2 ami per canna o lenza;
g) non è consentita la pesca a traina con *monel*, piombo guardiano e *vertical jigging* o attrezzi da pesca similari;
h) non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;

8. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono
   a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 26;
   b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
11. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 21
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Punta Campanella", come previste dal decreto istitutivo.
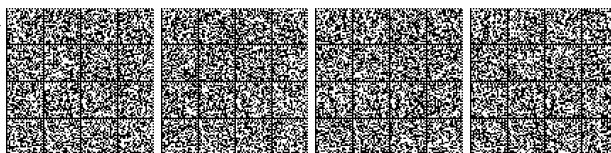
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 22

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
   a) le generalità del richiedente;
   b) l'oggetto;
   c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
   d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta "Punta Campanella".
6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 23

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 24

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione
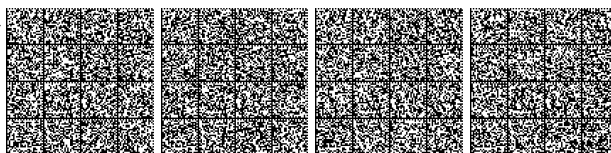
1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 22 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 25.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 25

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. A tal fine potranno essere assimilati ai residenti le persone fisiche iscritte da almeno due anni all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta nonché nel Comune di Meta, nonché le persone giuridiche aventi da almeno un anno sede legale in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché nel Comune di Meta, il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
   a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
   b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento;
   c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
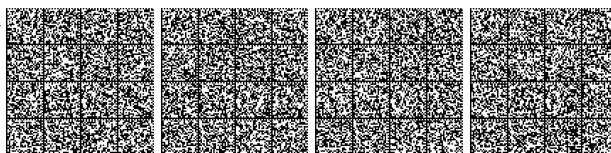
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tela ambientale sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 26.

Articolo 26

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
10. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 15, comma 12.
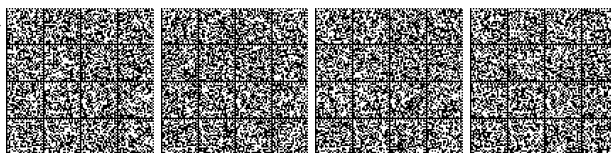
11. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
    a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Punta Campanella", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
    b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27
Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Articolo 28
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 29
Pubblicità

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.

3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 30
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

10A10214
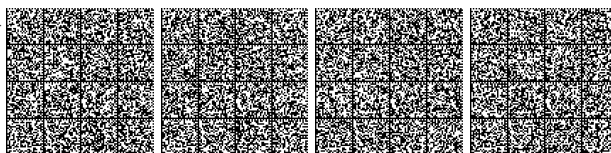
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 2 agosto 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 815 del 16 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 24 aprile 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 5491 dell'11 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 1° dicembre 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 40498 del 9 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2009, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo

Vista la delibera del senato accademico del 29 aprile 2010;

Vista la propria nota del 25 maggio 2010 Prot. 30205, ricevuta in data 31 maggio, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, università e della ricerca la documentazione relativa alla modifica statutaria per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Considerato che decorsi sesssanta giorni dalla ricezione della citata nota, il Ministero non ha formulato alcuna osservazione;
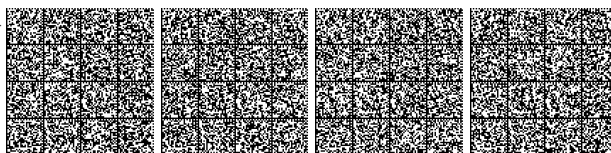
Visto l'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Palermo:

(*Omissis*).

Art. 1.

Natura e finalità

(*Omissis*).

3-*bis*. L'Università degli studi di Palermo si dota di un Codice etico che contenga i principi fondamentali applicati all'attività didattica e di ricerca dell'intera Comunità Accademica.

Il rispetto delle norme del Codice etico è affidato alla Commissione di garanzia.

(*Omissis*).

Art. 9 - *bis*

Elegibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca

(*Omissis*).

2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano già ricoperto, con continuità, la medesima carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata di cinque anni.

2-*bis*. Se l'eletto viene nominato in corso d'anno al periodo che segue l'elezione verrà aggiunta la parte di anno ove la stessa sia inferiore a sei mesi, mentre il mandato verrà ridotto di tale parte ove la stessa sia superiore a sei mesi.

(*Omissis*).

Art. 14.

Il Rettore

(*Omissis*).

3. Il Rettore è eletto tra i docenti dell'Ateneo, con una anzianità nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che all'atto della candidatura siano professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, e che abbiano depositato, presso l'Ufficio elettorale dell'Università, la propria candidatura. Il Rettore dura in carica cinque anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.

(*Omissis*).

Art. 18.

Preside di facoltà

(*Omissis*).

5. Il Preside è eletto tra i professori straordinari e i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della facoltà. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il Preside dura in carica cinque anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.

(*Omissis*).

Art. 24.

Direttore di Dipartimento

(*Omissis*).

2. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno a tempo pieno, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.

(*Omissis*).

Art. 58.

Norme transitorie

(*Omissis*).

7. Il mandato del Rettore in carica all'atto della presente modifica di statuto viene prorogato sino al completamento del quinto anno di carica e non può superare la durata di cinque anni, a meno che la maggioranza assoluta del corpo elettorale non sottoscriva entro tre mesi dalla pubblicazione della presente modifica di statuto la richiesta al Decano di procedere a nuove elezioni. In tal caso il mandato del Rettore già eletto per il primo triennio, che intenda ricandidarsi, non potrà comunque superare la durata di cinque anni.

Il mandato dei Presidi in carica per il primo triennio all'atto della presente modifica di statuto viene prorogato sino al completamento del quinto anno di carica, a meno che la maggioranza assoluta del corpo elettorale non sottoscriva almeno quattro mesi prima della scadenza la richiesta al Decano di procedere a nuove elezioni. In tal caso il mandato del Preside già eletto per il primo triennio, che intenda ricandidarsi, non potrà comunque superare la durata di cinque anni.

I ricercatori a tempo determinato godono, durante il loro servizio, di tutte le prerogative proprie dei ricercatori a tempo indeterminato.

Palermo, 2 agosto 2010

Il rettore: LAGALLA

10A10229
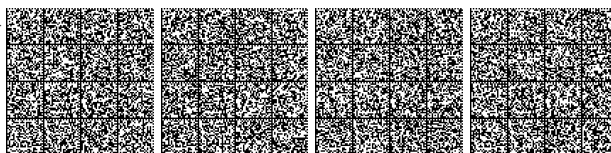
CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 luglio 2010, n. **29**.

Sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi I semestre e revisione budget per l'anno 2010.

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri

All'Ufficio centrale di Ragioneria presso i Monopoli di Stato

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto Nazionale di Statistica

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

1 - Aspetti introduttivi

La legge n. 94/1997 ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica analitica per Centri di costo, che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica sia con il sistema di controllo interno di gestione delle Amministrazioni.

Il sistema pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità di gestione della dirigenza, consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi relativi all'impiego delle risorse, previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La recente legge n. 196 del 2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica, ha consolidato il ruolo del Sistema di contabilità economica, prevedendo, tra l'altro, che il budget e la rilevazione dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, dello Stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art. 21, comma 11, lettera f della legge n. 196/09) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5 della legge n. 196/09) e ne ha rafforzato l'importanza nell'ambito delle tecniche utilizzate per la misurazione e valutazione dei risultati perseguiti con l'utilizzo delle risorse pubbliche.

La rilevazione dei costi, dell'anno di riferimento, esprime la fase della gestione e, quindi, permette alle Amministrazioni di procedere alla valutazione economica dell'azione amministrativa svolta, consentendo una maggiore coerenza nel percorso obiettivi-risorse-risultati.

Con la rilevazione dei costi effettuata alla fine del primo semestre, inoltre, si può procedere all'eventuale adeguamento del budget iniziale rispetto alle nuove esigenze che si fossero manifestate nel corso della gestione.
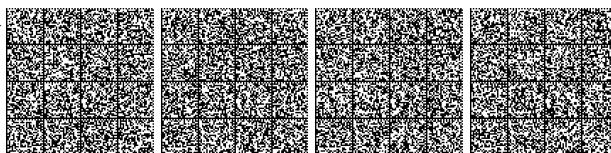
2 - Criteri di rilevazione dei costi e di revisione del budget

Il processo per la Rilevazione dei costi del I semestre e la contestuale Revisione del budget per il II semestre 2010 avviene secondo le tre viste tipiche della contabilità economica. I costi, in particolare, sono rilevati: **per natura**, al terzo livello del Piano dei conti[1], **per struttura organizzativa**, in relazione ai Centri di costo[2], a loro volta definiti in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa del bilancio finanziario, e **per finalità o destinazione**, in base alla classificazione per Missioni e per Programmi.

A quest'ultimo proposito è utile ricordare che la citata legge n. 196/09 ha confermato e rafforzato (artt. 21 e 25) la struttura del bilancio per Missioni e Programmi recepita nel sistema di contabilità economica a partire dal 2008. Tale impostazione modifica i criteri di costruzione, rappresentazione e gestione dei dati contabili dando prevalenza alla finalità della spesa piuttosto che alla responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa). La classificazione risponde, in altri termini, all'esigenza di rendere maggiormente informati il Governo, il Parlamento ed i cittadini circa l'insieme complessivo delle risorse disponibili per perseguire le specifiche finalità istituzionali. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa; i Programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni e rappresentano, nel bilancio finanziario, le nuove unità di voto parlamentare.

Al fine di garantire l'omogenea applicazione da parte di tutte le amministrazioni dei criteri per la rilevazione dei costi del primo semestre 2010 ed il contestuale aggiornamento delle previsioni per il secondo semestre, le Amministrazioni faranno riferimento al Manuale dei Principi e delle regole contabili.

Per quanto riguarda specificamente la **revisione del budget**, i Centri di costo sono chiamati a rivedere le previsioni economiche iniziali in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili per realizzare i compiti ad essi assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento.

Questa operazione si fonda:

a) sul confronto tra le previsioni del budget ed i risultati effettivamente conseguiti nel primo semestre dell'esercizio, rappresentati nei costi rilevati per il I semestre 2010;

b) sulla riconsiderazione degli altri elementi alla base delle previsioni del budget 2010: si dovrà, in altre parole, tener conto delle modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso del primo semestre, nonché delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate.

A questo proposito, si richiama la necessità che le Amministrazioni garantiscano sempre la coerenza tra le previsioni economiche e le previsioni finanziarie aggiornate e che tengano conto dell'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione per la copertura dei costi previsti, nonché dei vincoli normativi in merito al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sarà possibile, pertanto, rimodulare le previsioni di costi di natura

---

[1] Il piano dei conti, contenuto nella Tabella B allegata al D.Lgs. 279/97 aggiornato con l'ultimo decreto dell'8 giugno 2007 n. 66233, è lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi e costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

[2] I Centri di costo "*individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione*"(art. 10, co. 4, D.Lgs. n. 279/97) corrispondono, di regola, a strutture dirigenziali generali e ciascuno fa riferimento ad un unico centro di responsabilità amministrativa.
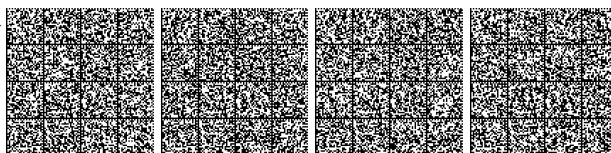
discrezionale in coerenza con le disponibilità finanziarie, ferma restando la necessità di mantenere, invece, invariate le previsioni dei costi ritenuti incomprimibili in quanto legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

E' opportuno, pertanto, richiamare in questa sede le indicazioni della circolare n. 19 del 22 aprile 2010, relativa all'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, la quale, nel delineare lo scenario di crisi economica e finanziaria internazionale che caratterizza l'ultimo e la conseguente necessità di intervenire con rigorose misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, fornisce i criteri da adottare per la rimodulazione delle risorse finanziarie del 2010, nel rispetto anche delle nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio.

3 - Strutture organizzative di riferimento per la rilevazione dei costi del 1 semestre e la revisione del budget 2010

Al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra le previsioni iniziali del budget e i costi rilevati nel corso dell'anno, le strutture utilizzate per la formulazione del budget aggiornato con i dati finanziari a legge di bilancio sono, di norma, le medesime utilizzate per la rilevazione dei costi del I semestre e per la revisione dei budget dello stesso anno.

Per l'anno 2010, occorre, tuttavia, tenere in considerazione le innovazioni disposte dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'art. 14 del decreto citato, che prevede l'istituzione all'interno di ciascuna amministrazione, entro il 30 aprile 2010, di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che opera alle dirette dipendenze dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, in sostituzione del preesistente Servizio di Controllo Interno (SECIN). In considerazione delle funzioni attribuite agli OIV e del loro carattere di strutture dirigenziali di livello generale, saranno istituiti, fin dalla rilevazione dei costi del 1° semestre 2010 e revisione del budget 2010, altrettanti Centri di costo nell'ambito dei rispettivi Centri di responsabilità amministrativa "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro".

I nominativi dei referenti incaricati dell'inserimento e della validazione dei dati per i nuovi Centri di costo e qualunque ulteriore richiesta di variazione delle strutture dei Centri di costo preesistenti saranno concordati dalle amministrazioni con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio.

4 - Modalità operative di rilevazione dei dati

I Centri di costo di ciascun Ministero sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati dagli stessi, mediante l'ausilio del portale *web* su rete internet.

Ogni utente autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di contabilità economica è identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte.

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che può svolgere ed i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi.
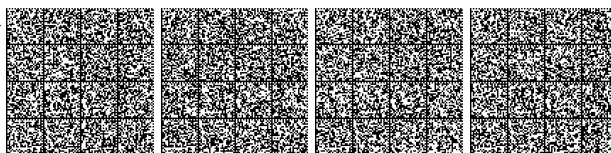
Le Amministrazioni dovranno inserire e validare i dati economici secondo il calendario degli adempimenti ed il processo riportati nell'allegato n. 1.

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, sarà possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati relativi sia ai costi del personale che agli altri costi di funzionamento mediante un file generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione, **in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale.**

Si ricorda, inoltre, che sono disponibili per le Amministrazioni centrali dello Stato le funzioni per la gestione della Contabilità integrata presenti nel SICOGE; tale sistema consente alle Amministrazioni di gestire la contabilità economico patrimoniale analitica a partire dai documenti contabili, in modalità integrata con la Contabilità finanziaria, permettendo di semplificare i processi di consuntivazione dei costi di Contabilità economica e migliorando la qualità dei dati forniti alla Ragioneria Generale dello Stato.

Il complesso di queste informazioni rappresenta inoltre uno strumento di grande utilità per effettuare le previsioni economiche (budget) e finanziarie per l'esercizio successivo.

Per fornire i dati necessari al sistema di Contabilità economica, le Amministrazioni che si avvalgono della Contabilità integrata potranno utilizzare la reportistica riepilogativa dei "saldi dei costi" disponibile su SICOGE.

La presente circolare è disponibile sul portale *web* di contabilità economica, *www.rgs.mef.gov.it*, nell'apposita area pubblica – accessibile attraverso la *home page* del sito del Ministero dell'Economia e delle finanze, *www.mef.gov.it* - che consente il costante dialogo con questo Dipartimento.

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO
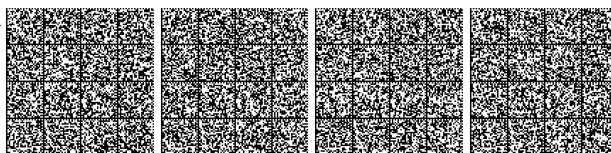
Allegato n. 1

Calendario degli adempimenti e riferimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato a partire dal **20 luglio 2010** - data di apertura del sistema informativo di Contabilità economica - procederanno all'inserimento ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione dei costi relativi al I semestre e di revisione del budget 2010 ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, **entro il 10 settembre 2010**.

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare e approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno, entro la settimana successiva alla trasmissione telematica all'Ispettorato Generale del Bilancio. A seguito dell'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, si provvederà a pubblicare sul portale di Contabilità Economica – parte riservata - i report di gestione e di revisione del budget, per ciascun Centro di costo.

Si segnala che la tempestività delle rilevazioni dei dati economici, da parte di tutti i Centri di costo, ed il rispetto dei termini previsti nel **Calendario degli adempimenti**, rappresentano componenti fondamentali di successo e di efficacia operativa per la strumentalità delle informazioni cui danno luogo.

* * *

Assistenza

Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività relative alla rilevazione dei dati economici possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:

contabilita.economica@tesoro.it

oppure è possibile contattare la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio - ai numeri telefonici indicati per ciascuna Amministrazione:

Ministero dell'Economia e delle finanze - 0647614080; Ministero dello Sviluppo economico - 0647614083; Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali - 0647616057; Ministero della Giustizia - 0647614083; Ministero degli Affari esteri - 0647616392; Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - 0647616103; Ministero Interno - 0647616392; Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - 0647616103; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - 0647610128; Ministero della Difesa - 0647616101; Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - 0647613108; Ministero per i Beni e le attività culturali - 0647614082.

Per assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEM. E REVISIONE BUDGET 2010 (sintesi)

Uff. del personale (inseritore)

Determina il costo medio del lavoro ordinario a seguito dell'elaborazione dei costi medi delle competenze accessorie e verifica i costi delle competenze fisse forniti dall'IGOP e preimpostati a sistema, per posizione economica e Centro di responsabilità. Chiede autorizzazione all'IGB per eventuali modifiche delle competenze fisse preimpostate. Il costo medio del lavoro ordinario, così determinato, è valido sia per il **consuntivo I sem.** che per la **revisione del II sem. del Budget 2010**.

Uff. del personale (validatore)

Valida i costi medi annui del lavoro ordinario, un'unica volta sia per il consuntivo I sem. che per la revisione del II sem. del Budget 2010.

Il Centro di costo

Seleziona i Programmi su cui effettuare la **rilevazione del I sem. e la revisione del II sem. del Budget 2010** e può indicare altri Programmi oltre a quelli su cui ha formulato il Budget definito 2010

Nelle apposite schermate per il **consuntivo I sem.** e per la **revisione del Budget II sem. 2010**, inserisce gli **Anni Persona** rilevati per posizione economica e per Programma, che il sistema moltiplica per il costo medio annuo del lavoro ordinario (elaborato dagli uffici del personale)

Inserisce le **ORE di straordinario** rilevate per posizione economica, distintamente per il **consuntivo I sem.** e per la **revisione del Budget II sem. 2010,** che il sistema moltiplica per il valore orario (acquisito da IGOP)

procedura di ausilio ?

SI

Nelle apposite schermate per il **consuntivo I sem.** e per la **revisione del Budget II sem. 2010,** inserisce i costi, diversi dalle retribuzioni e ammortamenti, non direttamente riferibili ai Programmi, distinti per natura, secondo il piano dei conti

Visualizza la proposta di attribuzione dei costi ai Programmi, eventualmente la modifica e la registra a sistema

Inserisce, distintamente per il **consuntivo I sem.** e per la **revisione del Budget II sem. 2010**, i valori patrimoniali, visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento ai Programmi, eventualmente la modifica e la registra a sistema

NO

Nelle apposite schermate per il **consuntivo I sem.** e per la **revisione del Budget II sem. 2010,** inserisce i costi, diversi da retribuzioni e ammortamenti, distinti per natura, secondo il piano dei conti, e per Programmi

Compila la **nota illustrativa,** valida sia per il **consuntivo I sem.** che per la **revisione del Budget II sem. 2010**

Comunica la **fine attività, unica** sia per il **consuntivo I sem.** che per la **revisione del Budget II sem. 2010**

Riapre gli inserimenti

Controlla i dati

Errori ?

Il titolare del Centro di costo

Effettua la **validazione dei dati di costo unica** sia per il **consuntivo I sem.** che per la **revisione del Budget II sem. 2010**

Riapre gli inserimenti per il Cdc

L'Ufficio Centrale del Bilancio

Controlla i dati di costo, i costi medi del personale e le altre informazioni trasmesse

Errori ?

Approva i dati di costo

L'Ispettorato Generale del Bilancio

Analizza le informazioni trasmesse

Analizza i dati di costo

Errori?

Pubblica sul portale di Contabilità Economica i report di gestione per ciascun Cdc delle Amministrazioni

Rilevazione dei costi del I semestre e Revisione del Budget 2010

10A10454

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fenflor 300 mg/ml» soluzione iniettabile per suini.

Decreto n. 71 del 14 luglio 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sotto elencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Gosmore Ltd con sede in Pitch and Pay Lane, Sneyd Park, Bristol BS9 1NH, Regno Unito.

FENFLOR 300 mg/ml sospensione iniettabile per suini nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104062017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104062029;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104062031,

è ora trasferita alla ditta KrKa d.d., Novo Mesto, con sede in Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto, Slovenia

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato - officina KrKa d.d., Novo Mesto, con sede in Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto, Slovenia.

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10035

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbokem» 100 mg/ml soluzione iniettabile.

Decreto n. 72 del 20 luglio 2010

Medicinale per uso veterinario «MARBOKEM» 100 mg/ml soluzione iniettabile.

Procedura decentrata n. FR/V/206/01/DC

Titolare A.I.C.: società Ceva Vetem SpA. con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile del rilascio lotti: officina Ceva Santè Animale sita in Avenue de la Ballastière, 10 - Libourne (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104147018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104147020;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104147032.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: marbofloxacina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento terapeutico delle infezioni respiratorie sostenute da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Histophilus somni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 3 giorni;

latte: 72 ore.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A10036

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Bursa Plus».

Decreto n. 73 del 22 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC BURSA PLUS.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0335/001/MR.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore responsabile rilascio lotti: sia presso lo stabilimento della società Fort Dodge Animal Health Holland sito in Van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weesp (Paesi Bassi), sia presso lo stabilimento della società Fort Dodge Veterinaria S.A. sito in Ctra. Camprodon s/n «La Riba» - 17813 Vall de Bianya (Gerona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 104157019;

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 104157021;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 104157033;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 104157045;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 104157058;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 104157060.

Composizione: una dose contiene:

principio attivo:

virus vivo infettivo del disturbo borsale, ceppo V877 - 10**2,2** - 10**3,4** EID50*

*50% della dose infettante per uovo.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli, da 10 giorni di età.

Indicazioni terapeutiche:

per l'immunizzazione attiva dei polli con livelli di anticorpi materni ≤500 unità ELISA, al fine di ridurre la mortalità e le lesioni borsali della malattia di Gumboro.

Dall'infezione sperimentale si è osservato l'inizio dell'immunità dopo 14 giorni dal vaccino e la durata dell'immunità è di 32 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 21 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: usare entro 4 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A10037

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo Tecnoprove srl, in Ostuni, per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 15 giugno 2010, all'Organismo «Tecnoprove S.r.l.» con sede legale in via dell'Industria snc - zona industriale -72017 Ostuni (Brindisi), è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1- garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo «Tecnoprove S.r.l.» con sede legale in via dell'Industria snc - zona industriale - 72017 Ostuni (Brindisi), è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. L'organismo «Tecnoprove S.r.l.» con sede legale in via dell'Industria snc - zona industriale - 72017 Ostuni (Brindisi), è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a rilasciare l'approvazione europea secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A10463

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo SGS Italia Spa, in Milano, per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 15 giugno 2010, all'Organismo «SGS ITALIA SpA» con sede legale in via G. Gozzi, 1/A - 20129 Milano, è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo Al - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo El - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo «SGS ITALIA SpA» con sede legale in via G. Gozzi, 1/A- 20129 Milano, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A10464

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio marittimo allo Stato di un immobile nel comune di Pozzuoli.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 16 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 9, foglio n. 63 in data 21 luglio 2010, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area per complessivi mq. 2.568, ubicata nel Comune di Pozzuoli (Napoli), in località Porto - Via Fasano n. 23/31, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 85, identificata con le particelle intere n. 420 (per mq. 2.032) e n. 421 (per mq. 536) ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

10A10106

Trasferimento dal demanio marittimo allo Stato di un immobile in Sori.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 14 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 9, foglio n. 64 in data 21 luglio 2010, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area per complessivi mq. 334, ubicata nel Comune di Sori (Genova), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 25, identificata con le particelle intere n. 1269 (di mq. 38), n. 1270 (di mq. 74), n. 1271 (di mq. 193), n. 1308 (di mq. 2), n. 1310 (di mq. 4), n. 1311 (di mq. 16), n. 1316 (di mq. 2) e n. 1317 (di mq. 5) ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

10A10107
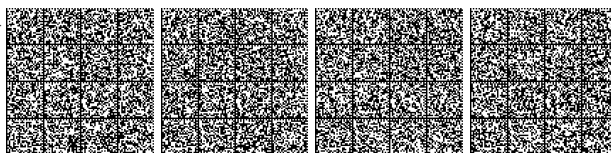
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso per l'individuazione di organismi esperti nell'attività di raccolta dati nell'esecuzione del programma nazionale 2011-2013 di cui al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

1. Descrizione

E' indetto avviso pubblico per l'individuazione di organismi aventi requisiti idonei per assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nell'esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008.

Sussiste l'esigenza di avviare, in esecuzione dei fondamentali principi di trasparenza e di pubblicità, un avviso pubblico per individuare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, gli organismi in possesso di adeguate capacità tecnico-economiche per assicurare il buon andamento nell'organizzazione e nello svolgimento del Programma Nazionale 2011-2013.

2. Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

- Regolamento (CE) n. 199/08 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca;
- Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione del 14 luglio 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca;
- Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio del 22 maggio 2006 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare;
- Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca;
- Decisione della Commissione (2010/93/UE) del 18 dicembre 2009 che adotta un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013;
- Programma Nazionale Italiano per la raccolta e l'uso dei dati nel settore della pesca per la programmazione 2011 – 2013 trasmesso dalla Commissione Europea il 30 marzo 2010.

2. Oggetto dell'attività

L'attività da eseguire riguarda i Moduli operativi previsti dal Programma Nazionale di seguito riportati:

1) Modulo di valutazione del settore della pesca comprendente le seguenti sezioni:

a) sezione per la raccolta di variabili economiche
b) sezione per la raccolta di variabili biologiche
c) sezione per la raccolta di variabili trasversali
d) sezione per le campagne di ricerca in mare

2) Modulo di valutazione della situazione economica del settore dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione:

a) sezione per la raccolta di dati economici per il settore dell'acquacoltura
b) sezione per la raccolta di dati economici per l'industria di trasformazione
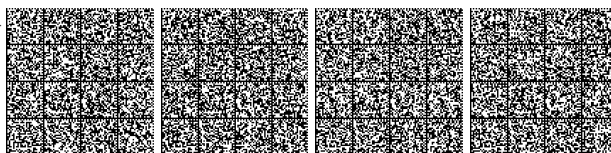
3) Modulo di valutazione dell'impatto del settore della pesca sull'ecosistema marino

4) Modulo per la gestione e l'utilizzo dei dati che rientrano nel campo di applicazione del quadro per la raccolta dei dati.

Le attività che costituiscono ciascuno dei suddetti moduli devono essere svolte in conformità alle previsioni di cui al Programma Nazionale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013, trasmesso alla Commissione Europea in data 30 marzo 2010. Pertanto, sussiste l'obbligo dell'aggiudicatario di adeguare tempestivamente la propria attività alle eventuali modifiche al Programma Nazionale apportate dalla Commissione Europea.

3. **Requisiti di ammissione**

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso solo enti pubblici privati o attivi nel settore della ricerca sulla pesca e sulle risorse alieutiche nazionali, in forma singola o associata, costituita o costituenda che dimostrino di possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:

a. provata esperienza di almeno tre anni, nella raccolta, gestione e uso dei dati biologici, economici, ambientali, tecnici nel settore della pesca;

b. iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica;

c. provata idoneità e capacità nel fornire supporto scientifico in materia di valutazione degli stock ittici, di produzione degli indicatori e parametri statistico-economici ed ambientali della pesca e degli ecosistemi marini;

d. provata capacità di produzione di pareri scientifici ed economici sulla pesca nel mediterraneo .

A. Idoneità alla partecipazione mediante la produzione dei seguenti documenti ed informazioni:

1. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di selezione;

2. nel caso in cui la domanda sia presentata da un'associazione costituenda, questa deve essere corredata da una dichiarazione d'intenti inerente l'impegno a costituirsi con indicazione della capofila, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti (All.B).

3. laddove previsto, nel caso d'iscrizione alla Camera di Commercio, produzione del certificato di iscrizione contenente la dicitura antimafia;

4. atto costitutivo e statuto aggiornato;

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti che il candidato non si trova nelle condizioni di esclusione previste dal punto 4 del presente avviso, comprensiva dell'indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato abbia beneficiato della non menzione;

6. presentazione della richiesta di certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D. L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002 e successive modificazioni ed integrazioni .

7. il numero e gli estremi dell'iscrizione all' Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
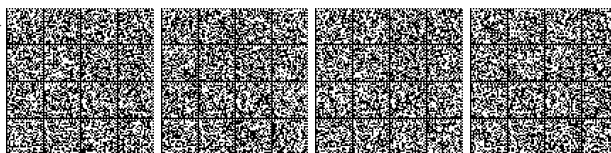
B. Capacità tecnica e professionale mediante la produzione dei seguenti documenti ed informazioni:

1. Attestazione del numero di ricercatori impiegati dal soggetto partecipante nell'ultimo triennio e presentazione dei relativi curricula;

2. Attestazione del numero di ricercatori ed amministrativi che saranno impegnati dal soggetto partecipante nella realizzazione delle attività previste all'art. 2 del presente atto e presentazione dei relativi curricula dai quali deve risultare il soddisfacimento dei requisiti richiesti ai punti c e d del presente articolo;

3. Elenco delle principali attività e servizi prestati dal partecipante nel corso dell'ultimo triennio nell'ambito della raccolta, gestione e uso dei dati biologici, economici, ambientali, tecnici nel settore della pesca, indicando il contenuto sintetico delle attività svolte, data e committente al fine di comprovare quanto richiesto al punto a del presente articolo. Per i servizi resi a favore di Pubblica Amministrazione o enti pubblici è richiesto certificazione rilasciata dagli enti medesimi;

4. Organigramma e struttura organizzativa dell'organismo partecipante, secondo le diverse funzioni di coordinamento, di controllo e operative nonchè la relativa allocazione delle responsabilità nelle varie aree e/o attività di competenza dell'ente;

C. Capacità finanziaria ed economica mediante la produzione dei seguenti documenti:

1. Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto di credito attestanti la piena solidità del concorrente sul piano economico e finanziario.

In caso di associazione costituita o costituenda la documentazione di cui ai sopraindicati punti A. B. C. dovrà essere presentata per ciascun partecipante.

4. Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla selezione gli organismi che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
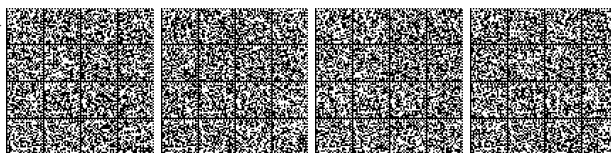
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

f) che, secondo motivata valutazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che avvia la presente selezione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che avvia la presente selezione; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

i) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

l) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) nei cui confronti è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

A dimostrazione che l'organismo non si trovi in una delle predette situazioni è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente ovvero di una dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con allegato un documento di riconoscimento del dichiarante con cui si attesti, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle predette situazioni.

Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più suddetti documenti, ovvero tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Laddove tale dichiarazione giurata non sia prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione in forma solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa, ad un notaio od ad un qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

5. Presentazione della domanda di partecipazione: Termini e Modalità

I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, possono presentare domanda per assistere l'Amministrazione nazionale, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1078/2008, nell'attuazione del Programma Nazionale 2011-2013 per le attività di cui all'art. 2 del presente atto da effettuare secondo le modalità, i termini e per le aree geografiche specificate nel Programma stesso.

Le domande di partecipazione alla presente selezione, compilate secondo il modello allegato, dovranno pervenire entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA
telefono: 06/59084203 – 06/59648181-2 - 06/59084235
fax: 06/59084176 – 06/59084818 - 06/59648231
e-mail: pemac.segreteria@politicheagricole.gov.it
La domanda di partecipazione può essere presentata, oltre che per lettera raccomandata, anche con telegramma o fax. In tali ultime ipotesi, essa è comunque confermata con lettera che dovrà pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nella domanda il legale rappresentante dell'organismo partecipante, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, allegando copia del documento di identità, (secondo lo schema allegato al presente avviso- all. A) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui al punto 4 del presente avviso. L'organismo dovrà presentare, altresì, i documenti di cui al precedente punto 3.

Sulla busta contentente la richiesta di partecipazione dovrà essere apposta oltre l'indicazione del mittente, la dicitura :

" NON APRIRE – Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la scelta di organismi per assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 199/08".

6. Designazione della Commissione di valutazione

La selezione delle domande di partecipazione pervenute entro il termine di cui al punto 5 è demandata alla Commissione designata dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con apposito decreto, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali.
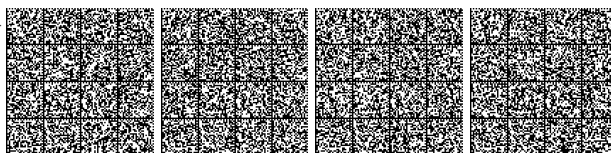
7. **Parametri di valutazione**

La Commissione procederà alla valutazione degli organismi partecipanti mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei parametri di seguito indicati:

- descrizione di un progetto coerente con le attività di cui all'art. 2 (max 30 punti min 10);

A questo scopo i partecipanti dovranno presentare un progetto strutturato in modo chiaro e completo in grado di esplicitare tutte le informazioni ritenute necessarie per un'adeguata esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013;

- Composizione del gruppo di lavoro per la gestione del progetto (max 30 min 10)

A questo scopo il partecipante dovrà fornire una descrizione dettagliata delle distribuzione delle attività tra i membri del gruppo in relazione alle caratteristiche delle attività di cui all'art. 2. Si chiede di decscrivere le modalità di organizzazione e di coordinamento del lavoro del gruppo, nonché le modalità di interazione dei suoi membri. Si precisa che dovranno essere indicate le principali tipologie delle professionalità impiegate senza indicazione dei nominativi;

- Metodologia e Organizzazione delle attività (max 40 min 20)

A questo scopo il partecipante dovrà fornire un progetto che descriva le modalità che esso intende adottare per attuare e organizzare le attività previste dall'art. 2 del presente avviso.

8. Scelta degli organismi

Gli organismi individuati sono chiamati ad assistere la Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura nell'esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013 ai sensi dell'Art.9 del Reg. (CE) 1078/2008. L'Amministrazione si riserva di chiedere agli organismi individuati eventuale ed ulteriore documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso.

I suddetti organismi, nell'attuazione del Programma Nazionale 2011-2013, sono soggetti agli stessi obblighi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come determinati nella normativa comunitaria di cui al punto 2 del presente avviso.

Il finanziamento è stabilito in conformità alle tabelle finanziarie di cui al Programma Nazionale 2011-2013 nella misura in cui approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca.

Diritti, obblighi e modalità di finanziamento saranno regolamentati da appositi e successivi atti convenzionali stipulati tra gli organismi selezionati, in funzione delle capacità tecniche e professionali documentate dagli organismi stessi, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura.
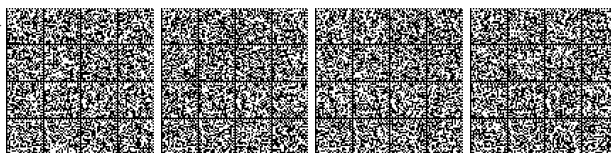
9. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura - per le finalità della presente selezione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione all'avviso, pena l'esclusione dallo stesso e saranno utilizzate unicamente per lo svolgimento della procedura.

Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n.196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento di cui al presente avviso: **Dirigente dell'Unità dirigenziale PEMAC I, dott. Plinio Conte.**

10. Documentazione della selezione

Il presente avviso, il modello della domanda di partecipazione e il Programma Nazionale 2011-2013 sono disponibili sul sito Internet: www.politicheagricole.gov.it nella sezione "Concorsi e gare".

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, IV serie speciale "Concorsi ed esami".

Roma, 6 agosto 2010

Il direttore generale. Abate
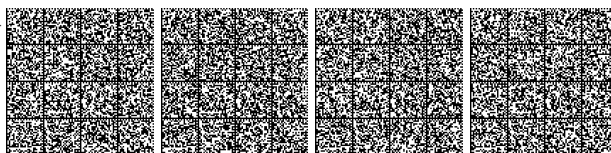
ALLEGATO *A*

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI ESPERTI NELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DATI PER ASSISTERE IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI NELL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE 2011-2013 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 199/2008 DEL CONSIGLIO DEL 25 FEBBRAIO 2008 CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA RACCOLTA, LA GESTIONE E L'USO DI DATI NEL SETTORE DELLA PESCA E UN SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA RELATIVA ALLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

l/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a ______________________________ il________________________ in qualità di legale rappresentante (*se persona diversa dal legale rappresentante, indicare la propria qualità)* della: (*denominazione/ragione sociale*) ____ con sede in *(sede legale e/o operativa)* _________________________________C.F. _________________________________e P.IVA. ___________________________________ Numero Iscrizione All'Anagrafe Nazionale delle Ricerche_____________________ Numero posizione INPS _____________________ numero posizione INAIL ____________________

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla procedura finalizzata all'individuazione di organismi aventi requisiti idonei per assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura nell'esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA/DICHIARANO

che in capo all'ente/gli enti suddetto/i sussistono le condizioni minime economiche e tecniche di cui all'art. 3 dell'avviso e non sussistono cause di esclusione ai sensi dell'art. 4 dell'avviso stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esprime/esprimono il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita durante la selezione, da parte dell'amministrazione, ai fini della partecipazione alla selezione e della scelta dell'aggiudicatario.

Documenti da allegarsi a pena di esclusione

- originale o copia conforme della procura (*se persona diversa dal legale rappresentante);*
- fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i;
- documentazione di cui all'art.3 dell'avviso.

Luogo e data, ___________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

ALLEGATO *B*

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Direzione generale della pesca

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI ESPERTI NELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DATI PER ASSISTERE IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI NELL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE 2011-2013 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 199/2008 DEL CONSIGLIO DEL 25 FEBBRAIO 2008 CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA RACCOLTA, LA GESTIONE E L'USO DI DATI NEL SETTORE DELLA PESCA E UN SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA RELATIVA ALLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

Dichiarazione d'intenti a costituirsi in (*indicare l'associazione da costituire*)

Indicare gli organismi che si assoceranno e per ogni organismo specificare sede legale, codice fiscale, iscrizione all'anagrafe nazionale delle ricerche e rappresentante legale

DICHIARANO

di volersi riunire in *(indicare associazione da costituire)* al fine di assistere la Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura nell'esecuzione del Programma Nazionale 2011-2013 ai sensi dell'Art.9 del Reg. (CE) 1078/2008, convenendo che la suddetta finalità sarà riportata nell'atto costitutivo che le Parti si impegnano a stipulare a norma di legge subordinatamente all'esito positivo della presente selezione.

Nell'atto costitutivo dell'(*indicare associazione da costituire*) sarà conferito mandato speciale con rappresentanza gratuita ed irrevocabile a (*indicare capo-fila)*, qualificato Mandatario, che promette di accettare, e per essa al suo Legale Rappresentante.

(La dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente da ogni componente dell'Associazione costituenda, a pena di esclusione).

10A10104

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti sulle acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 20/A.G.C. 15 settore 12 del 30 luglio 2010 della Regione Campania, la società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a. è stata autorizzata ad installare nuovi macchinari e ad utilizzare, oltre alla linea di imbottigliamento esistente denominata «UO3», anche una nuova linea di imbottigliamento in pet, denominata «UO7», sita nello stabilimento industriale in Contursi Terme (Salerno).

10A10455

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dell'Unioncamere

per il biennio economico 2008-2009

Il giorno **4 agosto 2010**, alle ore 17,30, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL del personale non dirigente dell'UNIONCAMERE, Biennio Economico 2008-2009 tra:

ARAN:

nella persona del Commissario Straordinario **Cons. Antonio Naddeo……(f.to)………..**

e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali		Confederazioni Sindacali	
CGIL FP	**…………(f.to)….……………..**	**CGIL**	**…………(f.to)…………..**
CISL FPS	**………….(f.to).……………..**	**CISL**	**…………(f.to)…………...**
UIL PA	**…………..(f.to)…………..**	**UIL**	**………….(f.to)…………..**
ANQUAP	**…………..(f.to)…………..**	**CIDA**	**………….(f.to)…………..**
SADUICC-DICCAP	**…..(f.to)…………..**	**CONFSAL**	**…..(f.to)…………..**

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente dell'UNIONCAMERE relativo al Biennio Economico 2008-2009.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in avanti "Unioncamere").
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D. Lgs. n.165 del 2001.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
4. L'ente consegna una copia del presente contratto ad ogni dipendente.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati da Unioncamere entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.

TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3
Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari stabiliti dall'art.14 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 e dalla tabella B allegata allo stesso sono incrementati degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nell'allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

4. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2, ricomprende le misure dell'indennità di contingenza, secondo le previsioni dell'art.27, comma 3, del CCNL dell'11 febbraio 2008.

Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 10 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 C. C, sull'indennità sostitutiva del preavviso, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità di contingenza, di cui all'art. 27, comma 2, del CCNL dell'11 febbraio 2008, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione Inpdap).

Tabella A

Incrementi mensili dello stipendio tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 14 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2008	Dal 1.1.2009[1]
QUADRO INTERMEDIO	16,10	128,90
C5	15,40	123,10
C4	14,80	118,60
C3	14,30	114,50
C2	13,60	108,60
C1	12,80	102,70
B6	12,20	97,70
B5	11,50	91,70
B4	11,00	87,90
B3	10,50	84,40
B2	10,10	80,80
B1	9,80	78,10
A3	9,60	76,80
A2	9,30	74,40
A1	8,20	65,60

(1) **L'incremento a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe quello corrisposto dal 1.1.2008.**

Tabella B

Nuovo stipendio tabellare annuo

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2008	Dal 1.1.2009
QUADRO INTERMEDIO	34.273,47	35.627,07
C5	32.720,40	34.012,80
C4	31.543,60	32.789,20
C3	30.445,60	31.648,00
C2	28.870,80	30.010,80
C1	27.302,56	28.381,36
B6	25.983,60	27.009,60
B5	24.372,88	25.335,28
B4	23.364,40	24.287,20
B3	22.432,88	23.319,68
B2	21.492,00	22.340,40
B1	20.764,86	21.584,46
A3	20.423,60	21.230,00
A2	19.784,92	20.566,12
A1	17.447,12	18.135,92

10A10277

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dell'Unioncamere per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007

Il giorno **4 agosto 2010**, alle ore 17,00, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL del personale non dirigente dell'UNIONCAMERE, Quadriennio Normativo 2006-2009 e Biennio Economico 2006-2007 tra:

ARAN:

nella persona del Commissario Straordinario **Cons. Antonio Naddeo…………(f.to)……..**

e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali		**Confederazioni Sindacali**	
CGIL FP	**…………(f.to)…..…………..**	**CGIL**	**…………(f.to)…………..**
CISL FPS	**………….(f.to)……………..**	**CISL**	**…………(f.to)…………...**
UIL PA	**…………..(f.to)…………..**	**UIL**	**………….(f.to)…………..**
ANQUAP	**…………..(f.to)…………..**	**CIDA**	**………….(f.to)…………..**
SADUICC-DICCAP	**…..(f.to)…………..**	**CONFSAL**	**…..(f.to)…………..**

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente dell'UNIONCAMERE relativo al Quadriennio Normativo 2006-2009 e Biennio Economico 2006-2007.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

CAPO I

DIRITTI SINDACALI

TITOLO III

IL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

CAPO II

NORME DISCIPLINARI

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in avanti "Unioncamere").

2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D. Lgs. n.165 del 2001.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

4. L'ente consegna una copia del presente contratto ad ogni dipendente.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati da Unioncamere entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.
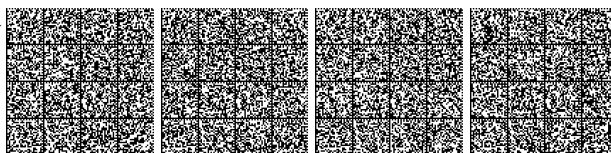
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI

CAPO I
DIRITTI SINDACALI

Art. 3
Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a 90 minuti l’anno per dipendente in servizio a tempo indeterminato, è ridotto del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2009.

2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente complessivo dei permessi sindacali per il personale dell’UNIONCAMERE, a decorrere dal 1° luglio 2009, è pari a 76 minuti e 30 secondi annui per dipendente in servizio.

3. I permessi di cui al comma 2 spettano alle RSU nella misura di 25 minuti e 30 secondi annui per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’amministrazione.

4. I permessi sindacali di cui al comma 2, di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei permessi alle RSU, ai sensi del comma 3 – sono fruibili dalle stesse nella misura pari a n. 51 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente.

5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 sono ripartiti tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate dall’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

6. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari per l’espletamento del loro mandato, sono individuati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo all’UNIONCAMERE di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

8. L’UNIONCAMERE comunica trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato l’Ente provvede immediatamente a darne notizia all’organizzazione sindacale interessata.

9. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

10. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'Ente compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dell'art. 19, comma 11**,** del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

11. L'UNIONCAMERE è tenuto ad individuare il responsabile del procedimento dell'invio dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Qualora l'ente non ottemperi, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 7, oppure conceda ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, sarà direttamente responsabile del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 10.

12. Le informazioni sono trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e, una volta osservate le modalità fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 4 del CCNQ del 24 settembre 2007, sono da considerarsi definitive decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11**,** del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.
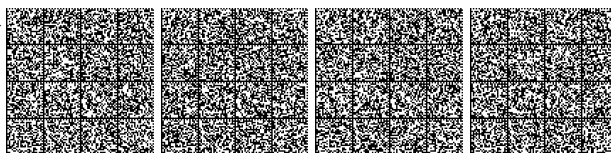
TITOLO III.
IL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Art. 4
Conferma del sistema di classificazione del personale

1. Si conferma, in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative, il sistema di classificazione professionale previsto dal Titolo III del CCNL dell'11 febbraio 2008, con le modifiche di seguito riportate.

2. Con riferimento all'art. 7 del CCNL dell'11 febbraio 2008 (Aree, profili professionali e livelli economici), sono definitivamente disapplicati:
   a) l'ultimo periodo del comma 4;
   b) il comma 5.

3. Nell'ambito dell'Allegato A (Declaratorie delle Aree) al CCNL dell'11 febbraio 2008, sono definitivamente disapplicate:
   a) con riferimento all'Area B, la sezione recante "Più specifiche conoscenze e capacità richieste per i profili con accesso al livello B5" nonché l'ultimo periodo della sezione "Requisiti per l'accesso";
   b) con riferimento all'Area C, la sezione recante "Più specifiche conoscenze e capacità richieste per i profili con accesso al livello C3" " nonché l'ultimo periodo della sezione "Requisiti per l'accesso".

4. L'art.9, comma 1, del CCNL dell'11 febbraio 2008 (mansioni superiori) è sostituito dal seguente: "Nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto si considerano "mansioni immediatamente superiori" quelle dell'area immediatamente superiore.".

5. L'art.11 del CCNL dell' 11 febbraio 2008 (Progressioni all'interno del sistema di classificazione) è sostituito dal seguente:
   "1. Nell'ambito del sistema di classificazione sono possibili sviluppi economici all'interno delle aree che si realizzano mediante progressione economica al livello economico immediatamente successivo.".

6. Relativamente all'art.12 del CCNL dell' 11 febbraio 2008 (Criteri e procedure per gli sviluppi economici e professionali):
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito del sistema di classificazione sono possibili sviluppi economici all'interno delle aree che si realizzano mediante progressione economica al livello economico immediatamente successivo, secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili dalla contrattazione integrativa.";
   b) sono definitivamente disapplicati i commi 3, 4 e 5.
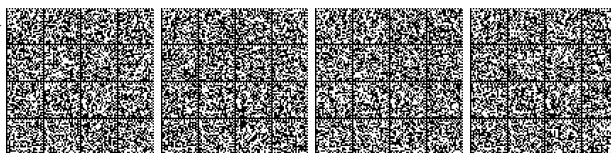
Art. 5
Disposizioni transitorie in materia di sistema di classificazione

1. A seguito delle modifiche introdotte nel sistema di classificazione dall'art. 4, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, è inquadrato in profili delle Aree B e C, per i quali, ai sensi dell'art.7, comma 5, del CCNL dell'11 febbraio 2008 e dell'allegato A al medesimo contratto, l'accesso avveniva rispettivamente al livello B5 ed al livello C3 è conservato il profilo posseduto e il livello economico acquisito nell'ambito dell'area.

2. I profili di cui al comma 1 sono da considerarsi ad esaurimento.

CAPO II
NORME DISCIPLINARI

Art. 6
Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento allegato.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

   a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

   b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art.24 della legge n. 241/1990;

   c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

   d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonché attuare le disposizioni dello stesso Ente in ordine al DPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione;

   e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente;

   f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;

h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Ente per ragioni che non siano di servizio;

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;

n) comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

Art. 7
Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art.6 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

   a) rimprovero verbale;

   b) rimprovero scritto (censura);

   c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

   d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

   e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs.n.165 del 2001;

   f) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 3;
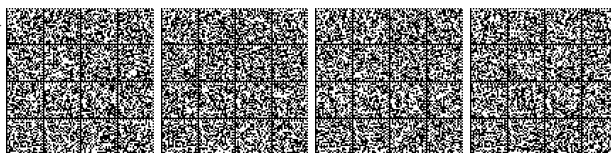
g) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 1, del D.Lgs.n.165 del 2001;

h) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

i) licenziamento con preavviso;

j) licenziamento senza preavviso.

2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del D. Lgs n. 165 del 2001.
3. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

Art. 8
Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi da 4 a 9, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
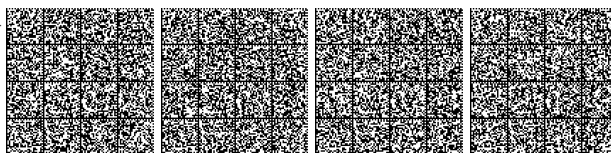
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

   a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001;

   b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico;

   c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;

   d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;

   e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6 della legge. n. 300/1970;

   f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 ;

   g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D. Lgs. n. 165/2001 ;

   h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi**.**

   L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

   a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

   b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

   c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art.55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.165 del 2001), assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
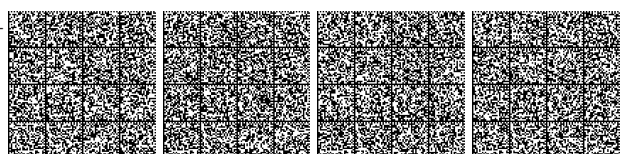
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;

f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;

h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o con terzi;

i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell' art. 1 della L. n. 300/1970;

j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

k) ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001 sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente;

l) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque derivato grave danno all'Ente agli utenti o ai terzi.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art.55- sexies, comma 3 .

8. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

9. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

   a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 5 6, 7 e 8 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi presentino caratteri di particolare gravità;

   b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;

c) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;

e) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;

f) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Ente agli utenti o a terzi.

10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso per:

a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001;

b) la recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, 7, 8 e 9 anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 11, lett. b);

c) recidiva nell'infrazione di cui al comma 9, lettera b);

d) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

e) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

f) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

2. senza preavviso per:

a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;

b) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

c) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 10, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, (rapporto tra procedimento disciplinare e penale);

d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

e) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

f) condanna, anche non passata in giudicato:

- per i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;

- quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

- per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;

- per gravi delitti commessi in servizio.

g) violazioni intenzionali degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 6 (Obblighi dei lavoratori), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

12. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs n. 165 del 2001.

13. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della

sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 9.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 10
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.

5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art.55-ter del d.lgs.165/2001 e dall'art. 11 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
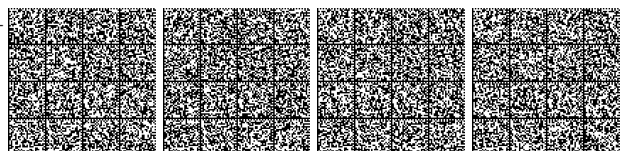
6. Ove l'ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 10, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 8, comma 10, n.2 (Codice disciplinare), l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art**.** 8, comma 10, n.2 **(**Codice disciplinare).

7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2**,** secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi connessi ad incarichi o a servizi e funzioni speciali o a prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

Art. 11
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 55-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il "fatto non sussiste" o "non costituisce illecito penale" o che "l'imputato non lo ha commesso", l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del
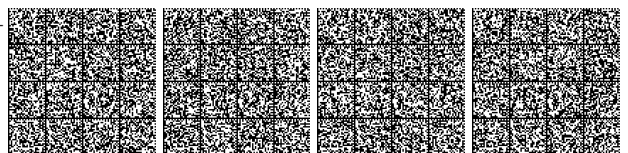
2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'art. 55-ter, comma 4.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 8, comma 10, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il "fatto non sussiste" o "non costituisce illecito penale" o che "l'imputato non lo ha commesso", ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

Art. 12
La determinazione concordata della sanzione

1. L'autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L'autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui
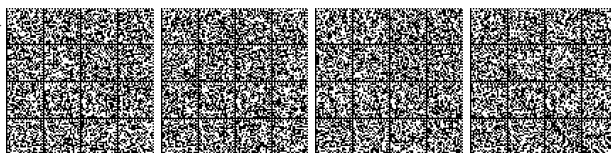
all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contradditorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

Art. 13
Disapplicazioni

1. A seguito della sottoscrizione definitiva del presente CCNL, sono integralmente e definitivamente disapplicate le seguenti disposizioni:

- con riferimento al Titolo III, Capo II, gli artt.45, 46, 48, 49 e 50, del CCNL del 4 marzo 2003 nonché gli artt.20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del CCNL dell'11 febbraio 2008.
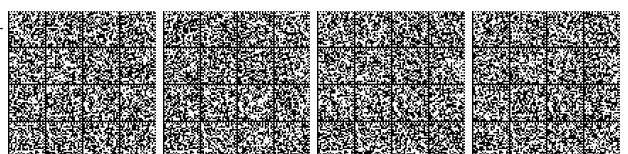
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I
TRATTAMENTO STIPENDIALE

Art. 14
Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 27, comma 1, e dalla tabella 4 del CCNL dell'11 febbraio 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nell'allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

4. Il nuovo stipendio tabellare, di cui al comma 2, ricomprende le misure dell'indennità di contingenza, secondo le previsioni dell'art.27, comma 3, del CCNL dell'11 febbraio 2008.

Art. 15
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 14 hanno effetto sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 10, sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 C.C, sull'indennità sostitutiva del preavviso, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 14 hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti, sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità di contingenza, di cui all'art. 27, comma 2, del CCNL dell'11 febbraio 2008, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione Inpdap).

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 16
Integrazione alla disciplina sulle risorse per le politiche del personale e per la produttività

1. Sono confermate, con le modifiche di cui al presente articolo, le disposizioni previste dagli artt. 59 e 60 del CCNL di Unioncamere del 4 marzo 2003, come integrate dall'art. 4 del CCNL del 14 aprile 2005 e dall'art.29 del CCNL dell'11 febbraio 2008, in ordine alle risorse per le politiche del personale e per la produttività ed al loro utilizzo.

2. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttività e di efficacia dei servizi, con conseguente valorizzazione della qualità delle prestazioni, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dall'anno 2008 le risorse per le politiche del personale e per la produttività di cui all'art. 29 del CCNL dell'11 febbraio 2008 sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,5% del monte salari annuo al 31.12.2005, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

3. Eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario, accertate a consuntivo, confluiscono nelle risorse di cui all'art.29 del CCNL dell'11 febbraio 2008, per il solo anno cui l'accertamento si riferisce e sono utilizzate per le finalità di cui all'art.60, comma 2, del CCNL del 4 marzo 2003. Le medesime risorse sono riassegnate al finanziamento del lavoro straordinario a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

4. Le risorse dell'art.29 del CCNL dell'11 febbraio 2008 possono essere ulteriormente integrate anche con una eventuale quota dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed innovazione all'interno di Unioncamere, secondo le misure percentuali, le condizioni e le modalità stabilite dalla vigente legislazione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17
Integrazione della disciplina dei permessi retribuiti

1. L'art.30, comma 5, del CCNL del 4 marzo 2003 è sostituito dal seguente:

   " 5. Nei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge di cui al precedente comma 8, sono compresi:

   a) i permessi per donazione di sangue di cui alla legge n.584/1967 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli per donazione di midollo osseo di cui alla l. 6 marzo 2001, n. 52;
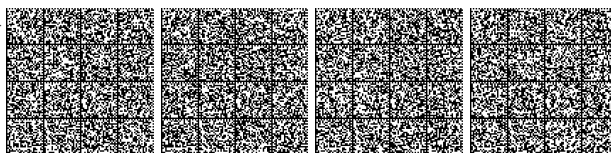
b) permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Tabella A

Incrementi mensili dello stipendio tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 14 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Dal 1.1.2007[1]
QUADRO INTERMEDIO	15,50	168,90
C5	14,80	161,30
C4	14,30	155,50
C3	13,80	150,10
C2	13,10	142,30
C1	12,40	134,60
B6	11,80	128,10
B5	11,00	120,10
B4	10,60	115,20
B3	10,20	110,60
B2	9,70	105,90
B1	9,40	102,40
A3	9,30	100,70
A2	9,00	97,50
A1	7,90	86,00

[1] **L'incremento a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe quello corrisposto dal 1.1.2006.**
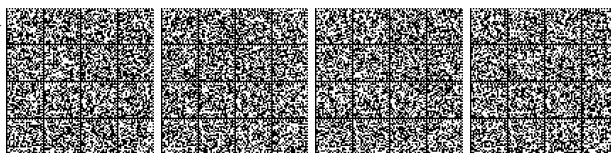
Tabella B

Nuovo stipendio tabellare annuo

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Dal 1.1.2007
QUADRO INTERMEDIO	32.239,47	34.080,27
C5	30.777,60	32.535,60
C4	29.671,60	31.366,00
C3	28.638,40	30.274,00
C2	27.157,20	28.707,60
C1	25.682,56	27.148,96
B6	24.441,60	25.837,20
B5	22.925,68	24.234,88
B4	21.977,20	23.232,40
B3	21.102,08	22.306,88
B2	20.216,40	21.370,80
B1	19.531,26	20.647,26
A3	19.211,60	20.308,40
A2	18.611,32	19.673,32
A1	16.411,52	17.348,72

Dichiarazione congiunta n.1

Le parti, alla luce della condivisione espressa in tal senso da UNIONCAMERE, ribadiscono che, ai fini della applicazione dell'art.37del CCNL del 4 marzo 2003, il comando o distacco possono avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, aventi carattere di temporaneità.

Dichiarazione congiunta n.2

In relazione agli effetti degli assegni *ad personam*, di cui all'art.12, comma 9, del CCNL dell'11 febbraio 2008, sui trattamenti economici individuali, le parti si danno reciprocamente atto che la materia costituirà oggetto di verifica in sede di definizione delle dinamiche retributive contrattuali collettive future.

ALLEGATO 1

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Art. 2
(Principi)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
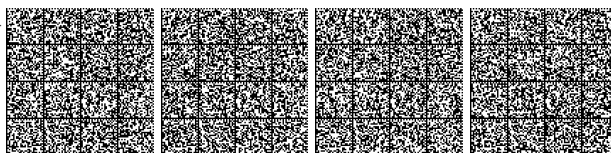
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3
(Regali e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
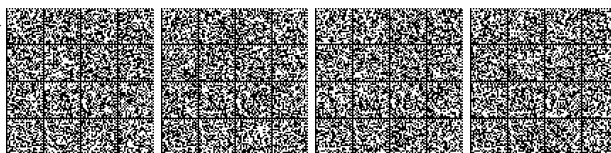
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari.)

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

   a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

   b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6
(Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7
(Attività collaterali)

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
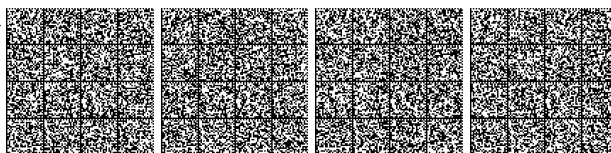
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8
(Imparzialità)

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10
(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
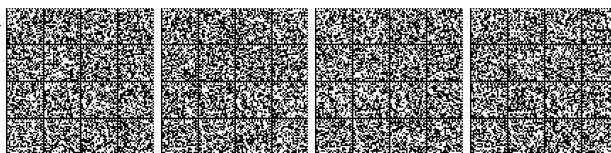
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli *standard* di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12
(Contratti)

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
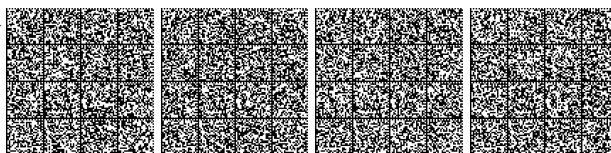
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

10A10276

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-195) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
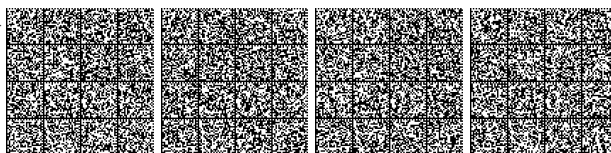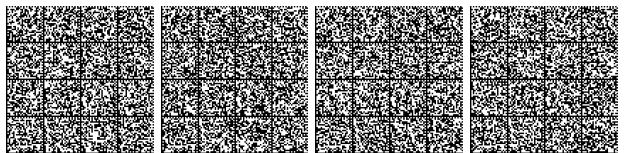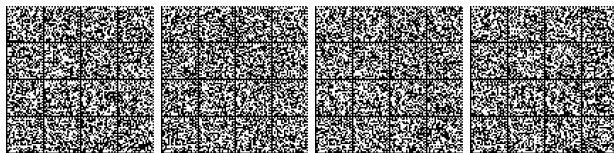
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
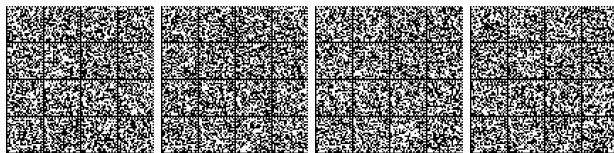
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.